

**UNIVERSITA' degli STUDI di PERUGIA**  
**FACOLTA' di GIURISPRUDENZA**

**Tesi di Laurea:**

**Profili storici ,  
interpretazione sistematica e  
casistica giurisprudenziale  
dell' art. 3 CEDU**

**AUTORE:**

**DOTT.SSA FILOMENA PACIELLO**

**RELATORE: PROF. MARCO ANGELINI**

**a.a. 2003 /2004**

**INDICE SOMMARIO.**

	Pag.
- INDICE SOMMARIO	A
- CAPITOLO I. ESEGESI STORICA E COMPARATIVA DEL DIVIETO DI TORTURA, PENA E TRATTAMENTO INUMANI O DEGRADANTI.	1
- 1. Cenni ermeneutici evolutivi sul tema: l'origine medioevale della tortura quale procedimento giudiziario.	2
- 2. Operatività pratica degli istituti prerinascentali degradanti.	10
- 3. Tesi intermedia dell'efficacia giuridica di trattamenti disumani.	15
- 4. Umanesimo e questione morale, illuminismo e rivoluzioni liberali.	19
- 5. Problematiche implicazioni di filosofia del diritto.	30
- CAPITOLO II. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE	

LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 04.11.1950) NEL CONTESTO TRANSFRONTALIERO E NAZIONALE.	36
- 1. Ordinamento internazionale e comunitario vigente <i>in subiecta materia</i> .	Pag. 37
- 2. Art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 04.11.1950) e sua generale portata cogente nella Repubblica italiana.	53
- 3. Definizione esegetica positiva e <i>ratio legis</i> del divieto di tortura, pena e trattamento inumani o degradanti, in combinato disposto analogico alla riduzione in schiavitù, per teoria generale criminalistica costituzionalmente orientata.	61
- CAPITOLO III. RILIEVI IN MATERIA DI PROCEDURA ED ESECUZIONE PENALI.	84
- 1. Organi competenti all'applicazione del trattato: Commissione e Corte Europee dei Diritti dell'Uomo e Comitato dei Ministri del	

Consiglio d'Europa.	85
- 2. Diritti personalissimi <i>in vinculis</i> ...	89
- 3. ... ed <i>in executivis</i> .	100
- CAPITOLO IV. CASISTICA GIURISPRUDENZIALE ITALIANA ED EUROPEA.	111
	Pag.
- 1. Approccio interpretativo sovranazionale.	112
- 2. Nomofilassi applicativa continentale e coinvolgimenti dello Stato italiano.	119
- 3. Questioni pratiche aperte nel nostro Paese.	142
- BIBLIOGRAFIA	I

## CAPITOLO I.

### ESEGESI STORICA E COMPARATIVA DEL DIVIETO DI TORTURA, PENA E TRATTAMENTO INUMANI O DEGRADANTI.

#### 1. Cenni ermeneutici evolutivi sul tema: l'origine medioevale della tortura quale procedimento giudiziario.

L'impiego giudiziario di coercizioni, fisiche o morali, della volontà di un soggetto del processo, allo scopo di estorcerne una pretesa verità, risale all'affermazione istituzionale dei criteri di prova cc.dd. razionali.

Quel fenomeno, a prescindere da ogni apprezzamento di valore, postulava *in nuce* la verifica istruttoria, per così dire sperimentale, delle circostanze oggetto di cognizione autoritativa.

In quanto funzionali alla dimostrazione logica di eventi controversi, gli strumenti di tortura emersero in diritto con il superamento di procedure giurisdizionali svincolate da riscontri oggettivi sul fatto<sup>1</sup>.

Ne rappresentano archètipi di tali modelli passati gli antichi sistemi accusatori genericamente designati come ordalie.

Queste ultime, in vigore fino a tarda epoca medioevale, si caratterizzavano per l'assegnazione di un favorevole esito decisivo sulla scorta di esibizioni *constituendae* di parte prettamente emotive e sacramentali.

L'epilogo di merito della lite si determinava alla stregua di solenni giuramenti o tradizionali duelli dei contendenti, prescindendo del tutto da ipotesi ricostruttive dell'accaduto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> V.si C. ZANGHI, voce *Diritti umani (Disc. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, v. XI, pp. 1 ss. e P.G. GRASSO, voce *Guerra (Disc. cost.)*, *ivi*, v. XV, pp. 3 ss..

<sup>2</sup> Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 17.

Trattamenti che oggi definiremmo inumani divennero di uso legale comune dal XIII secolo, pur rilevandocene, già dapprima, sporadiche testimonianze ad es. nei primordiali documenti babilonesi, indiani ed ebrei.

Nella Grecia classica si utilizzavano vessazioni individuali esclusivamente per la convalida di testimonianza degli schiavi, estendendosi a persone libere solo in eccezionali frangenti delle tirannidi ellenistiche.

Anche in diritto romano arcaico ne risulta un generale impedimento soggettivo nei confronti dei *cives*.

Durante l'esperienza repubblicana, potevano assoggettarsi a coazioni per finalità confessorie unicamente i servi ed a meno che non si vertesse su *quaestiones in caput domini*.

Trattandosi di rendere dichiarazioni contrarie agli interessi dei relativi padroni (di cui essi apparivano una sorta di *longae manus*) vi ostava, difatti, un divieto assoluto a loro beneficio.

La regola si sovvertì durante l'età imperiale, quando metodi inquisitori degradanti cominciarono a diffondersi per via consuetudinaria, recependosi poi nella legislazione speciale tramite apposite *constitutiones*.

Ciò avvenne, all'inizio, per la massima repressione del *crimen lesae maiestatis*, privilegiata perfino da applicazioni analogiche.

Da rigorosi ambiti di perseguibilità delittuosa, originariamente circoscritti, per es., in tema di magia, falsificazione di moneta od adulterio, la tortura fu estesa quale ordinario sistema di esperimento testimoniale, contemplato negli appositi titoli *De quaestionibus* dei *Digesta* (XLVIII, 18) e del *Codex* (IX, 41).

Nei testi citati si dà atto che in materia di esecuzione penale, il ricorso alla violenza fungeva particolarmente ad indurre la rinnegazione del culto cristiano in osservanza del paganesimo ufficiale in vigore.

L'assetto giudiziario fu sovvertito, peraltro, al crollo dell'Impero d'Occidente, con l'insediamento di popolazioni barbariche, nel V secolo d.C., sui medesimi territori<sup>3</sup>.

I cc.dd. *judicia Dei* borgognoni, visigotici, alemanni, salici, longobardi o bavarici, recuperando una concezione vendicativa privata della pena, rimessa al gruppo familiare - gentilizio - della vittima di un illecito, ripristinarono così criteri probatori alògici.

La profusione normativa germanica segnò, allora, un basilare regresso dei cruenti metodi imperiali di indagine, riservandoli *ex novo* alle inferiori classi censitarie od a singolari figure criminose di estremo allarme sociale.

La carenza storiografica dei cc.dd. secoli bui, a decorrere dal IX, non consente di enucleare lo sviluppo delle dinamiche in questione fino alla prima metà del Milleduecento, con la diffusione di una riforma

---

<sup>3</sup> V.si P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 21 ss..

inquisitoria del procedimento penale, tra i mutamenti politici, sociali, economici e culturali del periodo<sup>4</sup>.

Il definitivo consolidamento di regimi o tipologie strutturali amministrative - come ad es., l'apparato burocratico centralizzato della monarchia francese, o le autonomie locali nella penisola italiana e la disgregazione mitteleuropea di poteri feudali - favorirono l'avvento di una tecnocrazia giurisprudenziale, tanto laica, sia ecclesiastica<sup>5</sup>.

L'apporto della scienza romanistica favorì l'elaborazione di una disciplina organica dei supplizi, sia negli Stati nazionali assoluti - come quelli del sovrano d'oltralpe Luigi XIV e di Re Alfonso X di Castiglia - che illuminati, o cc.dd. di polizia - per es., con la reggenza siciliana di Federico II -.

Si evince, altrettanto, anche dagli Statuti comunali del tempo - sulla falsariga antesignana di Verona, nel 1228 - ed infine, nelle consuetudini di *jus*

---

<sup>4</sup> Cfr. M. CHIAVARIO, in AA. VV., *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, diretto da A. Gaito, CEDAM, Padova, 1996, pp. 27 ss..

<sup>5</sup> V.si M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1993, v. I, pp. 107 ss..

*commune* delle cittadine tedesche e fiamminghe prerinascimentali<sup>6</sup>.

Pure l'ordinamento della Chiesa, d'altronde, accolse gradualmente simili istituti, ancorché osteggiati dall'interno per oltre un millennio dalla nascita del Salvatore.

Sotto la rubrica *Quod vero*, intorno al 1140, un *Decretum* di Graziano (C, XV, 6) rifletteva una palese ambiguità della fase di transizione descritta, con l'enunciativa secondo cui "*confessio... cruciatibus extorquenda non sit*", laddove ammetteva di seguito afflittive violenze contro gli accusatori di alti prelati e sui testimoni di ranghi indigenti, od in condizione di schiavitù *in caput dominorum*.

Una essenziale ambivalenza teoretica contraddistinse canonistica e regolamentazione ecumenica fino alle Decretali di Gregorio IX, promulgate nel 1234.

Una netta cesura con l'anteriore tradizione garantista cattolica fu invece adottata a fronte delle

---

<sup>6</sup> Cfr. L. PALADIN, *Diritto regionale*, CEDAM, Padova, 1979, pp. 33 ss..

vicissitudini ereticali, dalla seconda metà del XIII secolo.

Nel 1252 una Bolla *Ad extirpanda* di Papa Innocenzo IV (can. 25) ingiungeva addirittura alla magistratura civile - su istanze conservatrici ecclesiastiche - di sottoporre a martirio i sospetti dissenzienti dall'ortodossia religiosa cristiana.

Il rinnovato dicastero sacerdotale avallò, dunque, l'introduzione di procedure violentissime nei tribunali della Santa Inquisizione, notori per le aberrazioni messe in atto (specialmente in territorio ispanico) e sistematizzate nei primi anni del Milletrecento, in una Decretale - *Multorum querela* - del Pontefice Clemente VI<sup>7</sup>.

Non possono disconoscersi, sull'argomento, pure voci discordi di ispirazione evangelica, sino dalla Patristica all'alto Medioevo<sup>8</sup>: basti menzionare le opere *De corona* (cap. 11) e *De idolatria* (cap. 17) di

---

<sup>7</sup> V.si G. MARTINEZ DIEZ, *La tortura judicial en la legislación histórica española*, in *Anuario de historia de derecho español*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1962, v. XXXII, pp. 223 ss..

<sup>8</sup> Cfr. G. DE RUGGIERO, *La filosofia del cristianesimo*, Laterza, Bari, 1867, v. I, pp. 182 ss..

Tertulliano, che vi tacciava di empietà consimili *officia*; Sant'Agostino, premonitore del divieto di condanne afflittive *ante judicium* nel saggio *De civitate Dei* (XIX, 6); San Gragorio Magno, il quale denegò, per diffuse vie epistolari, ogni validità confessoria di dichiarazioni non spontanee; Papa Nicolò I, infine, artefice politico - tra le sue *Epistolae et decreta* (XCVII, 86) - nell'anno 886, della prima abrogazione al mondo di un intero sistema di tortura, da parte del Re dei Bulgari Boris I<sup>9</sup>.

*Ex adverso*, tra i giureconsulti che - nei secoli seguenti - concorsero a studi e riforme ordinamentali sia pubblicistiche che confessionali incentrate sui supplizi, possono ricordarsi Accursio, Azzone, Baldo e Bartolo, nonché l'ignoto redattore di un *Tractatus de tormentis*, appena precorso a Francesco dal Bruno, autore nel 1495 di una fondamentale monografia sul tema intitolata *De indiciis et tortura*.

Agli albori del Rinascimento sul territorio italiano, l'umiliazione morale e lo strazio psico -

---

<sup>9</sup> V.si L. FEUERBACH, *L'essenza del Cristianesimo*, trad. a cura di C. Cometti, Feltrinelli, Milano, 1960, pp. 25 ss..

fisico di uomini e donne si erigevano, così, a sistema procedimentale di rito anzitutto criminalistico e della Chiesa.

## **2. Operatività pratica degli istituti prerinascimentali degradanti.**

La legislazione antico - romana prevedeva addirittura una riduzione debitoria in schiavitù tra le sanzioni private, tramite l'istituto della *manus iniectio*, abolito soltanto nel 326 a.C. (con la liberazione dei *nexi* in tumulto) dalla *lex poetelia*<sup>10</sup>.

Anche il diritto intermedio, similmente alla disciplina penale e confessionale, prescrisse la tortura nelle controversie civili (o pecuniarie)

---

<sup>10</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1966, pp. 132, 375 e 461.

scaturenti da reati o quasi - delitti, come ad es. nelle ipotesi di usura o fallimento<sup>11</sup>.

Una statuizione tassativa dei casi nei quali procedervi recava per tipico soggetto passivo l'accusato o il convenuto, salve particolari ipotesi di reticenza, mendacità e modesta estrazione di censo testimoniali.

Un'irrogazione alla parte attrice ne scaturiva del tutto eccezionale, nonostante la scarsa attendibilità di pubblica fede dei propri addebiti - ad es., da c.d. infamia - manifestamente interessate, comunque, all'altrui condanna o soccombenza.

Le condizioni applicative di trattamenti disumani muovevano, infatti, dal presupposto classico di un loro necessario esperimento endoprocessuale (ove si esauriva la funzione cui erano preordinati) che non li ammetteva, pertanto, in esordio alla litispendenza.

Comunemente, nel Medioevo, solo dopo l'instaurazione di un contenzioso e previo accertamento della verosimiglianza di un *factum commissi delicti*,

---

<sup>11</sup> V.si V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Novene, Napoli, 1991, pp. 380 ss..

pure nell'incertezza sull'identità del responsabile, poteva coartarsi l'individuo sospetto a riscontro di mere deduzioni indiziarie gravate a suo carico.

Tra i fattori legittimanti i martiri di potenziali condannati occorre una *semipiena probatio* di colpevolezza - anche presuntiva - ed una materiale carenza istruttoria, per l'autorità giudicante, non suscettibile di integrazione in qualsiasi altro modo.

La teorica residualità degli accorgimenti volti ad estorcere plausibili dichiarazioni autoaccusatorie degli imputati - come *extrema ratio veritatis* - scontava molteplici limiti soggettivi di immunità.

Ne costituiscono casi paradigmatici le preclusioni ad infierire su fanciulli infraquattordicenni ed anziani ultrasessantenni, donne incinte, lattanti o fino al quarantesimo giorno di puerperio ed ancora, nobili (con l'eccezione di alcune leggi municipali antimagnatizie tra il XIII e XIV secolo) e *milites* (stante l'originaria specialità della disciplina di

inquadramento<sup>12</sup>) clericali ed alte cariche politiche, magistrati, avvocati e dottori in legge, scienziati, artisti e personaggi rinomati o di peculiari utilità collettive.

Una salvezza persecutoria incondizionata si riservava, ad ogni buon conto, per le contestazioni di lesa maestà ed eresia.

Le procedure penali, civili e religiose di inquisizione comportanti torture si articolavano usualmente secondo uno sviluppo bifasico.

Le parti ne venivano (quantomeno) salvaguardate da una sommaria cognizione preliminare che non permetteva l'inflizione di patimenti.

Essa si concludeva mediante l'interrogatorio formale dell'indagato - sempre devoluto agli organi pubblici di giustizia, anche in materie di competenza religiosa - con l'assegnazione al medesimo di un termine perentorio utile per avanzare congruenti difese a discolpa o per formalizzare solenni abiure.

---

<sup>12</sup> Cfr. D. BRUNELLI, G. MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 8 ss..

Solo in difetto, potevano irrogarsi sentenze restrittive della libertà personale o pronunce dispositive di cruento verifiche di indagine a mezzo di tormenti od atti sanzionatori degradanti.

Ciò, che veniva concretamente posto in essere con l'estensione di processo verbale a cura di un cancelliere, dinanzi al magistrato procedente, per opera dei suoi ausiliari nelle figure professionali del carnefice e dei suoi aiutanti<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Fra le pratiche di maggiore divulgazione vi era quella c.d. della corda, che consisteva nel sospendere il paziente dal terreno per le sole mani - legate, dietro la schiena, con una fune di vincolo su una carrucola sopraelevata - prolungandone fino ad un'ora il lasso di trazione ponderale sui legamenti interessati.

Erano chiamati tratti di canapo i rilasci improvvisi della sartia, che facevano precipitare il malcapitato sulla pavimentazione sottostante, prima di reiterarne il sollevamento.

In ordine decrescente di gravità ed attitudine dolorosa, seguivano poi diversi espedienti, cc.dd. della stanghetta - per cui si comprimevano le caviglie del perseguitato tra tasselli o dadi di ferro in apposite morse - delle cannette - interposte alle dita di ambedue le mani, progressivamente costrette fra loro dalla tensione di uno spago scorsoio - del fuoco - che si appiccava alle piante dei piedi, cosparse di lardo animale altamente infiammabile - e da ultimo, la veglia.

Si evidenzia, in quest'ultima, un accanimento sollecitatorio del sistema nervoso umano, tanto innovativo, come precursore - in accezione di drammatica attualità - consistendo l'artificio scientificamente ideato (non a caso, per avviso di chi scrive) a tavolino, dal giurista bolognese Ippolito Marsili, tra XV e XVI secolo, nella brutale privazione del sonno sin oltre quaranta ore consecutive.

Resta inteso come la perpetrazione di tali soprusi fosse modulata secondo le individuali condizioni sanitarie e di reattività psico - fisica del giudicabile, nonché tenendo conto della gravità del relativo spettro accusatorio.

---

Una simile personalizzazione delle angherie giudiziarie, fin dall'origine, venne prospettata in toni enfatici di sostanziale giustizia dai favorevoli commentatori del tempo, quale Arcadio Carisio che nel *Digestum* (XLVIII, 10, 3) affermava un principio reale di legalità delle sevizie, da impartirsi tra i sudditi "*ut moderatae rationis temperamenta desiderant*" (V.si H. U. KANTOROWICZ, *Studien zum altitalienischen Strafprozess*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Würtemberger, Frankfurt am Main, 1923, v. XLIV, pp. 97 ss.).

Malgrado i ricorrenti abusi di simili afflizioni (ad esito spesso letale) concretassero, in potenza, altrettante irregolarità amministrative - sanzionate ora civilmente, con multe pecuniarie, sia in sede disciplinare o talvolta penale - l'effettività di codesti presidi garantisti minimali scemava di regola nella desuetudine applicativa, non solo per le ricordate esenzioni immunitarie accordate specialmente agli operatori di settore, ma anche per lo scarso interesse collettivo accordato di solito ai martiri di atroci rituali.

### **3. Tesi intermedia dell'efficacia giuridica di trattamenti disumani.**

Dagli ordinamenti medioevali esaminati presero le mosse nuove dottrine, fautrici di concezioni pervenute fino in età moderna, come ad es. risale all'epoca la classificazione dogmatica delle prove indiziarie tuttora attuale.

Sull'argomento in disamina si verificò altrettanto, con l'elaborazione di alcune tesi di variegate sfaccettature *in subiecta materia*.

Un impulso speculativo promozionale allo sviluppo sistematico della tortura si compendì particolarmente nella trattazione processual - penalistica dei suoi effetti istruttori nella escussione testimoniale.

Veniva diffusamente affermato, al riguardo, un dirimente valore confirmatorio delle deposizioni rese

da estranei su una vicenda controversa e suggellate tramite sopportazione privativa e del dolore.

La resistenza opposta dal deducente ad una liberatoria confutazione dei propri assunti appariva in grado di convalidarne le dichiarazioni con fede dimostrativa privilegiata.

Un collaudo afflittivo del teste sembrava poter integrare appieno qualsiasi vaglio giudiziale indeciso sull'oggettiva credibilità di scienza e sull'intrinseca attendibilità personale del referente.

La resistenza passiva dinanzi al carnefice veniva assunta, per tale via, sovrapporsi idealmente ai contributo conoscitivi o mnemonici offerti, benché inaffidanti, quasi che dalla scarnificazione delle membra umane ne affiorasse, immaginificamente, l'intima e veritiera coscienza.

Malgrado ne emerga all'evidenza un'anacronistica componente irrazionale della prova - refluita nel diritto intermedio dalle ordalie prima classiche e poi barbariche - il tentativo di riconfigurazione istituzionale su base scientifica soddisfaceva quantomeno

esigenze argomentative sperimentali di pragmatica logicità.

Né differivano dalle basilari osservazioni svolte le giustificazioni sottese al supplizio delle persone solamente sospette (per quanto ipotesi del tutto anomala, nel contesto spazio - temporale in commento) allo scopo di acquisire informazioni utili alla cattura di eventuali complici o mandanti.

L'efficacia giuridica delle prevaricazioni inflitte sul possibile autore materiale di un illecito, per estenderne un accertamento *in caput sociorum*, agevolava una espansione inquisitoria eterodiretta, a carico di terzi presuntivamente coinvolti nella identica attività criminosa.

In Francia fu ideata una procedura *ad hoc* in tal senso (la c.d. *question préalable*) per cui la sofferenza indotta sull'accusato venne in seguito trasfusa, negli odierni territori italiani, con una pedissequa impronta funzionale di indagine, volta alla conferma dei rilievi di penalità mossi all'operato del singolo.

Simile orientamento teleologico della tortura a ridurre l'imputato in confitente presupponeva, comunque, la sua succedanea ratifica in udienza delle affermazioni autoincolpanti a quegli estorte, con almeno un giorno ed una notte di divario dal culmine dei supplizi patiti.

Si perfezionava, dunque, una particolare fattispecie a formazione progressiva, revocabile dalla parte interpellata (come uno *jus se poenitendi* dalle rivelazioni esternate in uno stato soggettivo rilevante di grave alterazione bio - psichica).

Ciò che risultava, tuttavia, frequentemente un *pro forma*, considerato il generale impatto deterrente su detta facoltà potestativa di ripensamento, della possibile retrocessione - fino a tre volte - dell'esponente alla mercé dei propri aguzzini.

Di massima, invece, allorquando si superavano indenni le torture con indefessa negatoria delle responsabilità ascritte al medesimo paziente, *reus absolvitur*.

Per dignità storica, mancava peraltro un automatismo di necessaria derivazione *stricto sensu* consequenziale di una vittoria in giudizio dall'esito dei maltrattamenti, che restavano quindi, tecnicamente, una prova critica.

Anche in caso di maltrattamenti delle parti, l'autorità giudicante conservava libero apprezzamento circostanziale, secondo l'antico brocardo paradigmatico *narra mihi factum, dabo tibi jus*.

Nondimeno, la giurisprudenza di allora si rese ampiamente promotrice di un esteso avallo alla diffusione ordinamentale ed all'affermazione di una decisiva portata vincolante di scienza e tecniche del dolore.

#### **4. Umanesimo e questione morale, illuminismo e rivoluzioni liberali.**

Dalla fine del XV secolo, con la progressiva concentrazione assolutista di poteri statali, si accentuò l'operatività dei sistemi di tortura, ormai

divenuti parte integrante dell'assetto istituzionale nei rapporti tra sovranità e sudditi<sup>14</sup>.

Una esasperazione oppressiva delle libertà individuali venne messa in atto pure dal dicastero ecclesiastico - attraverso una capillare propagazione anche ai limitrofi regimi locali della penisola italiana - esitando dovunque in aberrazioni, culminate nei processi per stregoneria cinquecenteschi<sup>15</sup>.

Nell'opinione pubblica si consolidò un malcontento per le degenerazioni autoritative pubbliche, anche sulla scorta di nuovi impulsi culturali espressi dalla revisione critica storicista del tempo, che recuperò all'attenzione sociale una problematica obliterata nei cc.dd. secoli bui: l'etica della persona - *uti singula* - e collettiva<sup>16</sup>.

Con la reviviscenza umanista della filosofia del diritto, nel Milleseicento, tra i principali detrattori di un'amministrazione cruenta della funzione

---

<sup>14</sup> Cfr. G. LANDI, G. POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 3 ss..

<sup>15</sup> V.si R. ALESSI, *Principi di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1978, v. I, pp. 24 ss..

<sup>16</sup> Cfr. H.C. LEA, *La storia del diritto e la morale sociale*, Società Editrice Piemontese, Piacenza, 1925, pp. 439 ss..

giurisdizionale si rammentano, *in primis*, il cattedratico universitario spagnolo Gian Luigi Vives e (fra i dottori in legge del nostro territorio) il veneto Francesco Casoni ed il milanese Giovanni Antonio Zavattari, nonché, in Europa, gli esponenti del moralismo di matrice anglosassone, tra cui scrittori religiosi - sia cattolici, che protestanti - quali ad es. F. Von Spee, J. Schaller, A. Nicholas, J. Graefe e C. Tomasio<sup>17</sup>.

Nel fervore dei principi ideali pre - esitenzialisti di rispetto umano e giustizia sostanziale, contrari ad ogni opportunità pratica (e quindi alla politica legislativa) della prevaricazione, si oppugnarono, anche sul piano tecnico - giuridico, i postulati dogmatici della tesi sull'efficacia endoprocedimentale in giudizio di trattamenti degradanti delle parti.

---

<sup>17</sup> V.si G. DE RUGGIERO, *L'età dell'illuminismo*, Laterza, Bari, 1968, v. I, pp. 120 ss., che rassegna detti autori secondo le maggiori opere rispettive sul tema, intitolate *Cautio criminalis..* nel 1631, *Paradoxon de tortura in Christiana republica non exercenda* del 1657, *Si la torture est un moyen seur a vérifier les crimes secrets*, risalente al 1682, *Tribunal reformatum* già del 1624 e *De tortura ex foris Christianorum proscribenda*, sopravvenuto, infine, nel 1705.

Pur senza dare àdito, in sede istituzionale, alla subitanea riprovazione auspicata - *de jure condendo* - di regole giudiziarie mortificanti ogni dignità soggettiva, i nuovi indirizzi di pensiero recepirono le impellenti esigenze di totale riforma del settore, che sarebbe maturata nel secolo prossimo venturo<sup>18</sup>.

La solenne abolizione della tortura nel c.d. vecchio mondo intervenì con il determinante contributo illuminista, di cui sono emblematiche, sul tema, le irruenti polemiche di Voltaire, Diderot e Rousseau, le disamine caustiche compendiate in particolare ne *L'esprit de loi* (VI, 17) di Montesquieu e nel testo *Über die Abschaffung der Tortur* del consigliere imperiale austriaco Joseph von Sonnenfels.

Già dapprima, però, l'*opera omnia* di Cesare Beccaria *Dei delitti e delle pene* del 1764 si apprezza ancora massimamente rappresentativa della carica umanitaria ispiratrice del moderno diritto penale.

---

<sup>18</sup> Cfr. A.M.V. VALENTI, *La dignità umana quale diritto inviolabile dell'uomo*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1995, pp. 13 ss..

Ne scaturì ovunque una graduale dismissione delle degradanti figure legali di rito sinora esaminate, a principiarsi dal Regno di Federico II di Prussia tra il 1740 ed il 1754, poi negli Stati germanici di Baden, Mecklenburg, Brunswick e Sassonia, dal 1767 al 1772 - contemporaneamente a Polonia, Svizzera, Palatinato e Svezia - in Austria nel 1776 e Toscana, nel 1786, nonché a Venezia, nel 1787, sino a Napoli, nel 1789.

Nel medesimo anno, com'è noto, irruppe il travolgimento popolare della monarchia assolutista francese, sovvertendo il modello sociale ed economico che informava l'*ancien régime*, oltre all'intero ordine giuridico previgente.

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, licenziata dall'Assemblea Nazionale in data 26 agosto 1789, recitava letteralmente, all'art. 9: *"poiché ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge"*.

Siffatto principio garantista risulta ivi connesso, intrinsecamente, alla clausola generale di stretta legalità, che promana dal quel testo sia come postulato di libertà ed uguaglianza dei cittadini - sia in quanto esseri umani, che accorpatis nel vincolo solidaristico della fratellanza - ed al contempo, come corollario della netta tripartizione di poteri statuali e pubbliche funzioni correlate<sup>19</sup>.

Il catalogo di posizioni soggettive meritevoli di assoluta salvaguardia vi ripercorreva, d'altronde, in maniera pedissequa, la precedente Dichiarazione dei Diritti della Virginia del 1776, poi trasfusa nella Costituzione degli Stati Uniti d'America, emanata a Filadelfia il 17 settembre 1787<sup>20</sup>.

Detto statuto originario rappresenta il modello ideale delle cc.dd. grandi rivoluzioni liberal - costituzionali, scaturite dai mutamenti epocali del XVIII secolo.

---

<sup>19</sup> V.si F.P. CASAVOLA, *Dalla proprietà alla solidarietà. Appunti per alcune riflessioni in tema di diritti individuali e sociali*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 1993, 7, I, pp. 9 ss..

<sup>20</sup> Cfr. J.H. BURGERS, *The Road to San Francisco: The Revival of Human Rights Ideas in the Twentieth Century*, in *Human Rights Quarterly*, 1992, XIV, pp. 447 ss..

Ciò, da cui simili proclami recepiscono una basilare impostazione assiomatica gius - naturalista, erigendone i valori, nelle solenni formule enunciative, a massime direttrici politico - programmatiche e pretese civili incondizionate verso le pubbliche autorità.<sup>21</sup>

Il portato intellettuale dell'esperienza settecentesca fu poi divulgato, attraverso la vicenda imperiale napoleonica, nel territorio europeo continentale, dove si estese, oltre al modulo tecnico redazionale, l'autentica *ratio* della legiferazione repubblicana francese, ben oltre la stessa Restaurazione all'inizio del XIX secolo<sup>22</sup>.

Per tale via, il ricorso alla tortura fu espunto dai processi criminali anche in Olanda, Belgio,

---

<sup>21</sup> V.si G. PUGLIESE, *Appunti per una storia della protezione dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 619 ss..

<sup>22</sup> Cfr. F. DURANTE, M.F. GENNARELLI, *I diritti dell'uomo in Italia. L'applicazione della Dichiarazione universale nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 4 ss..

Piemonte, nei Ducati di Modena e Parma ed da ultimo, nello Stato pontificio<sup>23</sup>.

Già nella primigenia redazione liberale scaturita in Virginia, a San Francisco, dopo la Guerra di Indipendenza dal Regno Unito di Gran Bretagna, la sez. 8 stabiliva, tra l'altro, in ambito penale, che nessuno *"può essere costretto a dare prove contro se stesso.. parimenti, nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo giudizio dei suoi pari"*.

Alla disposizione ult. cit. si combinava quella immediatamente successiva, in virtù della quale *"nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né imporsi multe eccessive, né infliggersi punizioni crudeli od insolite"*.

L'originaria versione federativa della Costituzione americana è tuttora in vigore a decorrere dalla compiuta secessione coloniale rispetto all'egemonica madrepatria inglese, nazione, peraltro, promulgatrice

---

<sup>23</sup> V.si L. PANSOLLI, voce *Tortura*, in *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. Azara ed E. Eula, UTET, Torino, 1973, v. XIX, p. 424.

anzitempo della *Magna Charta libertatum*, già concessa (od *octroyee*, nella tradizione cui risale anche lo Statuto Albertino, secondo analoghe vicissitudini di concessione sovrana dopo gli ultimi moti borghesi del 1848 nell'Italia preunitaria) dal monarca Giovanni Senza Terra il 15.06.1215 nella prima di molteplici varianti, succedutesi a causa di ripetute abrogazioni pontificie avversative, iniziate con Papa Innocenzo III il successivo 24.08 del medesimo anno<sup>24</sup>.

Fino da allora veniva risolta in Inghilterra la problematica dominante fra XVIII e XIX secolo in tutta l'Europa continentale, anticipando di oltre dieci lustri le aspirazioni illuministiche volte ad un formale riconoscimento dei presidi garantisti universali.

Anche la Grande Carta (detta altrimenti) medioevale, dopo avere proibito, al par. 9, qualsiasi ripristino dell'antica *manus iniectio* romana, statuiva al succedaneo par. 39, con toni perentori: "*nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi*

---

<sup>24</sup> Cfr. M. DE SALVIA, *Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell'uomo*, CEDAM, Padova, 1991, pp. 14 ss..

*diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio".*

Tale era l'*habeas corpus* (dal nome, in inglese *wit*, dell'ordine di scarcerazione che i magistrati erano tenuti ad ingiungere, per iscritto, alle guardie del Regno, per indebite contravvenzioni a quel precetto) ovvero la libertà personale, di primaria importanza fra le guarentigie ottriate - vale a dire di elargizione reale, come accennato - nella monarchia parlamentare anglosassone<sup>25</sup>.

Occorre specificare come le inviolabili prerogative dei destinatari cc.dd. naturali (secondo una nota perifrasi di Santi Romano) dell'ordinamento giuridico - alle quali, nel complesso, si ascrive l'attuale divieto di tortura - manifestassero una originale formulazione in termini precipuamente negativi.

---

<sup>25</sup> V.si AA.VV., *I diritti dell'uomo*, a cura di I. e F. Dragostei, Marotta, Napoli, 1969, pp. 65 ss..

La rinomata metafora dello Stato di diritto, c.d. borghese o censitario (dalla classe sociale maggiormente propulsiva e beneficiaria, insieme, dei rivolgimenti occorsi dalla fine del Millesettecento) come mero Guardiano passivo delle franchigie individuali - costantemente all'erta per limitarsi a ripristinarle da altrui violazioni - rende immaginifica la minimale concezione interventista di allora, giocoforza incompatibile con il decentramento internazionale di tutela umanitaria dei giorni nostri<sup>26</sup>.

Si trattava, invero, di una ipotesi governativa - poi ripresa da Adam Smith nella teoria economica capitalista della mano invisibile<sup>27</sup> - per cui l'unica ingerenza consentita all'apparato burocratico pubblico, nella massima espansione degli affari privati, andrebbe ridotta al mantenimento delle rispettive autonomie e dell'ordine sociale, in ossequio ad una comune

---

<sup>26</sup> Cfr. P. DE STEFANI, F. LEITA, *La tutela giuridica internazionale dei diritti umani. Casi e materiali*, CEDAM, Padova, 1997, pp. 4 ss..

<sup>27</sup> V.si A. RONCAGLIA, *Lineamenti di economia politica*, Laterza, Bari, 1993, pp. 124 ss..

aspirazione dei popoli ad affrancarsi dalle trascorse oppressioni autoritative.

Una marcata apertura istituzionale verso contenuti positivi degli stessi diritti fondamentali ebbe luogo solo con i recenti sviluppi nazionali in senso democratico e pluralista<sup>28</sup>, nei modelli organizzatori di stato c.d. sociale o del *welfare*<sup>29</sup>.

Durante quest'ultima transizione, avvenuta nel corso del XIX secolo, refluirono gli indirizzi dogmatici e giurisprudenziali che durante l'Ottocento maturarono le premesse delle involuzioni autoritarie di alcuni Paesi tra le due Guerre Mondiali, cui sopravvenne una riconfigurazione anche normativa, in sede transfrontaliera ed interna<sup>30</sup>, sia delle legittime aspettative umane (*sub specie*, ad es., dell'indagato<sup>31</sup>) nonché, sulla falsariga di esse, della repressione -

---

<sup>28</sup> Cfr. R. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma, 1990, pp. 164 ss..

<sup>29</sup> V.si D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, trad. a cura di P. Ferretti, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 111 ss..

<sup>30</sup> Cfr. F. MATSCHER, *La tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo al livello nazionale ed internazionale*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 661 ss..

<sup>31</sup> V.si P.P. RIVELLO, voce *Persona sottoposta alle indagini*, in *Digesto delle discipline penali*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 553 ss..

anche preventiva<sup>32</sup> - di trattamenti degradanti nel periodo storico contemporaneo.

---

<sup>32</sup> Cfr. H.J. MORGENTHAU, *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*, McGraw-Hill, New York, 1993, pp. 6 ss..

## **5. Problematiche implicazioni di filosofia del diritto.**

Il riepilogo evolutivo e comparatistico (secondo una nota formula ermeneutica inglese, per cui *comparison involves history*) delle vicissitudini precorse al formale ripudio della tortura negli Stati nord - occidentali del pianeta, svela una lungimiranza filosofico - giuridica degna di nota riflessiva.

Come premessa metodologica di approccio argomentativo, valga stigmatizzare da subito un inammissibile disvalore antiumanitario tradito *in fieri* da ogni scelta di pratica (in)opportunità - ovvero politico - legislativa - che avalli, in qualsiasi modo, disumane pratiche autoritative.

Ciò, sotto un duplice profilo di rilevanza antiggiuridica e civile riprovazione della tortura in ogni sua forma, sia essa rivolta a coartare dichiarazioni di scienza, testimoniali o confessorie -

in sede investigativa o di fase istruttoria endoprocessuale - oppure intesa quale modalità di espiazione in ambito esecutivo - penale.

In ambedue le prospettive finalistiche appena distinte (come si vedrà, in dettaglio, ai capitoli che seguono) ne emerge all'evidenza l'antinomia irrimediabile rispetto all'ordine pubblico c.d. interno e sovranazionale.

Una rigorosa interpretazione legale non consente, tuttavia, di prescindere, nella disamina di fattispecie astratte, anche dai dati cc.dd. materiali in cui si sviluppa il diritto oggettivo.

Occorre al riguardo sostanzialmente adottare, per sommi capi, un criterio analitico ricognitivo della inscindibile cointeressenza tra effettività ed ordinamento.

Quest'ultimo, nei sistemi cc.dd. di *civil law* - come quello italiano, ad es. - assume la forma scritta della positività, in cui è sancita *expressis verbis* la salvaguardia della personalità individuale; mentre nei Paesi a c.d. *common law*, di derivazione anglofona,

simile tutela muove dalla forza vincolante consuetudinaria e dei precedenti giurisprudenziali.

Prima di avanzare qualunque ipotesi ricostruttiva di stampo gradualista del fenomeno in commento, deducendo subalterne istanze amministrative e giurisdizionali di sorta dalla verticistica azione normativa (di cui le prime ottemperino all'esecuzione) attraverso la scalare architettura kelseniana e della scuola viennese della c.d. *Stufenbau der Grundordnung*<sup>33</sup> - bisogna dunque arguirne il contesto reale di inserimento.

L'elaborazione delle libertà fondamentali - anche nella *regulation* comunitaria, cui è dedicata la presente ricerca - evolse, tramite la controversia sul metodo di esegesi tra i principali orientamenti speculativi di fine secondo millennio, quello idealista o razionalismo e l'empirico, detto altrimenti materialismo ed ai quali si ascrivono le rispettive correnti dottrinali della *juris prudentia* di origine

---

<sup>33</sup> V.si H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. a cura di G. Losano, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 22 ss..

germanica, cc.dd. dei concetti e degli interessi (o *Begriffs - ed Interessen - Jurisprudenz*)<sup>34</sup>.

Quest'ultima, scaturita dalla moderna revisione storicistica e marxista del positivismo giuridico, rinnova tuttora in sé il monito classico *ubi societas, ibi jus*, recuperando al procedimento inferenziale sulle disposizioni normative la vocazione politica - da sempre acquisita - della natura umana.

Una simile impronta valutativa socio - economica si rinviene emblematicamente nella polemica teoretica di Kierkegaard, avverso il concetto di dovere - quale scaturisca dall'imperativo categorico astratto kantiano<sup>35</sup> - mentre egli ascrive una giusta ottemperanza di contegni obbligatori ad un sentimento pragmatico di amicizia, anticipando notevolmente il pensiero esistenzialista che vanta il massimo sviluppo, nel nostro Paese, durante il secolo appena trascorso<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Cfr. G. FASSO', *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, agg. a cura di C. Taralli, G. Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 50 ss..

<sup>35</sup> V.si G. DE RUGGIERO, *Da Vico a Kant*, Laterza, Bari, 1971, pp. 138 ss..

<sup>36</sup> Cfr. S. KIERKEGAARD, *Aut - Aut*, trad. a cura di G. Montanari, W. Gulbrandsen, F. Cantoni, Feltrinelli, Milano, 1964, pp. 25 ss..

Nondimeno, il massimo idealista tedesco aveva dapprima ravvisato in maniera esplicita la tendenziale globalizzazione dei nostri giorni in materia di libertà umane e rispetto della persona, scandendone i presumibili stadi di avanzamento fino alla puntuale realizzazione, in merito, di un comune diritto pubblico internazionale<sup>37</sup>.

Ci si domanda pertanto (ed in modo non del tutto retorico) a che paradigma esplicativo imputare, oggi, il divieto di torture e con quale *ratio* giustificatrice individuare una sua uniforme cogenza dipendente - o meno - dalla *littera legis* che lo prescrive.

Ricorrendo peculiari aspetti nel ragionamento, sembra il caso di menzionare almeno i riflessi utilitaristi della coesione tra individui, società e sistemi normativi - offerti da Bentham nell'auspicata ottimizzazione distributiva delle ricchezza -<sup>38</sup> e la polemica romantica di Savigny sulla necessaria

---

<sup>37</sup> V.si I. KANT, *Critica della ragion pura*, trad. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari, 1971, v. I, pp. 93 ss..

<sup>38</sup> Cfr. G. BENTHAM, *An introduction to the principles of morals and legislation*, John Boring, London, 1838, v. I, pp. 12 ss..

codificazione, in Germania, per mantenere l'effettività del sistema<sup>39</sup>.

Tanto proponeva una concezione dinamica del diritto, in rapporto simbiotico con il popolo *uti consortium*, da un canto - immedesimandosi, poi, nel transitorio passaggio dello spirito dialettico hegeliano assoluto, o *Volksgeist*, tra le compagini nazionali<sup>40</sup> - e dell'individuo entro quest'ultimo, dall'altro.

Tale interazione continua venne assunta, da ultimo, anche nella meccanicistica ineluttabilità degli eventi storici, propugnata dalla tesi evolucionista darwiniana<sup>41</sup>.

In quanto essenzialmente negatoria del libero arbitrio, in grado di sopraffare gli istinti animaleschi dei singoli e collettivi - fino a convenire su di un nichilistico degrado del genere umano, secondo

---

<sup>39</sup> V.si F.C. VON SAVIGNY, F. THIBAUT, *La polemica sulla codificazione. La necessità di un diritto civile generale per la Germania. La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, trad. a cura di S. Martini, Novene, Napoli, 1982, pp. 8 ss..

<sup>40</sup> Cfr. G. DE RUGGIERO, *Hegel*, Laterza, Bari, 1968, pp. 145 ss..

<sup>41</sup> V.si C. DARWIN, *L'origine dell'uomo*, trad. a cura di F. Pagano, Editori Riuniti, Roma, 1971, pp. 154 ss..

Nietzsche, ad *homini lupi*, come già per Hobbes - quest'ultima dottrina fu anche ispiratrice delle ideologie razziste antesignane, tra l'altro, dell'olocausto ebraico<sup>42</sup>.

Dal sommario tracciato della parabola filosofica descritta, in breve sintesi, lungo i decorsi ciclici della nostra civiltà, risultava quindi prospettarsi, *in nuce*, nell'Europa di inizio XX secolo, una variante morale a copertura ideologica di un imminente regresso delle condizioni di vita verso barbarie medioevali, in cui l'eccezionalità di regimi totalitari e frangenti bellici avrebbe *prima facie* legittimato, ancora, teoria e pratica della tortura.

## CAPITOLO II.

### INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 04.11.1950) NEL CONTESTO TRANSFRONTALIERO E NAZIONALE.

---

<sup>42</sup> Cfr. E. MORONI, *Nietzsche e la giustizia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1976, 53, II, pp. 139 ss..

1. Ordinamento internazionale e comunitario vigente *in  
subiecta materia.*

La scienza giuridica del settore rileva particolari concause determinanti una internalizzazione della disciplina di salvaguardia dei diritti personalissimi - ed un processo di c.d. umanizzazione del sistema criminale (anche) transfrontaliero - nelle risapute vicende, perlopiù drammatiche, avvenute durante il Secondo Conflitto Mondiale<sup>43</sup>.

Tra queste ultime, in particolare, si evidenziano l'affermazione delle ideologie di razza, il compimento degli stermini di massa e proprio la reviviscenza di trattamenti punitivi ed inquisitori degradanti - culminati nell'esperienza macroscopica dei campi di concentramento - nonché la generale crisi economica postbellica e l'aggregazione di classe (nella specie, fra i meno abbienti) seguite alla c.d. rivoluzione industriale ed all'urbanizzazione proletaria.

Già dal principio del XX secolo vennero conclusi trattati interstatali a salvaguardia di qualificate minoranze rappresentative, con meri effetti giuridici - cc.dd. orizzontali - però, tra i soli governi aderenti

---

<sup>43</sup> V.si F. DEAN, *Lezioni di diritto penale e procedura penale internazionale*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1996, pp. 5 ss..

e non già di diretta forza precettiva (nel senso definito verticale) a favore di individui.

Alle singole persone era originariamente attribuita, nella prassi convenzionale dell'epoca, una marginale legittimazione attiva a sollevare petizioni (prettamente gerarchico - amministrative, ma non contenziose) dinanzi agli organi di controllo della - principale promotrice - Società delle Nazioni.

Analoga forma mediata di tutela esponenziale refluita - per categorie sociali ritenute meritevoli nel contesto cosmopolita - da un regime fiduciario di pubblici mandati, conferiti dallo stesso ente ultraterritoriale (come in séguito dall'O.N.U.) a determinati esecutivi sovrani<sup>44</sup>.

Appare comunque palese come, inizialmente, non si trattasse di diritti soggettivi perfetti - azionabili, per definizione, in sede giurisdizionale - ma piuttosto di situazioni giuridiche assimilabili ad interessi legittimi, malgrado l'interlocutore autoritativo sovranazionale di riferimento.

---

<sup>44</sup> Cfr. M.R. SAULLE, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, ESI, Napoli, 1999, pp. 10 ss..

Tale assetto rimase in vigore, durante il periodo succeduto alla Grande Guerra, sino al culmine della Seconda, dal cui epilogo catastrofico qualunque ordine ne venne irrimediabilmente soverchiato.

Subito dopo le condanne irrogate dai Tribunali militari di Norimberga e Tokio, nel 1945 e '46, a plurimi e nuovi titoli delittuosi (eccezionalmente retroattivi) internazionali, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo consacrò *ex novo* la rassegna di libertà fondamentali enucleata nel 1776 dalla Carta della Virginia, integrandone lo spettro enunciativo e di efficacia (di cui *supra*, al par. 4 del cap. I)<sup>45</sup>.

Il testo ne venne deliberato con risoluzione n. 217-III dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con sede a New York, il 10.12.1948 (a distanza un anno dalla proclamazione della Costituzione della Repubblica Italiana, in data 27.12.1947 e sulla quale si rinvia al par. 3 di questo cap.) con ordine al Segretario Generale di divulgarne ampiamente i contenuti,

---

<sup>45</sup> V.si F. LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 385 ss..

attraverso in pubblicazioni nei cinque idiomi ufficiali dell'Organizzazione - cinese, francese, inglese, russo e spagnolo - ed in quante lingue possibili, con ogni mezzo a disposizione.

Mentre il Patto di Londra del 1918, istitutivo della Società delle Nazioni - e già recante, quale onere preclusivo di ammissibilità, al suo interno, la ratifica del catalogo universale post-rivoluzionario del 1789 - enucleava, come i passati proclami, soltanto norme interdittive o repressive, la solenne redazione sopravvenuta nel 1948 rappresenta, invece, il primo esperimento compilatorio in positivo di molteplici garanzie esistenziali<sup>46</sup>.

L'art. 5, nella traduzione approvata dal Governo italiano, stabiliva *pro futuro* che "*nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti*".

La Dichiarazione - ed in seno alla medesima, il principio in disamina - assurge tutt'oggi a generale

---

<sup>46</sup> Cfr. AA.VV., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'applicazione giurisprudenziale italiana*, a cura di G. Biscottini, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 49 ss..

modello direttivo nella successiva profusione pattizia internazionale, divenuta, col tempo, *jus speciale* nel raccordo a quella fonte ispiratrice di primaria cognizione<sup>47</sup>.

Un'impostazione del tutto analoga, a titolo esemplificativo, ne veniva infatti riproposta anche in Medio Oriente - per brevi accenni, con la Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo del 1981<sup>48</sup>, la Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam del 1990<sup>49</sup> e la Carta araba dei diritti umani del 1994<sup>50</sup> - nonché nel c.d. vecchio continente, con la Carta africana dei diritti umani e dei popoli<sup>51</sup>, la quale sancisce, a propria volta, all'art. 5, che

---

<sup>47</sup> V.si le pubblicazioni digitali via *internet*, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, a cura di K. CANESTRINI, *Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale*, 20.11.2001, ID, *Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria*, 09.12.2001, C. FIORAVANTI, *Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, 17.12.2001, ID, *Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con gli obblighi internazionali?*, 14.09.2002 ed ancora ID, *Lotta al terrorismo e Convenzione contro la tortura*, 29.02.2004.

<sup>48</sup> Estesa dal Consiglio Islamico d'Europa, apparato non governativo corrente a Londra.

<sup>49</sup> Adottata con risoluzione n. 49/19-P dalla XIX Conferenza Islamica dei Ministri degli Affari Esteri.

<sup>50</sup> Assunta con deliberazione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati arabi.

<sup>51</sup> Approvata il 27.06.1981 a Banjul, in Gambia, dai Paesi membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

*"ciascun individuo deve avere il diritto al rispetto della sua dignità in quanto essere umano ed al riconoscimento del suo status legale. Tutte le forme di prevaricazione e mortificazione dell'uomo e particolarmente la schiavitù e la sua tratta, la tortura, le perne ed i trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dovranno essere proibite".*

Allo scopo, dal 1987 opera sul bacino mediterraneo - in due ordinarie sessioni annuali della durata di quindici giorni ed occasionali convocazioni a richiesta - un organo appositamente istituito, formato di undici esperti indipendenti, con funzioni promozionali e di vigilanza secondo un duplice modulo di procedura<sup>52</sup>.

Gli Stati ratificanti l'intesa vi si obbligavano a sottomettere in quella sede un rapporto biennale sullo stato di salvaguardia delle basilari libertà personali riconosciute dalla Carta ed alle relative misure di attuazione in corso; alla medesima Commissione africana

---

<sup>52</sup> Cfr. F. AMAR, H.P. GASSER, *La contribución del Comité internacional de la Cruz Roja a la lucha contra la tortura. Las visitas del CICR a las personas privadas de libertad en situación de disturbios y tensiones interiores: objetivos y métodos*, in *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1989, 91, pp. 28 ss..

dei diritti umani e dei popoli, inoltre, veniva attribuita potestà cognitoria in merito a denunce di violazioni - sia pubbliche, che private - dello stesso accordo, passibili, tuttavia, di esitare in raccomandazioni collegiali (com'è noto) tipicamente non vincolanti.

In effetti, solo di recente la Commissione ha iniziato a valorizzare le sue prerogative, avendo dichiarato inammissibili tutti gli esposti presentati sino al 1992, mentre di seguito ha esaminato settantanove casi, pervenuti a giudizio di merito in ventotto occasioni.

Negli ultimi anni, l'ente ha dato inoltre attuazione all'art. 46 del proprio trattato istitutivo, che gli conferisce incisive potestà di investigazione, con la nomina di Relatori Speciali allo scopo di accertare possibili violazioni di diritti umani, anche conducendo missioni *in loco* tra le parti contraenti.

Nondimeno, ai sensi dell'art. 59 del patto stesso, ogni misura prescritte dall'istituzione ha carattere strettamente confidenziale, salvo che L'Assemblea dei

Capi di Stato e di Governo della Organizzazione dell'Unità Africana non decida altrimenti.

Nell'emisfero settentrionale, al contempo, si apprezzano ulteriormente propulsivi, nello sviluppo democratico e pluralista dei cc.dd. *standards* valutativi basilari di vita tra i popoli, i Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, nonché su quelli civili e politici, varati ambedue dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, il 16.12.1966 ed entrati in vigore circa dieci anni dopo<sup>53</sup>.

Il primo, maturato negli intendimenti dichiarativi sotto la preponderante influenza socialista, sancisce all'art. 4 un rigoroso principio di legalità per le limitazioni normative interne all'osservanza delle garanzie soggettive che pone, tra cui, *in medias res*,

---

<sup>53</sup> V.si P. VILLETORTE, *Mémoire sur les conditions techniques d'application par les forces de police d'une convention protégeant les personnes en cas de troubles intérieurs*, in *Revue International de la Croix Rouge*, 1957, pp. 355 ss..

di godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale, giusto il successivo art. 12<sup>54</sup>.

Una direttrice aggiuntiva in ossequio a tale impegno di legislazione prevede, allo stesso disposto citato da ultimo, una clausola generale di compatibilità oggettiva delle medesime restrizioni statali, apportabili alle libertà ivi rassegnate, con la loro intrinseca natura ed al fine ultimo di promuovere comunque il benessere generale.

Meritevole di menzione sembra il criterio ermeneutico autentico impresso all'esecuzione dell'accordo dall'art. 5, nel senso letterale che il relativo testo, nel dubbio, debba interpretarsi in modo da *"non... implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è (qui, ndr.) previsto"*.

---

<sup>54</sup> Cfr. J. SPJUT, *Torture under the European Convention on Human Rights*, in *American Journal of International Law*, 1979, pp. 267 ss..

A norma degli artt. 16 e ss., un sistema di vigilanza e coordinamento affatto analogo a quanto appena descritto in merito alla Carta africana (mutuatane in maniera pressoché pedissequa) fa capo al Segretario Generale ed al Consiglio economico e sociale dell'O.N.U..

Un impianto costitutivo e regolamentare del tutto simmetrico presentano anche le libertà civili e politiche, ascritte in capo all'essere umano dall'altro accordo internazionale in commento, invalso, piuttosto, sotto l'egida dei Paesi che allora gravitavano nell'area del Patto Atlantico.

Esso stabilisce segnatamente, all'art. 7, che *"nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico"*.

Il dispositivo combinato a mente dell'art. 10 - dopo le solenni enunciative interpostevi, rispettivamente agli artt. 8 e 9, del divieto di

riduzione in schiavitù e del principio di libertà personale - declina per la prima volta, in termini analitici, il contenuto processuale e di esecuzione penale di quel postulato interdittivo davvero assoluto<sup>55</sup>.

Al 1° alinea si ordina, infatti, che *"qualsiasi individuo privato della... libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana"*.

Nel seguente capoverso è prescritto, *sub lett. a)*, che *"gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate"*, mentre alla *lett. b)* si esige che *"gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile"*, conformemente allo spirito della Convenzione sui diritti dei bambini firmata a New York il 20.11.1989, già nel solco della tradizione

---

<sup>55</sup> V.si H. HAUG, *Instrumentos de derecho internacional público para luchar contra la tortura*, in *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1989, 91, pp. 9 ss..

instaurata dalle Dichiarazione dei diritti del fanciullo di Ginevra del 1924 e dell'O.N.U. del 1959, specificamente ribadita agli artt. 23 e 24 dell'intesa in discorso ed all'art. 10 di quella recante le aspirazioni economiche, sociali e culturali anzidette<sup>56</sup>.

Il comma III e l'ultimo della notazione esaminata puntualizza che *"il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico"*.

Una norma di chiusura sistematica, all'art. 4, dispensa, peraltro, il solo art. 7 dalla provvisoria sospensione delle garanzie enumerate nel catalogo convenzionale, cui sono facoltizzati gli ordinamenti membri in tassative contingenze straordinarie.

---

<sup>56</sup> Cfr. G. SPERDUTI, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da F. Calasso, Giuffrè, Varese, 1964, v. XII, pp. 807 ss..

Peculiari competenze tecniche nei risvolti operativi endoprocedimentali dei due trattati assolvono, infine, altrettanti Comitati dei diritti dell'uomo, organici alla rappresentativa compagine del Palazzo di vetro.

Dall'identica matrice di profusione normativa sovranazionale, vanno conclusivamente ricordate numerose stipulazioni aggiuntive - concernenti problematiche affini e complementari all'oggetto di indagine - come il Trattato per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, la Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e quelle contestuali per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, per il trattamento dei prigionieri di guerra e per la protezione dei civili in tempo di guerra, nonché i Patti sullo *status* di rifugiato del 1950, su quello di apolide e sulla riduzione dei relativi casi, ambedue del 1954, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione

razziale del 1966, il primo Protocollo facoltativo accluso al Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel 1966 ed il secondo, del 1989, per l'abolizione della pena di morte, le Dichiarazioni sull'eliminazione di ogni forma discriminatoria nei confronti della donna del 1979 - con Protocollo opzionale *in addendum* del 1999 - e di intolleranza basata sulla religione o le credenze del 1981, sul diritto allo sviluppo del 1986, sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei componenti le loro famiglie del 1990, sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche del 1992, sull'abolizione della violenza contro le donne del 1993, sui diritti e le responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società per promuovere e salvaguardare i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali del 1998 e ancora, i Protocolli eventualmente integrativi sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 2000 e sulla tratta

dei bambini, la prostituzione dei minori e la pornografia infantile del 2000.

Di estremo interesse risulta la Convenzione O.N.U. contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1979, estesa sulla falsariga dei fondamentali testi appena illustrati ed istitutiva di un ennesimo Comitato internazionale *ad hoc*, oltreché anticipatrice, in sede comunitaria, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, conclusa a Strasburgo fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 26.11.1987, convenendosi quanto segue<sup>57</sup>.

All'art. 1 è istituito un Comitato europeo di prevenzione del fenomeno stigmatizzato, con l'incarico di verificare - per mezzo di sopralluoghi autorizzati dai contraenti, ex artt. 2 e 3 - il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione in ottemperanza dell'accordo.

---

<sup>57</sup> V.si M. O'BOYLE, *Torture and emergency powers under European Convention on Human Rights : Ireland v. U.K.*, in *American Journal of International Law*, 1977, 71, IV, pp. 674 ss..

Ai sensi dell'art. 4, detto organismo si compone di un numero di membri eguale alle parti - i quali vi partecipano a titolo individuale, indipendente ed imparziale nell'esercizio del loro mandato - scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo od in possesso di esperienza professionale nei settori di applicazione del patto.

Giusto il seguente art. 5, essi vengono eletti per un periodo di quattro anni, rinnovabile due volte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall'interno Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva; in quest'ultimo collettivo, la delegazione nazionale di ciascun Paese presenta all'uopo tre candidati, almeno due dei quali della sua nazionalità.

La relativa procedura di funzionamento è disciplinata agli effetti dell'art. 10, per cui ad ogni sopralluogo - previa denuncia pubblica o privata - l'ente collegiale elabora un rapporto sui fatti

constatati nell'occasione, tenendo conto di ogni rilievo eventualmente addotto dagli interessati anche a sommarie informazioni e formulando (invariabilmente) raccomandazioni del caso.

In mero subordine, laddove il Governo locale non cooperi o si rifiuti di conformarsi a quei provvedimenti, il Comitato può decidere - a maggioranza di due terzi dei suoi componenti - di effettuare una dichiarazione pubblica in proposito.

In forza dell'art. 12, con scadenza annuale, l'istituzione sottomette al Comitato dei Ministri - secondo i consueti criteri di stretto riserbo, di cui agli artt. 11 e 13 - un rapporto generale sulle attività svolte, da inoltrarsi poi all'Assemblea Consultiva (ed alle Nazioni estranee al Consiglio d'Europa, ma parti dell'intesa) per venire, infine, pubblicato.

L'art. 17 statuisce espressamente che l'intera Convenzione, derogabile soltanto *in melius* (con riguardo alle libertà personali ivi garantite) nella fase di ratifica - che non ammette riserve, preso atto

dell'art. 21 in epilogo - debba intendersi suscettibile di esegesi rigidamente applicativa e non certo derogatoria ai propri dettami sostanziali.

Senonché, ai dati normativi di *regulation* transfrontaliera del fenomeno, difetta una qualsiasi configurazione in positivo della sintesi verbale di tortura, pena e trattamento inumani o degradanti (sulla quale *infra*, al par. 3 di codesto cap.) che assurge ad oggetto del solenne divieto di cui all'art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Roma, in data 04.11.1950.

**2. Art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 04.11.1950) e sua generale portata cogente nella Repubblica italiana.**

Tra le principali iniziative per l'attuazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo assunta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948 (di cui *supra*, al par. 1 del presente cap.) in data 04.11.1950 venne sottoscritta a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, integrata poi da Protocolli addizionali firmati a Parigi il 20.03.1952, a Strasburgo il 16.09.1963, il 28.04.1983 ed il 22.11.1984<sup>58</sup>.

Essa anticipava con ampio margine il vertice comunitario tenutosi a Nizza dal 07 al 09.12.2000 ed esitato nel progetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che si articola strutturalmente in un Preambolo e 54 disposizioni, divise in sette Capi, a sostanziale copertura di garanzia dell'insieme dei diritti personalissimi, politici, sociali, civili ed economici *aliunde* già

---

<sup>58</sup> Cfr. AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 50 anni d'esperienza. Gli attori e i protagonisti della Convenzione: il passato, l'avvenire, a cura di C. Zanghi e K. Vasak, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 22 ss..

enucleati, ma qui recanti, in apertura, l'affermazione centrale della dignità umana, ex art. 1 e ribadendo, a norma dei successivi artt. 4 e 5, la proibizione della tortura e di pene degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Per quanto concerne il primo accordo citato, occorre preliminarmente anticipare come si tratti di un negozio pubblico multilaterale propugnato dal Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale con sede a Strasburgo ed affatto distinta, per attività e parziale composizione, dalle istituzioni *stricto sensu* comunitarie e dell'Unione Europea<sup>59</sup>.

Esso attende alla cooperazione giuridica tra gli Stati del nostro continente che ne partecipano, come l'Italia, promuovendovi in modo specifico la tutela umanitaria, secondo un'impronta teleologica di uniforme globalizzazione auspicata nello steso Preambolo dell'intesa<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> V.si P. PITTARO, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Giustizia penale e problemi internazionali, collana diretta da M. Pisani, Giuffrè, Milano, v. VI, 2000, pp. 4 ss..

<sup>60</sup> Cfr. G. TESAURO, *Diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2001, pp. 23 ss..

Si riafferma, secondo tale *voluntas promulgativa*, letteralmente, un *"profondo attaccamento alle... libertà fondamentali che costituiscono le basi medesime della giustizia e della pace nel mondo ed il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo"*, dichiarandosi le parti stipulatici *"risolute, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune d'ideali e di tradizioni politiche, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti affermati nella dichiarazione universale"*.

Il principio secondo il quale *"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*, di cui all'art. 3, segue la solenne clausola generale di rispetto dei diritti universali enunciata in esordio, all'art. 1 ed è paradigmaticamente frapposto (nel merito *infra*, al

prossimo par.) alla consacrazione dell'aspettativa individuale alla vita dell'art. 2 ed al perentorio divieto, all'art. 4, della riduzione in schiavitù e di lavoro forzato<sup>61</sup>.

Nello stesso Titolo I viene quindi ricatalogata una gamma peculiare di posizioni giuridiche fondamentali, inerenti a libertà e sicurezza individuali (art. 5) equità processuale (art. 6) legalità penale (art. 7) rispetto della vita privata e familiare (art. 8) libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9) espressione (art. 10) riunione ed associazione (art. 11) diritto al matrimonio (art. 12) e divieto di discriminazione (art. 14).

L'art. 15, nel disciplinare deroghe alla vigenza di tali situazioni esistenziali in casi straordinari, esclude da simili ipotesi la messa al bando delle torture e della servitù.

Essenziali regole interpretative autentiche stigmatizzano *ex novo* qualsiasi abuso emulativo (art. 17) ed ogni strumentalizzazione finalistica atipica

---

<sup>61</sup> V.si AA.VV., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Gerin, CEDAM, Padova, 1991, pp. 45 ss..

(art. 18) delle facoltà in rassegna, preordinate in modo necessario all'esclusiva realizzazione compiutamente soddisfattoria della personalità umana, in privato e nella vita relazionale.

L'art. 13, rubricato ad un *"ricorso effettivo"*, prelude al Titolo II della estensione promulgativa e ne caratterizza l'immanente *ratio* di operatività pragmatica, stabilendo che *"ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali"*<sup>62</sup>.

Ciò che caratterizza sia l'assetto statico - definitorio come la dinamica applicativa dell'accordo, invero, appare una marcata propensione empirica della stessa.

---

<sup>62</sup> Cfr. AA.VV., *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di V. Grementieri, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 27 ss..

Tanto sembra emergere all'evidenza dalla tecnica redazionale maggiormente analitica delle figure astratte, nonché dalla complessa struttura di rito che presiede alla loro imperativa esecuzione attraverso le neoistituite Commissione e Corte Europee dei Diritti dell'Uomo, di cui agli 19 ss. del testo pattizio, anteposti alle norme attuative e transitorie di epilogo, incentrate su facoltà di indagini preventive del Segretario Generale del Consiglio d'Europa (art. 52) e questioni di raccordo istituzionale al medesimo apparato (art. 54) e modalità di ratifiche territoriali (artt. da 56 a 59 ed ult.) con rinuncia ad una diversa regolamentazione della materia, riserva di pregiudizialità ermeneutica convenzionale a favore dell'apposito Organo giudiziario transfrontaliero, negli ordinamenti locali (art. 55) e salvezza, comunque, dei diritti inviolabili universalmente riconosciuti (art. 53).

Prima di esaminare in dettaglio le implicazioni procedurali immediate e riflesse della fonte di cognizione appena descritta (*infra*, al par. che segue

ed al cap. III) si impongono brevi cenni di riepilogo in ordine all'efficacia giuridica di cosiffatti provvedimenti internazionali nel nostro Paese<sup>63</sup>.

Essi refluiscono in diritto oggettivo italiano, com'è noto, secondo un duplice modulo di adattamento interno all'ordine sovrastatale, che si evince dagli artt. 10, co. I e 11, Cost.<sup>64</sup>.

Il c.d. sistema di adeguamento generale o mediante rinvio, sancito dalla prima disposizione cit. - e secondo la quale "*l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute*" - si riferisce alle consuetudini, primaria fonte di produzione normativa extraterritoriale (senza occorrenza di alcun formale recepimento legislativo endogeno, in quanto direttamente applicabili, o c.d. *self - executing*) comunemente subordinata alla sola Carta fondamentale

---

<sup>63</sup> V.si V. STARACE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Levante, Bari, 1992, pp. 15 ss..

<sup>64</sup> Cfr. A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Novene, Napoli, 1980, pp. 23 ss..

nell'assetto gerarchico delle istituzioni repubblicane<sup>65</sup>.

Vi segue, in via gradata, il diritto negoziale dei trattati, con forza normalmente paritetica (salvo che si configuri come *jus speciale* derogatorio rispetto al precedente) alla stessa legislazione ordinaria statale, per il cui tramite esso viene ratificato - per criterio c.d. speciale od ordinario - in forma espressa, con l'ordine apposito di esecuzione, o recepito implicitamente, riformulandosene i contenuti precettivi e sanzionatori, in ossequio all'altra previsione summenzionata - per cui "*l'Italia... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*" -<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> V.si G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale*, in *Giustizia penale e problemi internazionali*, collana diretta da M. Pisani, Giuffrè, Milano, v. III, 1989, pp. 129 ss..

<sup>66</sup> Cfr. E.A. RAFFAELLI, *Il primato del diritto comunitario sul diritto interno. I rapporti tra norme comunitarie e norme degli Stati membri nella prospettiva della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte Costituzionale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona

Quest'ultimo metodo ha connotato anche l'esplicita e completa attuazione dell'intesa in narrativa, prevista con l. 04 agosto 1955, n. 848.

Preso atto della variegata forza cogente che manifesta *in nuce* il particolare divieto di tortura, pena e trattamento inumani o degradanti, così trasfuso nell'ordinamento statale, sembra opportuno provare a qualificarne il significato imperativo propriamente recepito *ab extrinseco* dal sistema internazionale - non altrimenti specifico, sul punto, in difetto di positive regole definitorie *ad hoc* anche interne<sup>67</sup> - e la sua portata effettiva tra i consociati, riprendendo pertanto il *trait d'union* della trattazione poc'anzi sospesa (*supra*, in conclusione al par. precedente).

**3. Definizione esegetica positiva e *ratio legis* del divieto di tortura, pena e trattamento inumani o degradanti, in combinato disposto analogico alla**

---

commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 169 ss..

<sup>67</sup> V.si M. DELMAS-MARTY, *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo. Ragion di Stato e diritti umani nel sistema della Convenzione europea*, CEDAM, Padova, 1994, pp. 165 ss..

**riduzione in schiavitù, per teoria generale  
criminalistica costituzionalmente orientata.**

A questo punto, sia consentito ulteriormente rinviare (*infra*, ai successivi capp.) una disamina segnatamente ricognitiva di applicazioni giurisprudenziali e tesi dogmatiche concernenti l'art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per avanzare una riconfigurazione propositiva della fattispecie con qualche auspicabile spunto di originalità.

Ravvisando una interconnessione sistematica con altro tema di comuni matrice storica ed ispirazione esistenziale, nella contemporanea rilevanza interna e sovranazionale - già oggetto di recente riforma e maggiore divulgazione tanto operativa, come nella trattazione scientifica e finanche di attualità cronachistica - sembra fruibile, nel merito, una succinta digressione di raccordo sistematico.

Ciò - resta inteso - con l'intendimento tecnico di estrapolarne, dall'esperienza teorica e pratica in

ultimo maturata sull'argomento, generali parametri di esegesi in grado di rendere meglio ostensibile il contenuto finale di questa ricerca, ovvero il significato proprio ed attualizzato di tortura, pena e trattamento inumani o degradanti.

Nel corso della presente esposizione si è denotato un continuo accostamento, già sul piano letterale - compilativo delle fonti di cognizione giuridica sinora descritte - palesemente consimili *in subiecta materia* - tra la suddetta problematica di indagine ed il fenomeno della riduzione in schiavitù, suscettibile di rivelare (con gli opportuni *distinguo*) analogie interpretative altamente paradigmatiche nel confronto.

Da tempo all'attenzione della comunità internazionale, la c.d. tratta di persone costituisce, insieme alla tortura, un'altra forma di estrema mortificazione per antonomasia dei diritti inviolabili dell'uomo.

L'esigenza di contrastarne presupposti e conseguenze viene da sempre avvertita come un'autentica priorità<sup>68</sup>.

In tal senso, dopo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transfrontaliera, sottoscritta nella Conferenza internazionale di Palermo del 12.12.2000 unitamente a due Protocolli supplementari, muove la l. 11 agosto 2003, n. 228 che - nel tentativo di sopperire alla scarsa tipicità della pregressa disciplina interna<sup>69</sup>, che ne ingenerava reale desuetudine applicativa - ha introdotto una regolamentazione organica della materia.

Cosicché, alla riduzione in schiavitù viene oggi rubricata, ex art. 600, c.p., una norma penale primaria dai contenuti ben più definiti, per significato e finalità (anche rispetto ai contorni dell'art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

---

<sup>68</sup> Cfr. E. ROSI, *La tratta degli esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 1989 ss..

<sup>69</sup> V.si F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2002, *Parte speciale*, v. I, pp. 170 ss.; G. MAZZI, *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 494 ss. e F. VIGANO', *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale*, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3115 ss..

dell'uomo e delle libertà fondamentali) dirimendo le controversie insorte sotto la precedente disposizione, oggetto di eterogenee censure per insufficiente tassatività<sup>70</sup>.

Quest'ultima, caratteristica non dispensabile dell'incriminazione, è un corollario dei principi di precisione e determinatezza ed impone un assoluto divieto - rispettivamente, per il Legislatore e l'operatore giuridico - di estendere le figure criminose oltre i casi espressamente previsti<sup>71</sup>.

Ciò, non soltanto ad ipotesi del tutto eterogenee rispetto a quelle contemplate dalla legge, ma anche a fattispecie simili che, nonostante l'*eadem ratio* sottese, esulino dall'ambito compilatorio di pertinenza.

Tanto preclude, altresì, la formulazione di ipotesi delittuose cc.dd. ad analogia esplicita, ovvero contenenti, dopo la descrizione fattuale astratta,

---

<sup>70</sup> Cfr. G. FIANDACA, G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli, 2002, pp. 71 ss..

<sup>71</sup> V.si G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 167 ss..

formule di ulteriore estensione sanzionatoria *in malam partem* del tipo a "*casi simili*".

La novella codicistica del 2003 assolve dunque ad esigenze plurime, mutate vuoi dal contesto internazionale (*supra cit.*, in questo cap., al par. 1) come dall'emergenza repressiva di dinamiche illecite affatto innovative, ma tramite titoli di reato i quali, per descrizione puntuale, favoriscano regole di condotta pubblicamente intelligibili.

Tale presidio garantista sembra assolto dal recupero di una tipicità dell'assetto sanzionatorio, senz'altro disattesa nella disposizione abrogata<sup>72</sup>.

Si apprezza così venire meno ogni questione di legittimità costituzionale appuntata sul vecchio testo dell'art. 600, c.p., a mente degli artt. 25, cpv. e 3° alinea, Cost., benché se ne dichiarasse spesso l'infondatezza considerandosi il riferimento alle "*condizioni analoghe alla schiavitù*" di quella fattispecie integrato dall'art. 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra del 07.09.1956 (ratificata in

---

<sup>72</sup> Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 1994, pp. 60 ss..

Italia con l. 28 dicembre 1957, n. 1304) che fungeva, allora, da fonte extrapenale di completamento del precetto, pur avvalendosi a propria volta di indicazioni estensive<sup>73</sup>.

Con la sopraggiunta emenda, la nozione appare sottratta ad ogni potenziale arbitrio giudiziario, mediante una definizione analitica del reato, comprensiva, tra l'altro - ai termini del nuovo art. 600, co. I, lett. b) - di *"tutte le istituzioni o pratiche in forza delle quali un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni può essere ceduto dai genitori o da uno di essi o dal tutore ad un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del suo lavoro"*.

Il sintetico paradigma di schiavitù, dapprima declinabile secondo l'art. 1 della risalente Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, come *"stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o*

---

<sup>73</sup> V.si Cass., S. V, 13 marzo 2001, n. 10311, in *C.E.D. Cass.*, n. 218463, Cass., SS. UU., 20 novembre 1996, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 1308 ss. e Cass., S. V, 07 dicembre 1989, in *Cass. pen.*, 1990, pp. 2139 ss..

*alcuni di essi*" non correggeva del tutto, invero, un vizio endemico alla stessa tecnica redazionale così impiegata e c.d. esemplificativa.

Ad essa attiene, difatti, un rischio latente di favorire interpretazioni giudiziali creative, incompatibili con la necessaria salvaguardia dei basilari diritti umani, per le disparità di trattamento processuale derivabili su situazioni consimili, in aperta violazione dell'art. 3, Cost.<sup>74</sup>.

Tanto valga (occorre specificare) intendendosi l'assioma della tipicità in un'accezione più rigorosa di quella comune, quale ulteriore approdo - insieme ai principi di determinatezza e precisione - della riserva di legge inerente ai rapporti tra potere legislativo e giudiziario (di cui *supra*, al cap. I, par. 4)<sup>75</sup>.

La marcata propensione della l. 11 agosto 2003, n. 228 per un criterio compilativo c.d. casistico, attraverso la descrizione analitica dei comportamenti

---

<sup>74</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, Padova, 1979, pp. 15 ss..

<sup>75</sup> V.si T. PADOVANI, L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 77 ss..

meritevoli di sanzione, sancisce adesso la punibilità di chi, con qualunque azione, eserciti poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà su un'altra persona, oppure la riduca o mantenga, con una serie di azioni dettagliatamente configurate, in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o ad attività che ne comportino, comunque, lo sfruttamento economico.

Si tratta della materiale reificazione dell'individuo: l'enunciativa di apertura, infatti, si incentra *sic et simpliciter* sull'"esercizio di poteri" *uti dominus* a discapito di un essere umano.

La problematica operativa concerne, piuttosto, la latitudine del parametro legislativo extrapenale appena richiamato.

In proposito, va ricordato un annoso dissidio fra teorici della concezione sanzionatoria del diritto penale e promotori di quella c.d. autonomistica.

Secondo i primi, ogniqualvolta Legislatore rinvii ad istituti propri di altri settori ordinamentali (come

nel caso del diritto di proprietà, per definire il concetto di schiavitù) occorrerebbe mutuarne quale sia il valore contenutistico proprio della relativa *sedes materiae*; per gli altri - sul presupposto di un'assoluta indipendenza (precettiva e teleologica) del diritto penale - denegano una correlazione automatica fra identità terminologiche e campi semantici multisetoriali<sup>76</sup>.

Può ritenersi, così, che nella sua traslazione criminalistica, il concetto civile di dominio subisca una rilevante dilatazione, fino a comprendere, oltre agli attributi formali dell'art. 832, c.c. - facoltà di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo - anche ogni esplicazione di materiale signoria, pur eccedente i limiti del più esteso tra i diritti reali.

Esemplificativamente, in tema di schiavitù, ci si può riferire allora non solo alla vendita come atto traslativo per eccellenza, bensì a qualsiasi attività pseudo - commutativa dagli effetti anche temporanei -

---

<sup>76</sup> Cfr. G. MARINI, voce *Possesso (dir. pen.)*, in *Digesto delle discipline penalistiche cit.*, v. IX, pp. 630 ss. ed ID, *Possesso e detenzione in materia penale e condotta di furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 1017 ss..

sia di attribuzione onerosa che gratuita - la quale, degradando una persona da soggetto di diritti a mero strumento materiale passivo di prerogative altrui, lo assimili alla inaccettabile condizione di bene produttivo o di consumo.

In tale prospettiva autonomistica, per l'appunto, potrebbe anche integrare una condotta punibile ex art. 600, co. I, prima parte, c.p. un potere di fatto emulativo esercitato su alcuno a puro danno di terzi: ciò, nonostante il Legislatore civile ne escluda la pertinenza in capo al proprietario, ai termini dell'art. 833, c.c..

Più concretamente, ci si potrebbe domandare, ancora, se l'atteggiamento di chi, per es., sorta di affittuario o comodatario di una donna ridotta in schiavitù (circostanza ovviamente nota all'agente) mantenendola a propria disposizione solo in vista di un futuro impiego speculativo, ma senza le modalità di imposizione tipizzate dall'art. 600, cpv., c.p. concretizzi una violazione di cui al precedente co. I,

prima parte, stesso art. o piuttosto un'ipotesi concorsuale.

Tale soluzione sembra doversi escludere, poiché nel caso descritto il soggetto attivo eserciterebbe, senza dubbio, poteri di fatto riconducibili al sintagma legislativo "*diritto di proprietà*", malgrado le facoltà esplicate sarebbero proprie - nell'ambito civilistico - di un semplice detentore qualificato.

Almeno nell'ottica finora intesa, siffatto approccio esegetico, nonostante sottragga, per il suo rigore, un margine rilevante alla configurabilità del tentativo di riduzione o mantenimento in schiavitù a favore della piena consumazione delittuosa, eviterebbe peraltro lacune di tutela penale correlate al superamento in astratto dei limiti privatistici anzidetti, restando compatibile al tenore letterale dell'art. 600, co. I, 1<sup>a</sup> parte, c.p., in disposto combinato anche all'art. 12, co. I, disp. prel. c.c.,

La l. 11 agosto 2003, n. 228 configura, oltre alla forma tradizionale del reato - di intonazione marcatamente causale - una seconda condotta alternativa

che ne accentua, invece, il tratto finalistico e modale dell'offesa, rassegnando in dettaglio le attività che riducano la vittima in uno stato di assoggettamento continuativo.

Ciò, come anticipato, si sostanzia nella *"costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento"* ed assume rilevanza criminale se venga perpetrato attraverso alcuno degli atti definiti al nuovo art. 600, cpv., c.p..

Codeste attività, in particolare, consistono in esercizio di violenza, minaccia od inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica oppure di necessità ed infine, nella dazione o nella promessa di denaro o di altri vantaggi a chi attesti autorità sul soggetto passivo.

La ulteriore punibilità del mantenimento in schiavitù permette, una volta in più, di risolvere i dubbi applicativi cui dava origine l'espressione previgente *"riduce una persona in schiavitù o in una*

*condizione analoga*" e, contemporaneamente, di reprimere le moderne estrinsecazioni massive del fenomeno *ex ante* obliterate al di fuori dell'ambito di tipicità normativa primamaria<sup>77</sup>.

Quel dato positivo sembrava difatti stigmatizzare il reato soltanto in danno di persone libere, erigendo tale qualificazione ipostatica della vittima a presupposto di fatto dell'illecito, cioè ad indefettibile elemento giuridico estrinseco all'*actio commissi delicti*.

Recuperata certezza legale, l'art. 600, c.p. consente, ora, anche l'incriminazione - in perfetta osservanza dei dogmi di precisione, determinatezza e tassatività - delle condotte di mantenimento esercitate nei confronti di chi versi in uno stato di asservimento imposto da altri.

La previsione secondo cui ciò possa compiersi, oltre che mediante violenza o minaccia, attraverso abuso di autorità od approfittamento di una situazione

---

<sup>77</sup> V.si M. DE IORIS, *La via italiana alla lotta contro la tratta delle persone: la nuova legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ed il suo impatto sulla situazione esistente*, in *Dir. form.*, 2003, 7, PP. 1554 ss..

di inferiorità fisica o psichica, amplia la sfera punitiva - odiernamente in modo esplicito - ad una variegata gamma di ipotesi precedentemente coperte da sanzione solo tramite esegesi manipolative non consentite della parafrasi "*condizione analoga alla schiavitù*".

Ne emerge, all'evidenza, come l'ipotesi di cui alla 1<sup>a</sup> parte dell'art. 600, co. I, c.p. configuri allora un reato di pura condotta - integrata da una singola azione - a forma libera, unisussistente ed a permanenza eventuale (potendo il dominio esercitato, cioè l'*iniuria* alla personalità individuale, defluire nel tempo *ad libitum* del reo) mentre nella seconda fattispecie, descritta di séguito, si ravvisa un caratteristico delitto di evento (compiuto dal risultato naturalistico del contegno) a condotta vincolata, sempre unisussistente, ma a permanenza necessaria<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Cfr. G. AMATO, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù*, in *Guida dir.*, 2003, 35, pp. 40 ss..

Siffatto evento antigiuridico - in accezione sia giuridica che materiale - è costituito dalla costrizione soggettiva ad una prestazione di lavoro o ad un'attività caratterizzata dallo sfruttamento umano e si identifica, in definitiva, nel disvalore utilitaristico conseguibile a vantaggio dell'autore<sup>79</sup>.

Le premesse svolte - unitamente alla tecnica comparativa fra gli estremi costitutivi delle fattispecie<sup>80</sup> - inquadrano nel novellato art. 600, co. I, 1<sup>a</sup> parte, c.p. una speculare riproduzione del previgente disposto, sotto il profilo della mera riduzione in schiavitù concretizzata dall'esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà.

L'accostamento in astratto tra le fattispecie succedutesi, invece, conferisce al riformulato art. 600, comma I, 2<sup>a</sup> parte, c.p. un carattere di specialità - c.d. unilaterale per aggiunta - rispetto alla norma dismessa, nella parte in cui il comportamento tipico, dapprima consumato attraverso l'imposizione di

---

<sup>79</sup> V.si Cass. , S. III, 01 luglio 1998, n. 7608, in *CED Cass.*, n. 198765.

<sup>80</sup> Cfr. T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 354 ss..

"condizioni analoghe" alla schiavitù, mutuata dal catalogo esemplificativo di cui all'art. 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra in data 07.09.1956.

Sotto questo aspetto, la riforma legislativa non comporta un'abolizione totale delle figure precedentemente incriminate, bensì una successione di norme penali diverse a mente dell'art. 2, co. III, c.p. ad effetto parzialmente abrogativo solo di quei fatti che, commessi ante novella n. 228/2003, non refluiscono nell'emendato paradigma codicistico<sup>81</sup>.

Ebbene, l'*excursus* sulla novella attesta una marcata tensione di aderenza rigorosa ai dettami costituzionali, tanto con riguardo ai principi garantisti sulla produzione normativa, sia in ordine ai sostanziali connotati precettivi sottesi alla determinazione incriminatrice.

Valga osservare, in proposito, come qualunque atto di violenza - fisica o morale - in grado di sovvertire

---

<sup>81</sup> V.si T. PADOVANI, *Il cammello e la cruna dell'ago. I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 1601 ss..

il generale assetto solidaristico - umanitario degli interessi giuridicamente rilevanti sancito dall'art. 2, Cost., risulti di massima incompatibilità con l'ordinamento istituzionale<sup>82</sup>.

La disposizione modula una *ratio libertatis* che permea l'intero sistema fino a legittimarne la precipua sussistenza originaria - assolvendo a criterio dirimente gli stessi conflitti tra posizioni soggettive assistite da paritetica copertura gerarchica nell'ambito della Carta fondamentale<sup>83</sup> - riverberandosi anche nei canoni di giustizia cc.dd. (rispettivamente) logico - formale e materiale di cui all'art. 3, comma I e cpv., Cost., meramente specificativi della norma che li precede<sup>84</sup>.

Detta clausola generale - nella sua portata ambivalente di legalità conservativa ed apertura

---

<sup>82</sup> Cfr. E. ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma. Il ruolo dei pentiti e le sanzioni per le persone giuridiche*, in *Dir. giust.*, 2004, 3, pp. 52 ss..

<sup>83</sup> V.si C. Cost. 23 luglio 1991, n. 366, in *Giust. pen.*, 1992, I, pp. 35 ss. ed in *Foro it.*, 1992, I, cc. 3257 ss., n. G. De Gregorio, *Diritti inviolabili dell'uomo e limiti probatori nel processo penale*.

<sup>84</sup> Cfr. T. PADOVANI, *Il legislatore alla scuola della ragione. Una introduzione allo studio del "Programma" di F. Carrara*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, s. II, 1985, pp. 706 ss..

promozionale verso la salvaguardia delle istanze di vita, *stricto sensu* private e di relazione umana, ma a tratti anche civili, politiche, socio - economiche e culturali - adottando la formula letterale predicativa di "riconoscere" alcune posizioni inviolabili dell'uomo, ne ammette implicitamente, com'è noto, la naturale preesistenza originaria in capo ai soggetti di diritto, come uniche situazioni pregiuridiche, degne tuttavia del massimo rilievo ordinamentale: tanto è vero che si afferma, in via ermeneutica, le stesse indichino limiti taciti persino alla procedura aggravata di revisione costituzionale (c.d. rigida) di cui agli artt. 138, Cost.<sup>85</sup>.

Essa postula, tra l'altro, al fine ultimo di una piena realizzazione dell'essere umano, la necessaria funzionalizzazione strumentale delle fattispecie ad oggetto patrimoniale (meritevoli, proprio in quanto preordinate) ad una compiuta evasione satisfattiva di quelle recanti contenuto esistenziale.

---

<sup>85</sup> V.si T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 692 ss..

Assumendosi dotate, queste ultime, di una immediata forza precettiva, esse tendono a reputarsi necessariamente sovrapponibili alle figure di legge ordinaria che diano loro attuazione in concreto.

Tra le classi omogenee di diritti essenziali appena menzionate, in virtù del *discrimen* segnato dall'art. 2, Cost., quelli personalissimi - lungi dal rappresentare mere direttrici programmatiche, ma attestando invece una diretta operatività disciplinare (o *Drittwirkung*) nei singoli casi di specie - assumono un valore di assoluto privilegio *erga omnes*<sup>86</sup>.

Quanto premesso si impone di ritenere secondo una moderna lettura costituzionalmente orientata dell'ordinamento penale.

Sia l'emendato art. 600, c.p., che le norme di ratifica ed esecuzione dell'art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come *infra* descritte, ai capp. III e IV) si apprezzano così ipotesi sanzionatorie di condotte radicalmente antinomiche al nucleo stesso di

---

<sup>86</sup> Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino, 1981, pp. 45 ss..

vocazione esistenziale dello Stato, da cui promana il medesimo *jus puniendi*<sup>87</sup>.

Per converso, la degradante reificazione dell'essere umano ad *obiectum* di altrui prevaricazioni afflittive - sovvertendo concettualmente persino la rivelatrice dialettica tra beni economici e loro scopo utilitaristico diffuso, a mente dei relativi capoversi degli artt. 41 e 42, Cost. - deve imperativamente risolversi nel primato della vita<sup>88</sup>.

Ad esso si impronta, in maniera pedissequa, la repressione di trattamenti contrari alle inviolabili prerogative riconosciute all'uomo - secondo l'art. 2, Cost., *uti singulo* e nelle formazioni sociali, ove se ne svolge la personalità - neppure disponibili *ex se*, in autonomia privata, né trasmissibili, rinunciabili o passive di prescrizione estintiva.

Attraverso tale filtro sistematico assurgono, dunque, a rilievo prioritario le aspettative di ogni donna ed uomo - nonché di ciascun fanciullo, giusto

---

<sup>87</sup> V.si A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Giuffré, Milano, 1980, pp. 657 ss..

<sup>88</sup> Cfr. F.P. CASAVOLA, *I diritti umani*, CEDAM, Padova, 1997, pp. 21 ss..

l'apposito contesto pattizio internazionale richiamato<sup>89</sup> per il tramite degli artt. 10 e 11, Cost.<sup>90</sup> - alla salute ed *in primis* alla libertà soggettive, in ossequio agli artt. 32 e 13, co. I e III, Cost., al quale alinea è stabilito espressamente che "*è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà*", dacché a legalità, umanità e scopo rieducativo delle pene, di cui agli artt. 23 (finora discusso) e 27, co. III, Cost. (interdittivo, quest'ultimo alinea, di "*trattamenti contrari al senso di umanità*" preordinando invece le sanzioni criminali "*alla rieducazione del condannato*").

Circa l'estensione del diritto alla libertà personale, che rappresenta un *prius* - già logico - rispetto alle altre prerogative costituzionali *de libertate*, in quanto condizione minimale per il loro esercizio, si tratta di nozione polivalente od a c.d.

---

<sup>89</sup> Si veda *supra*, nel corrente cap., al par. 1.

<sup>90</sup> V.si S. RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 131 ss..

schema aperto, inclusiva di una gamma non determinabile *a priori* di potenziali facoltà soddisfattorie delle esigenze di singoli o gruppi.

In breve sintesi, secondo un'accezione giocoforza negativa, essa rappresenterebbe la garanzia individuale di non subire coercizioni fisiche limitative dei movimenti corporei o della circolazione sul territorio nazionale, in raccordo all'art. 16, Cost.; moralmente, costituirebbe invece la prerogativa umana all'autodeterminazione volitiva ed all'integrità della coscienza, *lato sensu* intese<sup>91</sup>.

Se ne afferma, inoltre, nel disposto combinato all'art. 3, Cost., una valenza di pari dignità sociale in senso avversativo di qualsivoglia degradazione umana su livelli inferiori agli attributi giuridici appena rassegnati<sup>92</sup>.

Il diritto alla salute viene qui in risalto sotto un profilo prettamente individualistico, esulando dalla materia in disamina la tutela pubblicistica ed

---

<sup>91</sup> Cfr. G. SANTANIELLO, L. MARUOTTI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 76 ss..

<sup>92</sup> V.si C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 361 ss..

esponenziale dell'ambiente; a riconferma della tesi di diretta efficacia verso terzi anche della più esaustiva salvaguardia concepibile dell'integrità psico - fisica soggettiva, basti accennare alla risarcibilità aquiliana ormai consolidata del c.d. danno biologico, immediatamente ascritta all'art. 32, Cost.<sup>93</sup> (analogamente, fra l'altro, alla pedissequa tutela extracontrattuale della vita di relazione ex art. 2, Cost.<sup>94</sup>).

---

<sup>93</sup> Cfr. Cass. 06 aprile 1983, n. 2396, in *Resp. civ. prev.*, 1983, pp. 760 ss. ed in *Dir. prat. ass.*, 1984, pp. 102 ss..

<sup>94</sup> V.si M. DOGLIOTTI, *Danno biologico, danno alla salute e criteri di liquidazione*, n. ad A. Roma, 2 luglio 1986, in *Giur. Mer.*, 1988, pp. 328 ss., G. FIORAVANTI, *Danno biologico e criteri di calcolo*, n. ad App. Torino, 01 giugno 1985, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1986, pp. 324 ss., P.G. MONATERI, *Un quadro di riferimento teorico per il risarcimento pratico del danno alla salute*, n. a T. Torino, 26 giugno 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 74 ss., G. FERRANDO, *Il problema del danno biologico*, n. a Cass. 11 maggio 1989, n. 2150, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, pp. 781 ss., M. ANTINOZZI, *Criteri per la determinazione del danno alla salute*, n. ad A. Firenze, 20 settembre 1986, in *Dir. prat. ass.*, 1987, pp. 693 ss., R. FRAU, *Il danno alla salute davanti al giudice di merito*, n. a T. Trieste, 26 settembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1990, pp. 188 ss., G. SCALFI, *Esigenze e contenuto di un giudizio equitativo nella liquidazione del c.d. danno alla salute*, n. a T. Crema, 18 dicembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 220 ss., G. PONZANELLI, *La Corte di Cassazione e il criterio equitativo nella valutazione del danno alla salute*, n. a Cass. 14 aprile 1995, n. 4255, in *Resp. civ. prev.*, 1995, II, pp. 524 ss., G. SOLLAI, *Appunti in tema di liquidazione del danno biologico*, n. a T. Cagliari, 03 giugno 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1996, I, pp. 46 ss., M.KLUN, *A proposito di equità giudiziale nella determinazione del quantum del danno biologico, a margine di una recente sentenza del tribunale di La Spezia*, n. a T. La Spezia, 30 dicembre 1991, in *Dir. econ. ass.*, 1992, I, pp. 236 ss., M. BONA, A. CASTELNUOVO,

In conclusione, lo spettro complessivo della protezione universale di base della persona sembra refluire a *contrario* nella nozione (necessariamente dinamica ed evolutiva, altrimenti c.d. elastica o mobile) di tortura in senso ampio.

Piuttosto che uno statico concetto inquadrabile sul piano definitorio, essa può ritenersi, allora, uno schema generale potenzialmente illimitato, che stigmatizza a fini punitivi qualunque - illecita - aggressione alla poliedrica valenza dignitaria

---

*La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilità medica e risarcimento del danno (una ipotesi di danno esistenziale?)*, n. a Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, in *Giur. it.*, 1999, I, pp. 736 ss., P. MARIOTTI, *Valutazione del danno biologico: nuovi principi a cui ispirarsi*, n. ad A. Genova, 01 aprile 1999, in *Dir. econ. ass.*, 2000, f. 36, pp. 257 ss., G. CONTE, *La sentenza richiama il codice civile ignorando la Convenzione europea (rif. a App. Torino 05 settembre 2001 n. 1157)*., in *Dir. & Giust.*, 2001, f. 41, pp. 29 ss. ed M. GAGLIARDI, *Il danno alla salute tra tabelle "di altri tribunali" e indicazioni legislative*, n. a Cass. 22 marzo 2001, n. 4112, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 1175 ss., nonché P.G. MONATERI, *"Alle soglie": la prima vittoria in cassazione del danno esistenziale*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 836 ss., G. DE MARZO, *La Cassazione e il danno esistenziale*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Corr. Giur.*, 2000, f. 36, pp. 874 ss., G. PONZANELLI, *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 841 ss., ID, *Danno edonistico: verso la creazione di un "tertium genus" o verso la valorizzazione dei rimedi esistenti?*, n. a T. Firenze, 24 febbraio 2000, n. 451, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 99 ss. e F.G. PIZZETTI, *Il danno esistenziale approda in Cassazione*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Giur. it.*, 2000, f. 36, pp. 1352 ss..

individuale, come sancita eminentemente dalla Carta fondamentale e ricavabile (in negativo) dalla più ampia latitudine ostensibile, in sviluppo progressivo, del disposto combinato tra le garanzie di libertà ivi garantite all'esistenza umana.

**CAPITOLO III.**

**RILIEVI IN MATERIA DI PROCEDURA ED ESECUZIONE PENALI.**

**1. Organi competenti all'applicazione del trattato:  
Commissione e Corte Europee dei Diritti dell'Uomo e  
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.**

Preposti al controllo di esecuzione convenzionale europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi dell'art. 19 del patto multilaterale in narrativa, sono un organismo necessario permanente - la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo - e due alternativi enti collegiali di giurisdizione nel merito: l'omonima Corte, anch'essa neoistituita pattiziamente ed il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Il potere di attivarne le procedure, mediante apposito ricorso, risulta di duplice attribuzione, sia

statuale (ad ogni Parte nazionale contraente) che individuale (a favore di ogni persona fisica o giuridica soggetta alle relative giurisdizioni territoriali e non solo per cittadinanza) con eterogenea funzionalità rispettiva.

La vocazione pragmatica dell'accordo transfrontaliero (*supra* in commento, ai parr. 1 e 2 del cap. II) sviluppa quindi un sistema concorrente a doppio binario, per così dire, di tutela pubblica e privata delle sole posizioni giuridiche soggettive riconosciutevi in termini di azionabilità<sup>95</sup>.

Il testo internazionale pattizio, prevedendo all'art. 25 una potestà di ingerenza esterna nella materia dei diritti inviolabili, sovverte il basilare assioma del dominio riservato, sancito dall'art. 2, par. 7 della Carta delle Nazioni Unite, derogandovi, fra i Paesi membri aderenti, giusto un cumulativo rapporto di sopravvenienza cronologica e specialità (secondo gli antichi brocardi *lex posterior derogat*

---

<sup>95</sup> Cfr. G. ROMANO, M.G. PELLEGRINI, D.A. PARROTTA, *La nuova Corte europea dei diritti dell'uomo. Per un effettivo giusto processo*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 8 ss..

*priori ed in toto jure genus per speciem derogatur*) tra fonti cognitive di pari grado gerarchico.

La fondamentale *facultas agendi* riconosciuta dal testo negoziale viene resa effettiva da un generale dovere cogente di adeguamento normativo interno dei Paesi firmatari - designato esplicitamente "*ordine pubblico comunitario delle libere democrazie d'Europa*" - e da un loro specifico obbligo imperativo di recapitare ogni corrispondenza destinata alla sola Commissione in epigrafe, la quale svolge un preliminare vaglio di ammissibilità delle domande<sup>96</sup>.

Queste ultime, nella preminente formulazione individuale, presuppongono una contravvenzione ai precetti negoziali, invocabili anche mediante il riferimento a pedissequae norme interne, ma soggiacciono a determinate condizioni procedurali di ricevibilità, tra le quali, anzitutto, il previo esaurimento delle vie contenziose negli ordinamenti interinali.

I poteri di cui è investita la Commissione possono distinguersi tra strettamente giudiziari e quasi tali:

---

<sup>96</sup> V.si U. GENESIO, *Verso una convenzione europea contro la tortura*, in *Dif. pen.*, 1983, 3, pp. 173 ss..

nel primo ambito versano i meri provvedimenti di rigetto in via pregiudiziale di rito (come nel caso di insussistenza, ad es., del requisito ult. cit.) mentre diversamente, ne vengono esplicate funzioni vuoi conciliative, ovvero - in difetto - preparatorie alla remissione degli atti dinanzi ai due diversi organi poc'anzi menzionati.

La Commissione vanta potestà di inchiesta volte ad un sommario accertamento fattuale; previo un tentativo ineludibile di regolamentazione amichevole endogovernativa, in contraddittorio, della fattispecie materiale - a prioritario scopo special - preventivo, nelle forme di cui all'art. 28, con cancellazione dal ruolo per gli esiti positivi - vi appronta un rapporto al riguardo, esprimendovi un parere indefettibile ma non vincolante, ex art. 31, da trasmettere all'Autorità procedente di séguito ed interviene alle udienze nel *prosiéguo* del giudizio, pur non giustapponendosi al

Governo (necessario) convenuto, ma piuttosto apparendo ente ausiliario dei successivi procedenti<sup>97</sup>.

Provvede allora in prima istanza - di connotazione schiettamente politica - il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, salvo che nel termine di mesi 3 (tre) la Commissione o lo Stato in causa non dichiarino di volersi avvalere di una decisione della Corte.

A mente dell'art. 53, quest'ultima dispone in via definitiva, su *petitum* e *causa petendi* circoscritti nella fase preliminare ed eventualmente discussi sotto la sua egida direttiva, potendo irrogare sanzioni risarcitorie anche di pregiudizi morali e gravare le parti a sua discrezione delle spese processuali<sup>98</sup>.

## **2. Diritti personalissimi *in vinculis* ...**

---

<sup>97</sup> Cfr. AA.VV., *L'interpretazione giudiziaria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Guida alla giurisprudenza della Corte (1960-1987)*, a cura di R. Facchin, CEDAM, Padova, 1988, pp. 14 ss..

<sup>98</sup> V.si AA.VV., *La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo*, tratto da *Temi Romana*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, 1987, 2/4, Giuffr , Milano, 1989, pp. 754 ss..

La necessaria restrizione coercitiva dei singoli diritti umani nel contesto carcerario sconta il limite di una minima soglia inviolabile, salvo offendere - come non è consentito - la dignità propria di ciascun individuo<sup>99</sup>.

Dalla insopprimibile soggettività giuridica dei detenuti all'interno delle istituzioni penitenziarie risultano essenziali limiti imperativi allo *jus puniendi* statale, con analogia estensione in sede cautelare (a fronte di paritetiche afflizioni personali) giusta la statuizione dell'art. 277, co. I, c.p.p.<sup>100</sup>.

Ciò, anche ed in forza dei principi fondamentali di cui agli artt. 27, co. III e 13, co. IV e 27, 1° e 3° alinea, Cost., valevoli a maggior ragione in combinata

---

<sup>99</sup> Cfr. M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 457 ss..

<sup>100</sup> V.si AA.VV., *Manuale di diritto processuale penale*, diretto da D. Siracusano, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 82 ss..

operatività della presunzione di non colpevolezza ex art. 27, cpv., della medesima Carta<sup>101</sup>.

In attuazione dei postulati dogmatici appena richiamati, l'art. 1, 1° alinea, l. 26 luglio 1975, n. 354 - recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure limitative della libertà - ha ribadito, da ultimo, come il trattamento penitenziario debba in ogni caso apprezzarsi *"conforme ad umanità e... assicurare il rispetto della dignità"* soggettiva, in quanto massimamente compatibile (resta inteso) con lo stato detentivo<sup>102</sup>.

Detta riforma organica del regime carcerario, al capoverso della stessa disposizione ult. cit., prescrive segnatamente, a tal'uopo - ricalcando l'enunciativa di uguaglianza c.d. logico - formale dell'art. 3, co. I, Cost. e quella ex art. 97, 1° alinea della medesima Carta - una *"assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a*

---

<sup>101</sup> Cfr. G. UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, Giuffré, Milano, 2002, pp. 197 ss..

<sup>102</sup> V.si V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Giappichelli, Milano, 1976, pp. 23 ss..

*nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose*".<sup>103</sup>.

Anche nel successivo art. 3 della l. n. 354/1975 versa una solenne enunciativa programmatica con analogo tenore impositivo di una "*parità delle condizioni di vita*" inframuraria<sup>104</sup>.

La disciplina in esame rassegna in dettaglio anche specifiche garanzie di peculiari sfaccettature della libertà individuale, come (anzitutto) l'integrità psico - fisica, ex artt. 5/11, le relazioni familiari e sociali in genere, a norma degli artt. 18, 28 e 45, nonché l'identità morale e culturale dei singoli, per gli effetti degli artt. 18, co. VI, 19, 26 e 27)<sup>105</sup>.

Ad insopprimibile aspettativa teleologica propria di quanti versino ristretti a titolo definitivo assurge, invece, nel sistema esecutivo emendato e secondo la migliore tradizione giuspenalistica italiana

---

<sup>103</sup> Cfr. A. BALDASSARRE, *Diritto della persona e valori costituzionali*, UTET, Torino, 1997, pp. 2 ss..

<sup>104</sup> V.si M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, 1990, v. VII, pp. 24 ss..

<sup>105</sup> Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffré, Milano, 2003, pp. 717 ss..

(di cui *supra*, al cap. I, par. 5) un positivo recupero alla società civile<sup>106</sup>.

Ciò, seppure tra le categorie di costoro e dei detenuti provvisori si verificchi, nelle problematiche realtà circondariali nostrane, un contraddittorio fenomeno di pratica "osmosi".<sup>107</sup>.

Nondimeno, anche il c.d. diritto vivente della giurisprudenza costituzionale ha impresso, a salvaguardia della basilare facoltà difensiva ex art. 24, cpv., Cost., un marcato impulso di giurisdizionalizzazione procedimentale amministrativa della giustizia, inteso a marginalizzare, nei limiti di stretta legalità il singolare "*sacrificio..* (esistenziale, ndr.) *già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna*", rispetto al quale, ulteriori restrizioni dei singoli disvelano

---

<sup>106</sup> V.si G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli, 1961, v. III, pp. 506 ss..

<sup>107</sup> Cfr. V. GREVI, *Introduzione*, in Aa.Vv., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, a cura del predetto A., Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 14 ss..

autentica portata "*derogatoria ad una regola generale*" contraria *in favor libertatis*<sup>108</sup>.

I rimedi correttivi a gravi defezioni funzionali del settore, assunti dal c.d. Giudice delle leggi attraverso una eminente ermeneutica manipolativa - additiva, dopo la promulgazione del nuovo codice di rito criminale del 1988, mossero dalla estensione, nel 1993, delle forme procedurali di sorveglianza - con i presidi garantisti di cui agli artt. 666 e 678, c.p.p. - anche all'ipotesi di reclamo avverso il decreto del magistrato che escluda dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso premio dal carcerato<sup>109</sup>.

La *vocatio in jus*, secondo questa innovativa pronuncia, deve recare, invero, quale minimo coefficiente di giustizia sostanziale, una compiuta integrazione del contraddittorio, culminante nella necessaria facoltà di impugnazione del provvedimento finale, da riconoscersi in capo all'interessato.

---

<sup>108</sup> V.si C. Cost. 28 luglio 1993, n. 394, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, pp. 1842 ss..

<sup>109</sup> Cfr. C. Cost. 16 febbraio 1993, n. 53, in *Giust. pen.*, 1993, I., pp. 168 ss. ed in *Giur. cost.*, 1993, pp. 361.

Una massima estensione imperativa del diritto di difesa ha caratterizzato, nel *prosieguo*, l'azione adeguatrice della legislazione comune svolta dall'Organo deputato al relativo vaglio di legalità costituzionale, ad es. in tema di "*situazioni di emergenza*", ex art. 41-bis, cpv., l. n. 354/1975, insorgenti dal crimine organizzato e progressivamente sottratte ad una iniziale gestione esecutiva incentrata a livello ministeriale (come *infra* osservato analiticamente, al par. che segue)<sup>110</sup>.

La singolarità del regime, per contingenze di ordine pubblico interno, era dapprima ritenuta giustificatrice della sua inoppugnabilità giudiziale, secondo un orientamento avallato persino dalla nomofilassi del Supremo Collegio e solo da ultimo convertita al principio fondamentale (infine acquisito) di una ordinaria cognizione doverosa, in materia, dei diritti soggettivi perfetti comunque implicati<sup>111</sup>.

---

<sup>110</sup> V.si L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Diritto penitenziario*, Giuffré, Milano, 2000, pp. 86 ss..

<sup>111</sup> Cfr. C. Cost. 18 ottobre 1996, n. 351, in *Dir. pen. proc.*, 1996, pp. 1332 ss., sia in *Foro it.*, 1997, I, cc. 2785 ss. e C. Cost. 23 novembre 1993, n. 410, in *Giur. cost.*, 1993, pp. 3406 ss..

Ulteriori limiti all'esercizio discrezionale del potere burocratico venivano ancora individuati proprio nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, in un'ottica giudiziale restrittiva appuntata sul debito motivazionale decisorio in ordine ad eventuali disparità di trattamento e con riguardo al finalismo rieducativo necessario del sistema, per espressa statuizione del sopravvenuto art. 14-quater, co. IV, l. n. 354/1975<sup>112</sup>.

Simile affermazione, esplicitamente contenuta all'art. ult. cit. (e da cui hanno preso le mosse tesi promotrici *de jure condendo* di una opportuna tipizzazione incriminatrice dell tortura, alla stregua di quanto rilevato sull'art. 600, c.p. come *supra*, al par. 3 del cap. II) sancisce, per converso, l'inammissibilità di qualsiasi misura, diretta o mediata, in grado di neutralizzare le attività di osservazione e di trattamento del detenuto<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> V.si L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Diritto penitenziario*, Giuffré, Milano, 2000, pp. 86 ss..

<sup>113</sup> Cfr. R. GUARINIELLO, *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, v. XVIII, 1994, pp. 3 ss..

Viene così retrocesso, ad oggi, nella competenza giurisdizionale di sua doverosa attribuzione, un collaudo legalitario di qualunque ipotesi provvedimento esecutiva divergente dal trattamento penitenziario comune<sup>114</sup>.

La Corte Costituzionale ha di seguito ampliato, ancora, il descritto processo evolutivo di diffusa giurisdizionalizzazione anche alla funzione monocratica del magistrato di sorveglianza, pur riconoscendone l'espletamento, *in executivis* - rilevato anche da una parte della dottrina<sup>115</sup> - di sostanziali poteri amministrativi<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> V.si G. NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 41 ss..

<sup>115</sup> Cfr. D. PATETE, *Manuale di diritto penitenziario*, Laurus Robuffo, Roma, 2001, pp. 389 ss..

<sup>116</sup> V.si C. Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Foro amm.*, 2000, pp. 1185 ss., per cui "costituzionalmente illegittimi gli art. 35 e 69, l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti di atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. L'amministrazione penitenziaria adottando le misure relative alla gestione delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale, è in condizione di pregiudicare i diritti delle stesse persone. Tali diritti devono essere protetti indipendentemente dai caratteri dell'ipotizzabile lesione.. Il procedimento su reclamo davanti al magistrato di sorveglianza (art. 35, l. 26 luglio 1975 n. 354 e art. 70, d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431) è privo dei requisiti minimi necessari per assicurare la sufficienza a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale; infatti il

Un'apposita menzione, nello sviluppo garantista progressivamente impresso alla materia dal c.d. diritto effettivo giurisprudenziale, va dispensata senz'altro alla riconfigurazione diacronica del diritto universale alla salute, di cui all'art. 32, Cost. (*supra* accennato, al par. 3 del cap. II) in capo a soggetti detenuti<sup>117</sup>.

Comportando per questi ultimi l'utilizzazione di un apparato autoritativo - nella specie, il servizio sanitario circondariale - in posizione di supremazia rispetto a loro, il rapporto giuridico pubblico tra l'ente carcerario e gli ammalati ivi ristretti si

---

*reclamo, ancorché rivolto al magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in assenza di alcun potere dell'interessato ad agire in un procedimento che ne consegua... La magistratura di sorveglianza è titolare della funzione tendenzialmente piena di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Tale garanzia consiste nel vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario".*

<sup>117</sup> Cfr. P. CATARINELLA, *Osservazioni sia in tema di richiesta dell'indagato detenuto in carcere d'essere visitato da un medico di fiducia sia di individuazione dell'autorità giudiziaria competente a provvedere in merito*, n. a Trib. Palermo, ord. G.i.p. 26 agosto 1997, in *Giur. mer.*, 1999, f. 2, pp. 1058 ss..

considerava, da tempo, degradante nel paradigma di un mero interesse legittimo<sup>118</sup>.

L'affievolimento di garanzia, da un primario rilievo ordinamentale assoluto - valevole per chiunque, a piede libero - su di un livello impari, quale semplice aspettativa alla legittimità assistenziale (priva, tra l'altro, di azioni a tutela caratteristiche dei diritti soggettivi perfetti) offriva moduli di protezione giudiziale obiettivamente depotenziati, in aperta contravvenzione all'art. 3, co. I, Cost. ma anche, *a priori*, agli artt. 2 e 32 della Carta medesima<sup>119</sup>.

Ciò, che venne in risalto nell'occasione divulgativa del c.d. multitrattamento Di Bella, allorquando distinte cognizioni giurisdizionali, sia ordinaria che amministrativa, investite delle istanze di pazienti affetti da patologie tumorali, ne disposero contemporaneamente la somministrazione gratuita vuoi in ambito civile, come penitenziario, senza tuttavia

---

<sup>118</sup> V.si G. DE CATALDO, *Spunti in tema di diritto alla salute del detenuto*, in *Leg. e giust.*, 1988, pp. 170 ss..

<sup>119</sup> Cfr. C. Cost. 16 ottobre 1990, n. 455, in *Giur. cost.*, 1990, pp. 2732 ss..

convenire sulle rispettive attribuzioni a procedere nel merito<sup>120</sup>.

A dirimere ogni incertezza esegetica verificatasi, intervenne il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, devolvendo in modo esplicito all'art. 33, cpv., lett. e) una tassativa competenza per materia ai Tribunali Amministrativi Regionali in primo grado, così investiti dei contenziosi vertenti sulle erogazioni di servizi pubblici, tra cui le prestazioni del Servizio sanitario nazionale<sup>121</sup>.

Peraltro, è dato riscontrarsi un consequenziale potenziamento della giurisdizione amministrativa, odiernamente legittimata, nei propri esclusivi settori funzionali, finanche a disporre - ex art. 35, co. I, d.lgs. ult. cit., come modificato ai termini dell'art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205 - pronunce di condanna

---

<sup>120</sup> V.si F. DELLA CASA, *Dalla "facoltà di doglianza" al "diritto di azione"*, n. a C. Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Dir. pen. proc.*, 1999, I, pp. 854 ss..

<sup>121</sup> Cfr. R. VILLALTA, *Impugnabilità innanzi al giudice amministrativo degli atti relativi al trattamento dei detenuti?*, n. a T.A.R. Lombardia, ord. 04 maggio 1999, in *Foro ambros.*, 1999, f. 2, pp. 503 ss..

risarcitoria o reintegrazione in forma specifica di danni suscettibili di valutazione economica<sup>122</sup>.

Nonostante la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, infine, ne avessero da tempo avallato un esplicito riconoscimento, con l'art. 11 della riforma penitenziaria n. 354/1975 e l'art. 17 del regolamento di esecuzione relativo il postulato dell'art. 32, Cost. è stato eretto a condizione generale di trattamento detentivo, sia quale indispensabile direttrice organizzativa inframuraria - anche sul fronte preventivo della profilassi - vuoi come garanzia individuale di accesso ad opportune gestioni terapeutiche in sede od a strutture curative esterne, in caso di infermità o differenti esigenze sanitarie<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> V.si L. DAGA, voce *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del diritto, cit.*, v. XLIV, pp. 1303 ss..

<sup>123</sup> Cfr. C. Cost. 19 novembre 1991, n. 414, in *Giur. cost.*, 1991, pp. 3540 ss. e Cass. 24 ottobre 1994, in *Dir. pen proc.*, 1995, pp. 940 ss..

### **3. ... ed in executivis.**

Le principali questioni applicative in materia di esecuzione penale, con riguardo alle tematiche garantiste in argomento, si sono incentrate, nel nostro Paese, sulla disciplina di cui all'art. 41-bis, rubricato alle "*situazioni di emergenza*" della l. 26 luglio 1975, n. 354 (poc'anzi accennate al suesteso par.)<sup>124</sup>.

Com'è noto, la disposizione stabilisce che "*quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha... facoltà di sospendere,*

---

<sup>124</sup> V.si L. CESARIS, *In margine alla sentenza costituzionale n. 376 del 1997: l'art. 41 bis comma 2 ord. pen. norma effettiva o norma virtuale?*, n. a C. Cost. 05 dicembre 1997, n. 376, in *Cass. pen.*, 1998, f. 21, pp. 3179 ss..

*in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente".*

Vertendosi nell'ambito di salvaguardia delle libertà inviolabili dell'uomo appena tratteggiate secondo la loro comune fisiologia - per così dire - nel contesto carcerario<sup>125</sup> e sulle quali l'istituto incide con singolare efficacia derogatoria, si ritiene opportuno, al riguardo, prospettarne la copiosa

---

<sup>125</sup> Si veda *supra*, al par. 2 di codesto cap.

elaborazione giurisprudenziale succedutasi sul riflesso 'patologico' della medesima regolamentazione citata<sup>126</sup>.

Nel suo sviluppo temporale, la casistica acquista peraltro i contorni negativi e settari di una griglia di sicurezza a presidio settoriale dei limiti di eccezionalità della fattispecie, piuttosto che di un'organica nomofilassi pratica dello statuto detentivo riformato<sup>127</sup>.

Nondimeno, i ricorrenti approcci esegetici di legittimità - finanche costituzionale - declinano (come emerge d'appresso, all'evidenza) un riferimento costante al fondamentale catalogo dei diritti umani<sup>128</sup>.

A titolo esemplificativo, se ne rassegnano in dettaglio i precedenti di maggiore impatto significativo nell'esperienza del Supremo Collegio.

Nel solco della tendenza giurisdizionalista già osservata, del controllo di legalità su tale eccezione

---

<sup>126</sup> Cfr. G. LA GRECA, *L'applicazione dell'art. 41-bis sotto costante verifica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, II, pp. 754 ss..

<sup>127</sup> V.si ID, *Nuove disposizioni sul regime dell'art. 41-bis ord. pen.*, *ivi*, 1998, I, pp. 784 ss..

<sup>128</sup> Cfr. A. SCALFATI, *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 147 ss. e già P. NUVOLONE, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 47 ss..

alle regole umanitarie di esecuzione della pena<sup>129</sup>, la I Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sentenza risalente al 07 luglio 1995, n. 4149<sup>130</sup>, ha puntualizzato anzitutto come il decreto del Ministro di grazia e giustizia che impone la sospensione delle norme comuni di trattamento penitenziario debba venire sottoposto al controllo del giudice ordinario attraverso la procedura del reclamo al tribunale di sorveglianza, in analogia con quanto previsto dall'art. 14-ter ord. Pen., sebbene detta verifica soggiaccia necessariamente ai limiti prefissati dagli artt. 4 e 5, l. 20 marzo 1865, n. 2248<sup>131</sup>.

Sicché, concernendo solo la legittimità del provvedimento, esso attiene all'accertamento della

---

<sup>129</sup> V.si S.F. VITELLO, *Brevi riflessioni sull'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nel più vasto contesto del sistema penitenziario*, n. a C. Cost. 28 luglio 1993, n. 349, in *Cass. pen.*, 1994, II, pp. 2861 ss..

<sup>130</sup> Cfr. *Cass. pen.*, 1996, pp. 1293 ss..

<sup>131</sup> V.si G. POSCIA, *Appunti sui poteri del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo avverso i provvedimenti ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a Cass. 31 marzo 1995, n. 486, in *Giust. pen.*, 1996, III, pp. 8 ss..

sussistenza o meno dei vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge<sup>132</sup>.

A riconferma della massima, una successiva decisione della I Sezione Penale di Cassazione, assunta in data 22 dicembre 1995, n. 6837<sup>133</sup>, ha precisato d'altronde sul punto che l'eccesso di potere, in particolare, è suscettibile di cognizione da parte del tribunale di sorveglianza non solo nella configurazione di sviamento (originariamente c.d. *détournement de pouvoir*) ma anche nelle figure sintomatiche notoriamente idonee a tradire una divergenza effettiva dell'atto dalla sua funzione istituzionale, quali la manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustizia o disparità di trattamento in situazioni oggettive ed ipostatiche consimili<sup>134</sup>.

La pronuncia in commento evidenziava, inoltre, come il sindacato di legittimità ed in particolare quello

---

<sup>132</sup> Cfr. ID, *Potere di disapplicazione del decreto ministeriale ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a C. Cost. 18 ottobre 1996, n. 351, *ivi*, 1997, I, pp. 119 ss..

<sup>133</sup> V.si Cass. pen., 1996, pp. 1969 ss ed in *Riv. pen.*, 1996, pp. 457 ss..

<sup>134</sup> Cfr. A. FERRARO, *Decreto ministeriale ex art. 41-bis comma 2 ord. pen. e controllo giurisdizionale*, n. a Cass. 25 luglio 1995, n. 2354, in *Cass. pen.*, 1996, III, pp. 1297 ss..

relativo al vizio di eccesso di potere, debba essere compiuto dal Tribunale di Sorveglianza in stretta ed essenziale relazione alle circostanze fattuali ed agli apprezzamenti soggettivi rappresentati nella motivazione del decreto ministeriale<sup>135</sup>.

Detto giudice viene così chiamato a verificare se il potere autoritativo di introdurre deroghe al comune regime carcerario e di affievolire il diritto al normale trattamento sia stato esercitato dall'amministrazione in riferimento allo scopo tipizzato dall'art. 41-bis, cpv., ord.pen., in modo tale che la maggiore afflittività dell'esecuzione detentiva trovi giustificazione nella motivazione dello stesso provvedimento riguardante sia l'accertata necessità di salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza pubbliche, che la qualificata capacità criminale del detenuto<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> V.si P. BUFFA, *Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell'ordinamento penitenziario con particolare riguardo all'attività trattamentale*, in *Rass. it. criminol.*, 1998, I, pp. 229 ss..

<sup>136</sup> Cfr. S. MILANESI, J. DE BURGIS, *Individualizzazione del trattamento e trattamento rieducativo comune secondo la normativa dettata dalla l. 26 luglio 1975, n. 354*, in *Crit. pen.*, 1980, pp. 22 ss..

Espressamente, nella medesima decisione, veniva spiegato come il collaudo giudiziale di legittimità sull'operato amministrativo concerna anche le singole limitazioni che concretizzano il trattamento differenziato e debba tendere a verificare che le stesse siano funzionalmente correlate non solo alla particolare finalità come prefigurata dalla legge, ma eminentemente a non comportare restrizioni che inaspriscano il regime carcerario al punto da provocare la lesione di quelle posizioni soggettive - che, essendo coesenziali alla persona umana, rappresentano diritti costituzionalmente garantiti - o da tradursi in trattamenti contrari al senso universale di umanità, sancito anche in ambito transfrontaliero<sup>137</sup>.

Ne conseguiva, secondo i dettami dell'Organo di nomofilachia, come nel caso in cui sia accertata la illegittimità del decreto, il tribunale debba limitarsi a disapplicarlo, in tutto o in parte a seconda del vizio riscontrato, e a decidere la questione relativa

---

<sup>137</sup> V.si F. BUONOMO, *Regime penitenziario differenziato: il punto sulla giurisprudenza Cedu*, in *Dir. & giust.*, 2002, f. 42, pp. 74 ss..

alla legalità del trattamento riservato al reclamante come se l'atto stesso non fosse stato emanato.

Diversamente da quanto *aliunde* ritenuto per anni, nello stesso contesto motivazionale si rimarcava, quindi, che la pronuncia di disapplicazione - la quale ingenera, a carico dell'autorità penitenziaria, l'obbligo di dare esecuzione al giudicato, conformemente alla previsione di cui all'art. 4 della l. n. 354/1975 summenzionata - possa essere anche parziale, nell'ipotesi in cui i vizi di legittimità ineriscano solo ad alcune delle determinazioni esecutive.

Una successiva deliberazione, ancora della I Sezione Penale della Corte Suprema, in data 18 gennaio 1996, n. 276<sup>138</sup>, tornava però a rimeditare ulteriormente quest'ultimo assunto.

Muovendo sempre dal presupposto che in tema di sospensione, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., delle regole di trattamento comuni nei riguardi di particolari detenuti, considerati di notevole

---

<sup>138</sup> Cfr. *Cass. pen.*, 1996, pp. 3772 ss. e *Giust. pen.*, 1996, III, pp. 700 ss..

pericolosità, fosse ammissibile una censura da parte del Tribunale di Sorveglianza sul relativo provvedimento ministeriale (sempre nell'ambito di un controllo di mera legittimità) in ragione del contenuto anche di singole disposizioni dell'atto.

In questa sede, tuttavia, si escludeva recisamente che ciò potesse dar luogo alla disapplicazione di singole disposizioni (quali quelle attinenti, per es., nel caso a *quo*, alla riduzione di colloqui, al divieto di acquisto di cibi richiedenti cottura e al divieto di ricevere pacchi) dovendo invece il titolo di cauzione investire comunque l'intero atto.

Nell'*iter* esplicativo si riteneva, invero, da escludere che il Tribunale di Sorveglianza - cui compete soltanto una verifica di legittimità sull'esercizio discrezionale del potere esecutivo, disapplicando, all'esito negativo, l'intero provvedimento - possa, invece, modificarne sostanzialmente il contenuto, caducando singole statuizioni che in difetto, appaiano prive di giustificazione in assolvimento delle tassative

esigenze pubbliche di ordine e sicurezza, pur ritenute sussistenti.

Tanto premesso, si censurava la tesi - stigmatizzando *expressis verbis*, sul punto di diritto, la passata sentenza di legittimità n. 6873 del 1995 (ult. cit.) - secondo cui, laddove il decreto impugnato disponga la sospensione di talune regole ordinarie di trattamento, l'applicazione delle quali non contrasti ragionevolmente con le straordinarie emergenze tutelate dalla legge, le singole disposizioni relative possano essere disapplicate giudizialmente, malgrado incorrano in tipici vizi amministrativi determinanti una illegale maggiore afflittività della pena, con violazione delle aspettative del detenuto alla corretta applicazione della disciplina penitenziaria.

Ciò, sebbene il contrasto interpretativo si affermasse più apparente che di fondo, giacché, al di là della facoltà riconosciuta al giudice penale di disporre una disapplicazione anche parziale - in effetti modificativa - del decreto ex art. 41-bis ord. Pen., restava concordemente delimitato l'ambito nel

quale l'esercizio di tale facoltà possa svolgersi, ovvero il rigoroso controllo di legittimità amministrativa.

Nondimeno, nella estensione del Consigliere relatore, si contraddiva nuovamente la massima *ante* promossa anche sul rilievo per cui l'art. 41-bis ord. pen introduca *ex se* deroghe specialmente afflittive, tenuto ragionevolmente conto della spiccata pericolosità sociale ed inframuraria di un detenuto, collegato alla malavita organizzata, messo in grado di intrattenere, al pari degli altri, relazioni esterne in evidente contrasto con le finalità proprie della disposizione - *ergo* non eccezionale, ma prettamente - speciale.

In una analogha deliberazione paradigmatica, contrassegnata al n. 563 del 26 gennaio 1996<sup>139</sup>, la Sezione I Penale della Corte tornava sulla *vexata quaestio*, avallando il rigoroso criterio appena illustrato, pur evidenziando con rimarcata attenzione l'impostazione finalistica tipizzata dall'art. 41-bis

---

<sup>139</sup> V.si *Giust. pen.*, 1996, III, pp. 697 ss..

ord. pen. con maggiore afflittività dell'esecuzione penale in funzione della *ratio legis* emendativa, di cui peraltro si ribadiva una necessaria ostensibilità di riscontro motivazionale.

Tale indirizzo si è poi consolidato con le più recenti decisioni (di tenore affatto uniforme) nn. 1543 in data 11 marzo 1996 e 4980 addì 04 ottobre dello stesso anno<sup>140</sup> dove la Sezione I del Collegio romano puntualizzava in maniera significativa che il controllo giurisdizionale del tribunale di sorveglianza sui decreti ministeriali che dispongano l'applicazione del regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis, cpv., ord. pen. - ritenuto ammissibile dopo la sentenza n. 349 emessa il 28.7.1993 dalla Corte Costituzionale (e ribadita con la successiva pronuncia n. 410 del 23.11.1993, entrambe *supra* citt., al par. precedente) - debba rigidamente verificarne se una puntuale motivazione dia conto dei motivi che, per ciascun singolo detenuto, giustifichino la disparità del trattamento nei confronti degli altri.

---

<sup>140</sup> Cfr., rispettivamente, *Giust. pen.*, 1997, III, pp. 218 ss. ed ancora *ivi*, 1998, III, pp. 168 ss..

Come può agevolmente rilevarsi, in conclusione, la compiuta salvaguardia dei diritti dell'uomo *in subiecta materia* transita e si realizza attraverso la rigorosa osservanza formale e contenutistico - teleologica delle sistematiche garanzie procedurali che ne regolamentano le limitazioni, com'è dato arguire anche dall'esperienza giudiziaria sovranazionale, di séguito in ultima analisi congiuntamente agli effetti diretti e riflessi che ne scaturiscono nell'ordinamento del Paese.

#### CAPITOLO IV.

#### CASISTICA GIURISPRUDENZIALE ITALIANA ED EUROPEA.

## **1. Approccio interpretativo sovranazionale.**

Nella fase applicativa della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Roma del 04.11.1950, è dato a

tutt'oggi rilevare un impulso *stricto sensu* interpretativo affatto marginale ad opera del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Esso si adegua, in effetti, solitamente, ai pareri redatti preliminarmente dalla Commissione in sede conciliativa, laddove una presunta violazione dell'accordo non venga deferita per via giurisdizionale alla Corte, secondo la procedura di rito (*supra* descritta, al cap. III, par. 1)<sup>141</sup>.

Di tal che, alla nomofilassi propriamente tecnico - giuridica del trattato di matrice transfrontaliera provvedono, in ultima analisi, questi ultimi due organi *ad hoc* pattiziamente costituiti<sup>142</sup>.

Il ricorso agli stessi permane tuttavia meramente facoltativo, oltrech  a residualit  necessaria e (come osservato in proposito *ex ante*) suscettivo di un epilogo decisionale a precipua efficacia ordinatoria

---

<sup>141</sup> V.si AA.VV., *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cit.*, p. 40.

<sup>142</sup> Cfr. M. DELMAS-MARTY, *op. Cit.*, p. 281.

c.d. verticale, tramite raccomandazioni, in sé non cogenti per le alte Parti destinatarie<sup>143</sup>.

Tutt'altro (va ricordato, in estrema sintesi) rispetto alla disciplina istituzionale dell'Unione Europea, impositiva, com'è noto, di una inderogabile pregiudizialità in rito della Corte di giustizia comunitaria, nelle materie di sua pertinenza autoritativa ed in merito alle quali essa esercita poteri immediatamente precettivi tra soggetti giuridici pubblici e privati, negli Stati membri - con forza imperativa ormai parificata alle fonti di cognizione cui ineriscono e subalterna, quindi, alla sola Costituzione italiana, derogando, per criterio di specialità ex art. 15, c.p., finanche alla legislazione ordinaria nazionale -<sup>144</sup>.

Nell'ambito contenzioso del negoziato plurilaterale sulle basilari libertà universali, invece, occorre ancora riflettere come certe regole enuncino solennemente generali principi, comandi o divieti

---

<sup>143</sup> V.si AA.VV., *L'interpretazione giudiziaria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Guida alla giurisprudenza della Corte (1960-1987)*, cit., p. 18.

<sup>144</sup> Cfr. E.A. RAFFAELLI, *op. cit.*, p. 179.

specifici già in vigore per diritto consuetudinario internazionale, ovvero ascrivibili sotto la copertura della nostra Carta fondamentale<sup>145</sup>.

Per tale via, integrati o no - mediante pene civili o criminali - come *normae agendi* adeguatamente sanzionatorie, cc.dd. incomplete oppure *minus quam perfectae*, essi dispongono quantomeno limiti ermeneutici negativi (taciti od espressi) di legalità infrastatuale alle fattispecie astratte, che gli operatori della Repubblica non possono comunque obliterare nella loro azione quotidiana.

Commissione e Corte europee dei diritti dell'uomo, ad ogni buon conto, manifestano nella pratica un quadruplice modulo direttivo, affatto dominante, di massima, nella lettura dogmatica sostanziale dei propri dettami istitutivi<sup>146</sup>.

Un primario indirizzo esegetico ha connotazione dinamico - evolutiva, quale prospettata in apertura

---

<sup>145</sup> V.si G. TESAURO, *op. cit.*, p. 182.

<sup>146</sup> Cfr. AA.VV., *La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo*, *cit.*, p. 762.

della presente indagine (*supra*, dal cap. I, parr. 1 e 5)<sup>147</sup>.

Con precipuo riguardo alle punizioni corporali di recente vigenza in alcuni Paesi del Regno Unito di Gran Bretagna, quale l'Isola di Man negli anni Settanta, a titolo esemplificativo, l'Organo anche formalmente giurisdizionale della Convenzione europea di Roma del 04.11.1950 significò, letteralmente, che quest'ultima *"è uno strumento vivente, che deve essere applicato alla luce delle condizioni di vita attuali... e non può essere influenzato dall'evoluzione... politica penale negli Stati europei"*, stigmatizzando il caso a quo ai sensi dell'art. 3 per la disumanità di trattamenti scolastici afflittivi ritenuti degradanti<sup>148</sup>.

Un secondo criterio interpretativo postula una concezione autonomista del diritto internazionale (*supra* riferita, in accezione pedissequa, per la nostra criminalistica, al par. 5 del cap. I) in ragione di cui

---

<sup>147</sup> V.si F. MATSCHER, *op. cit.*, p. 663.

<sup>148</sup> Cfr. C.E.D.U. 25 aprile 1978, Tyrer c. Regno unito di Gran Bretagna e C.E.D.U. 06 maggio 1981, Commissione europea dei diritti dell'uomo c. Repubblica federale tedesca, in *Foro it.*, 1981, IV, cc. 273 ss..

le espressioni comuni o tecnico - giuridiche contenute nelle disposizioni pattizie non rappresenterebbero - per automatismo - un campo semantico in *pèndant* con singoli ordinamenti che ne partecipano e neppure da ricavarsi giocoforza nel loro esclusivo complesso, ma designerebbero nozioni uniformi originariamente transfrontaliere deducibili a *posteriori* entro i confini territoriali di attuazione<sup>149</sup>.

La rivendicazione di valori indipendenti ad un livello pre-statuale risalta all'evidenza l'ispirazione ontologica di pensiero giusnaturalista della premessa ermeneutica ideale.

Per ulteriore dottrina consolidata nella giurisprudenza in disamina e c.d. del margine di apprezzamento, trova riscontro una equa differenziazione critica dei frangenti spazio - temporali del caso<sup>150</sup>.

Un discernimento circostanziale individuato (politico, sociale, economico e culturale) della fattispecie concreta permetterebbe di declinare in

---

<sup>149</sup> V.si F. AMAR, H.P. GASSER, *op. cit.*, p. 33.

<sup>150</sup> Cfr. J.H. BURGERS, *op. cit.*, p. 452.

maniera ortodossa, secondo i criteri appena esposti, una responsabilità - o meno - di governo alla stregua degli assiomi universali astrattamente enucleati dall'intesa, sulla scorta peraltro delle sole determinazioni discrezionali amministrative pure, ovvero rigorosamente provvedimentali (anziché tecnico - esecutive) o di opportunità pratica normativa<sup>151</sup>.

L'apertura differenziale marcatamente sociologica dei cc.dd. *standards* valutativi in oggetto tradisce un peculiare contributo di derivazione scientifica dai sistemi anglofoni di *common law* (*supra* in commento, al par. 5 del cap. I) che immane, altresì, ad un ennesimo orientamento, promozionale di schemi comparatistici indefettibili, da principio, nella nomofilattica negoziale compendiata dalle pronunce di Corte e Commissione *de quibus*.

Da ultimo, è invalso tra i principali criteri interpretativi di questi organi giurisdicenti il c.d.

---

<sup>151</sup> V.si U. GENESIO, *op. cit.*, p. 174.

principio di proporzionalità, virtualmente comune a tutti gli ordinamenti adesivi alla Convenzione<sup>152</sup>.

Esso opera quale parametro discretivo di congruità della reazione pubblica - incidente su inviolabili libertà umane - all'allarme diffuso da illeciti, alla stregua di una gerarchia meritocratica dei rispettivi beni, esposti a lesione ma referenti di comune tutela<sup>153</sup>.

Appare comunque palese, malgrado gli eterogenei apporti ordinamentali stranieri, una continuità teorica speculativa del diritto tra le maggioritarie correnti inferenziali punto accennate ed alcune della più antica tradizione storica italiana (*supra* in commento al cap. I, par. 5).

---

<sup>152</sup> Cfr. AA.VV., *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cit.*, p. 60.

<sup>153</sup> V.si P. DE STEFANI, F. LEITA, *op. cit.*, p. 7.

**2. Nomofilassi applicativa continentale e coinvolgimenti dello Stato italiano.**

Con riferimento anche solo indiretto all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Roma

del 04.11.1950, possono rinvenirsi decisioni effettivamente sporadiche dell'apposita Corte giurisdicente, di paradigmatica ottemperanza, nondimeno, alle metodiche interpretative appena ripercorse (*supra*, al par. che precede)<sup>154</sup>.

*In primis*, a riconferma promozionale del suddetto inquadramento gerarchico pattizio tra le fonti di cognizione giuridica internazionale, si è affermato che "alla luce delle modifiche apportate con il Trattato di Maastricht, il Parlamento europeo può essere ora considerato un vero e proprio corpo legislativo ai sensi dell'art. 3, prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questo articolo, scritto con riferimento agli organi legislativi nazionali, contiene una disposizione sicuramente estendibile ad un corpo sovranazionale, poiché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è uno strumento vivente, che deve adattarsi alle mutate condizioni della società"<sup>155</sup>.

---

<sup>154</sup> Cfr. A. BULTRINI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: considerazioni introduttive*, in *Corr. giur.*, 1999, I, pp. 642 ss..

<sup>155</sup> V.si C.E.D.U. 18 febbraio 1999, *Matthews c. Regno Unito di Gran Bretagna*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1999, pp. 1089 ss..

Particolarmente, *in medias res*, secondo una decisione successiva, "l'obbligo enunciato dall'art. 3 della Convenzione europea di non sottoporre nessuno a tortura nè a pene o trattamenti in umani o degradanti consacra un valore fondamentale delle società democratiche e costituisce il contenuto di una norma imperativa del diritto internazionale generale"<sup>156</sup> valutabile ex art. 10, cpv., Cost.<sup>157</sup>.

Una essenziale problematica di merito, concernente poi l'occorrenza dimostrativa, in sede istruttoria - eminentemente devoluta in via pregiudiziale alla Commissione - di violazioni all'art. 3 dell'accordo internazionale di trattasi, emerse alla cognizione della Corte nel 1996, allorquando un cittadino austriaco, tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti, denunciò maltrattamenti subiti ad opera

---

<sup>156</sup> Cfr. C.E.D.U. 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito DI Gran Bretagna, in *Riv. dir. int.*, 2002, pp. 403 ss..

<sup>157</sup> V.si A. PACE, *La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili in Italia*, in *Dir. pubbl.*, 2001, f. 28, pp. 1 ss..

della locale forza di polizia, nella camera di sicurezza dov'era stato condotto<sup>158</sup>.

A riconcontro probatorio precostituito, il ricorrente produceva immagini fotografiche delle lesioni asseritamente scaturitene.

Nel procedimento penale esperito in Austria nei confronti dei soggetti identificati quali responsabili, dopo la condanna di un solo pubblico ufficiale in primo grado, la sentenza di appello aveva riformato *in melius* tale decisione con ampia formula liberatoria anche per quest'ultimo giudicabile.

Rigettando la domanda nel merito, anche il Collegio di Strasburgo motivò alla stregua di carenti allegazioni, versate negli atti di causa, per sostenere un plausibile affidamento - giocoforza elevato - di logica credibilità oggettiva ed intrinseca attendibilità individuale riguardo alla necessaria

---

<sup>158</sup> Cfr. C.E.D.U. 04 dicembre 1995, Ribitsch c. Repubblica austriaca, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 2418 ss..

derivazione causale del danno dalla riferita condotta criminosa<sup>159</sup>.

Ciò, preso atto che non poteva escludersi, *ex argumeto a contrariis*, che i fatti disquisiti si fossero svolti con alternative modalità giustificatrici descritte dagli imputati.

A dirimere la *vexata quaestio*, non risolta in termini positivi dal precedente ult. cit., circa i parametri di adeguatezza dimostrativa delle condotte inumane e del nesso eziologico alla loro effettiva offensività, sopravvennero due pronunce della Corte azionate contro il nostro Paese da cittadini italiani<sup>160</sup>.

Il procedimento anteriore fu instaurato dal Sig. Benedetto Labita, arrestato il 21.04.1992 con l'accusa

---

<sup>159</sup> V.si M. CHIAVARIO, Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo, Riv. It. dir. proc. pen., 2001, f. 28, pp. 938 ss..

<sup>160</sup> Cfr. M. DE SALVIA, *Principali orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto penale*, in Riv. internaz. dir. uomo, 2000, f. 3, pp. 32 ss..

di appartenere all'organizzazione mafiosa concentrata nella cittadina di propria residenza, Alcamo (TR)<sup>161</sup>.

Questi venne sottoposto a custodia cautelare presso il carcere Ucciardone di Palermo, dove rimase chiuso in una cella di isolamento per 35 giorni.

Il giorno 06.05 dello stesso anno propose istanza di remissione in libertà al Tribunale di Trapani, ma la richiesta fu respinta.

Il seguente 20.07 venne trasferito al Carcere di Pianosa, dove restò fino al 29.01.1993, sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (di cui *supra*, al cap. III, par. 3).

Ulteriormente tradotto in altre case circondariali, secondo il luogo di svolgimento del processo, conseguì l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto solo in data 12.11.1994, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo addì 14.12.1995, malgrado l'assoggettamento dell'imputato a misure di

---

<sup>161</sup> V.si C.E.D.U. 06 aprile 2000, Labita c. Repubblica italiana, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 2818 ss..

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la sua cancellazione dalle liste elettorali.

Tra luglio e settembre 1992, denunciò di avere sofferto, nel carcere di Pianosa, maltrattamenti da parte di alcuni agenti di custodia, dichiarandosi stato vittima di numerose violenze, umiliazioni, vessazioni, intimidazioni e altre forme di tortura sia fisiche che psicologiche.

Stando al suo racconto, sarebbe stato frequentemente schiaffeggiato, percosso, colpito alle dita, alle ginocchia ed ai genitali, subendo finanche ispezioni corporali non consentite durante le docce, o visite mediche ammanettato, nonostante le sue inutili proteste, addirittura controproducenti.

Il Sig. Labita narrò che una volta, essendosi risentito con degli agenti di custodia i quali gli avevano strappato i vestiti, ne sarebbe stato minacciato, insultato e percosso, con danneggiamenti ai propri effetti personalissimi, come una protesi

dentaria ed un paio di occhiali da vista, denegandogli la possibilità di farli riparare.

In sede penale, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani informò la competente procura di Livorno delle formali doglianze scaturitene dalla presunta vittima, per compiere gli acceramenti del caso.

Dopo quattordici mesi prima che il soggetto fu convocato per l'identificazione dei responsabili, ma egli non è in grado di effettuare il riconoscimento dalle fotocopie mostrategli dei tesserini di servizio degli agenti all'epoca di stanza nell'amministrazione incriminata.

Non venendo accolta la sua pretesa di ricognizione personale, il 18.03.1995 il Pubblico Ministero procedente richiese ed ottenne l'archiviazione del fascicolo non già per l'infondatezza della vicenda ma perché rimasti ignoti gli autori del reato.

Il giorno 10.04.1994, il Sig. Labita presentò ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo,

che all'unanimità, in data 29.10.1999, lo dichiarò ricevibile trasmettendo la questione alla Corte.

La deliberazione definitiva del 06.04.2000, per nove voti contro otto, ritenne insussistente la lamentata violazione dell'art. 3 della Convenzione istitutiva, riguardo alle accuse di trattamenti inumani o degradanti, ma con preferenze unanimi sanzionò ai termini della stessa disposizione un mancato svolgimento di indagini ufficiali efficaci sulle denunce svolte alle autorità nazionali<sup>162</sup>.

L'Organo di Strasburgo rilevò indispensabile, difatti, affinché il divieto convenzionale possa operare, che si effettuasse *"un'indagine ufficiale.. (ndr.: deve poter condurre all'identificazione e alla punizione dei colpevoli"*.

Dalle manchevolezze burocratiche interne derivò, per i nove Giudici, l'assenza di prove, per cui l'Italia fu condannata non già in ragione delle torture denunciate dal Sig. Labita - giusti deficitari

---

<sup>162</sup> Cfr. E. GALLO, *Istituzioni di giustizia sovranazionale aventi sede in Europa. Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1169 ss..

riscontri accusatori - bensì per le inefficaci procedure inquirenti seguite dai pubblici ufficiali incaricati.

Viceversa, una minoranza di otto membri del Collegio reputava che proprio le defezioni autoritative nazionali e due negativi rapporti di vigilanza - sia del Magistrato di Sorveglianza di Livorno, in data 05.09.1992 nonché del Presidente del relativo Tribunale di Firenze, addì 12.12.1996 - che stigmatizzavano una situazione precaria dell'istituzione di Pianosa, potessero avallare *ab extrinseco* un accoglimento del ricorso.

Ad ogni buon conto, la Corte europea per i diritti dell'uomo dispose che non vi era stata violazione dell'art. 3 del testo pattizio, per quanto concerneva le allegazioni di cattivi trattamenti nella prigione di Pianosa formulati dal ricorrente, ma che tale contravvenzione doveva rinvenirsi per il fatto della mancanza d'una inchiesta ufficiale effettiva in ordine alle allegazioni predette; che il ricorrente poteva

considerarsi "vittima", ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, per quanto inerisse alla durata della detenzione provvisoria e che vi era stata infrazione all'art. 5, co. III dell'intesa, posto a salvaguardia del diritto alla libertà ed alla sicurezza personali, per la medesima durata della detenzione provvisoria; che era stato disatteso anche l'art. 5, 1° alinea dell'accordo, a presidio della libertà e della sicurezza individuali, con la detenzione del Sig. Lavia protratta a decorrere dalle ore 00.25 fino al mattino del 13.11.1994; che si era pretermesso anche rispetto della sua vita privata, di cui all'art. 8 della Convenzione, per le modalità dei controlli esperiti sulla corrispondenza privata del detenuto; che permanevano, infine, a carico dell'interessato misure non consentite dagli artt. 2 del Protocollo integrativo n. 4 (libertà di circolazione) e 3 del Protocollo supplementare n. 1 al trattato, in materia, rispettivamente, di garanzie di circolazione e libere elezioni<sup>163</sup>.

---

<sup>163</sup> V.si A. ESPOSITO, *La sentenza Labita era inevitabile?*

In applicazione dell'art. 41 della Convenzione, rubricato ad un'equa soddisfazione per equivalente patrimoniale, la Corte accordò al Sig. Lavia decorse Lire 75.000.000 a titolo di nocumenti morali presofferti ed ancora paténdi<sup>164</sup>.

Nella motivazione decisoria è dato leggere come "*ai fini del riconoscimento della violazione dell'art. 3 della Convenzione... (si renda, ndr.) necessario che l'interessato adduca la prova dei maltrattamenti subìti, anche se un detenuto può trovare difficoltà nel procurarsi le prove circa i comportamenti tenuti dagli agenti di custodia*".

E di séguito: "*la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per non essere in contrasto con la convenzione, deve fondarsi sulla sussistenza di elementi concreti, che la giustifichino. Parimenti la decadenza dai diritti politici e la cancellazione dalle liste elettorali non viola il diritto riconosciuto e*

---

*Riflessioni sulla titolarità delle garanzie dei diritti dell'uomo, n. a C.E.D.U. 01 marzo 2000, Labita c. Repubblica italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, f. 28, pp. 226 ss..*

<sup>164</sup> Cfr. A. SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, II, pp. 618 ss..

*garantito dalla convenzione solo se sussistono elementi concreti che giustifichino l'adozione della misura", valutandosi, in via generale, come la sospensione temporanea del diritto di voto di una persona su cui gravino indizi di appartenenza mafiosa persegua, comunque, un fine legittimo<sup>165</sup>.*

Due anni dopo, fu il caso di un altro detenuto nella Sezione "Agrida" di massima sicurezza dello stesso carcere di Pianosa, stigmatizzato anche da Amnesty International nel proprio rapporto pubblico relativo al 1992<sup>166</sup>.

La Corte europea ne tenne conto, *expressis verbis*, nella parte esplicativa della sentenza (*sub par.* 19).

Esso concerneva il periodo da maggio ad ottobre 1992, descrivendo i maltrattamenti subiti da una cinquantina di detenuti sottoposti al regime *ex art.*

---

<sup>165</sup> V.si O. MAZZA, *Osservatorio della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1307 ss..

<sup>166</sup> Cfr. C.E.D.U. 18 ottobre 2001, *Indelicato c. Repubblica italiana*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 3246 ss..

41-bis dell'ordinamento penitenziario in occasione di violente proteste inframurarie dei reclusi<sup>167</sup>.

Nel frangente, al Sig. Rosario Indelicato, tratto in arresto il 06.05.1992 per esecuzione di un mandato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo nell'ambito di un'inchiesta su attività mafiose di traffico di stupefacenti, venne prorogato di sei mesi in sei mesi il trattamento speciale *ad hoc* (*supra* in commento, al cap. III, par. 3) fino al 02.09.1997.

Nel frattempo, egli fu rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala, che lo condannò alla pena di dodici anni di reclusione con sentenza addì 26.05.1995.

In data 06.02.1998, la Corte d'Appello di Palermo, in totale riforma della pronuncia di primo grado, decise per la sua assoluzione riguardo ai fatti accennati, mentre in altro giudizio del 1995, confermato dalla Corte territoriale di Palermo in sede di impugnazione, gli venne irrogata la stessa pena di

---

<sup>167</sup> V.si A. SACCUCCI, *Le due "prospettive" della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Giur. cost.*, 2002, I, pp. 3105 ss..

quattro anni e sei mesi per associazione criminale di tipo mafioso.

Il 20.07.1992, il detenuto venne trasferito con altri boss nell'istituto toscano, nell'ambito di misure urgenti contro la criminalità organizzata, privandoli del diritto alle visite familiari durante il primo mese di permanenza<sup>168</sup>.

In data 10.12.1992 Rosario Indelicato denunciò il Direttore e gli agenti della polizia penitenziaria in sede alla Procura della Repubblica di Mazara del Vallo, chiedendo lo stesso giorno alla Procura di Palermo di essere riportato nel carcere locale e di inviare una ispezione medico - legale per esaminare la propria corrente situazione sanitaria.

Egli denunciava ricorrenti percosse, insulti, minacce e molestie da parte delle guardie, che lo avrebbero, ad es., svegliato spesso di soprassalto nel corso della notte senza ragione, obbligandolo a subire docce fredde.

---

<sup>168</sup> Cfr. G. SORRENTI, *Le carte internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale "a più facce"*, in *Pol. dir.*, 1997, I, pp. 349 ss..

Lamentava anch'egli sevizie per compressione ai testicoli: simili torture avrebbero riguardato anche altri detenuti, costretti a denudarsi pubblicamente tra calci e pugni degli agenti.

Il ricorrente affermava, perciò, di aver perduto quattro denti, ricevendo cure affatto inadeguate durante della detenzione a Pianosa.

Nel 1994 le foto di 262 agenti di polizia penitenziaria vennero mostrate all'interessato, che ne riconobbe due come autori delle circostanze narrate.

Costoro furono rinviati a giudizio innanzi alla Pretura di Livorno e condannati, addì 02.02.1999, alla pena di un mese e quindici giorni per abuso di autorità contro arrestati o detenuti, ex art. 608, c.p., nonché all'interdizione accessoria dall'esercizio di funzioni pubbliche per la stessa durata.

La sentenza irrogò, inoltre, un risarcimento danni omnicomprensivo di vecchie Lire 12.000.000.

La Corte d'Appello di Firenze, riqualificando il fatto ancor più gravemente, in termini di violenza privata con l'aggravante abusiva di funzioni pubbliche,

rimise gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno da cui il giudizio sarebbe ancora pendente.

Nel 1998, però, era già stata investita della questione la Corte europea dei diritti dell'uomo che decise nel merito tre anni dopo.

L'Organo di Strasburgo acquisì anche l'identica relazione del magistrato di sorveglianza di Livorno, redatta il 05.12.1992 ed inviata al Ministro di grazia e giustizia italiano *pro tempore*, relativa alle generali condizioni della casa circondariale di Pianosa, già esaminata nell'analogo *affaire* Labita.

Dopo avere ribadito il carattere perentorio del divieto di tortura e che l'art. 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali di qualunque società democratica, la Corte decise all'unanimità che non vi era stata la violazione oggetto di denuncia, pur assolvendo in termini espressi la Repubblica italiana soltanto per insufficienza di prove.

Mancava, difatti, una certificazione medica in grado di attestare la matrice traumatica oggetto di

denuncia delle lesioni riportate; l'autorità giurisdizionale transfrontaliera ritenne, però, colpevole il nostro Paese, sempre ex art. 3 dell'accordo, ancora per non avere adottato misure adeguate nel condurre l'inchiesta<sup>169</sup>.

Vennero segnatamente rimarcati gravi ritardi nella conduzione dell'inchiesta e patenti negligenze nella identificazione dei presunti responsabili.

Anche in questo caso, in forza dell'art. 41 dell'intesa, la Corte liquidò al ricorrente, Sig. Rosario Indelicato, un emolumento risarcitorio a carico dello Stato di passate Lire 70.000.000 per i soli danni morali quantificabili della contravvenzione accertata<sup>170</sup>.

In motivazione, si legge che l'interessato *"non ha documentato in alcun modo le lesioni subite, nè alcunché di specifico relativamente al ricorrente poteva dedursi dal rapporto sui fatti del magistrato di*

---

<sup>169</sup> V.si M. DE SALVIA, *La giurisprudenza degli organi della convenzione e i diritti patrimoniali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 282 ss..

<sup>170</sup> Cfr. M. TACCHINARDI, *L'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 314 ss..

*sorveglianza nè, infine, dal rapporto di Amnesty International. Tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata annullata dalla Corte di Appello deve concludersi che i fatti denunciati non sono stati accertati al di là di ogni ragionevole dubbio e, quindi, insussistente la lamentata violazione. D'altra parte bisogna considerare che il processo contro le guardie carcerarie è iniziato solo cinque anni e otto mesi dopo la denuncia e le iniziative tese a individuare i responsabili si limitarono ad una ricognizione di persone sulla base di 262 fotografie di agenti della polizia penitenziaria, per di più avvenuta molto tempo dopo i fatti; è significativo, infine, che al momento del giudizio a Strasburgo il processo nazionale sia tuttora in corso. Il ritardo nell'iniziare le indagini, la lunghezza del processo e la negligente attività diretta alla individuazione dei responsabili sono tutti elementi che inducono a riconoscere, sotto questo profilo, la violazione della norma convenzionale" oggetto della presente indagine.*

Essa venne poi in discussione nel caso di un ricorrente concesso in estradizione dalla Repubblica francese agli Stati Uniti d'America, in relazione ad un reato di omicidio, per il quale l'ordinamento federale prevede la pena capitale<sup>171</sup>.

Tanto davanti alle corti transalpine competenti nel merito ed alla cassazione, quanto dinanzi al Consiglio di Stato francese, l'interessato lamentava la potenziale infrazione del divieto di trattamenti inumani, ove la magistratura procedente avesse accordato la sua estradizione.

Ogni domanda venne però respinta, sul riflesso che le autorità americane avevano prestato garanzie ufficiali circa la non imposizione della pena capitale.

Anche la Corte europea ritenne l'istanza inoltrata manifestamente infondata, tenuto conto che gli organi inquirenti d'oltreoceano assicuravano che non avrebbero prospettato circostanze fondanti l'irrogazione della pena di morte o finanche perpetua, oggetto anch'essa di doglianza del denunziante, per cui

---

<sup>171</sup> V.si C.E.D.U. 03 luglio 2001, Nivette c. Rep. di Francia, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 3241 ss..

tale impegno si sarebbe imposto vuoi all'ufficio del *prosecutor* nella sua impersonalità, come allo Stato della California sede del procedimento<sup>172</sup>.

In una simile vicenda che coinvolse lo Stato francese, un altro cittadino degli Stati Uniti, ivi arrestato, dopo che nella propria abitazione era stato rinvenuto il cadavere mummificato della sua ragazza, aveva lasciato il Paese durante le indagini e, giudicato *in absentia*, veniva condannato all'ergastolo<sup>173</sup>.

Arrestato in Francia, la richiesta di estradizione americana era stata respinta perché nello Stato di eventuale destinazione non gli sarebbe stato garantito un nuovo processo con integrazione necessaria del contraddittorio a salvaguardia universale del diritto di difesa.

Successivamente, nel gennaio 1998, la Pennsylvania, competente a procedere contro il giudicabile in patria,

---

<sup>172</sup> Cfr. M.L. PADELLETTI, *Estradizione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 1996, f. 2, pp. 656 ss..

<sup>173</sup> V.si C.E.D.U. 16 ottobre 2001, Einhorn c. Repubblica di Francia, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 3246 ss..

modificò la propria legislazione di rito nel senso di prescrivere, in alcune ipotesi, la rinnovazione degli atti.

Reiterata domanda di estradizione, accompagnata da una formale dichiarazione con cui le autorità statunitensi si impegnavano ad assicurare un nuovo processo ed a non imporre la pena capitale, l'istanza internazionale fu accolta dopo il rigetto di molteplici ricorsi interni, anche al Consiglio di Stato.

In quest'ultima sede, l'attore rappresentava che la sua estradizione avrebbe comportato una violazione dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 04.11.1950, tenuto conto della possibilità di essere condannato a pena perpetua, con esclusione di liberazione anticipata e del fatto che - siccome in Pennsylvania era stata reintrodotta la pena di morte proprio dopo il ritrovamento del cadavere - vi sarebbe stata la possibilità di essere condannato a morte.

La sanzione, seppure non eseguibile ancorché irrogata, avrebbe comunque comportato la sua permanenza in un braccio della morte carcerario.

La Corte di Strasburgo ritenne, peraltro, inammissibile l'azione, sul presupposto che l'ordinamento statunitense prescriveva che il ripristino della pena capitale non si sarebbe esteso a fatti commessi in precedenza e poiché, in ogni caso, il Governo instante aveva formalizzato un impegno solenne a non richiedere, infliggere od eseguire la massima pena.

Con riguardo al pericolo dell'ergastolo, i Giudici internazionali osservavano che in forza della legge dello Stato della Pennsylvania, il Governatore possa, a certe condizioni, commutare la sanzione criminale con altra e che malgrado i limiti dell'istituto, non poteva concludersi che sarebbe risultato impossibile ottenere tale beneficio.

Il Collegio esaminava la questione anche sotto il profilo del giusto processo, osservando al proposito che in via generale, un'extradizione possa ingenerare contrasti a tale principio, ove la giustizia nello

stato richiedente possa concretizzarsi in un "*flagrante diniego di giustizia*".<sup>174</sup>.

Eccependo l'interessato, altresì, una marcata probabilità che la normativa emendata della Pennsylvania circa il diritto a un nuovo giudizio fosse dichiarata incostituzionale o che comunque non potesse in concreto applicarsi alla propria vicenda, nel raccordo al sistema legale di quel Paese, la Corte precisava tuttavia che un'eventuale illegittimità di disposizioni nazionali o la loro applicabilità non potesse che competere ai giudici domestici.

Nessun elemento sembrò dunque conferente a ritenere che si versasse in una violazione del diritto di difesa nella nazione *ad quem*, come neanche l'ulteriore considerazione svolta dal ricorrente, secondo cui, atteso il sistema della giuria vigente in America, i l'organo deliberante nel merito sarebbero risultato

---

<sup>174</sup> Cfr. C.E.D.U., 06 maggio 1981, Commissione europea dei diritti dell'uomo c. Repubblica federale tedesca, in *Foro it.*, 1981, IV, cc. 273 ss., che ha escluso in quel Paese una eccedenza del *delai raisonnable* cui viene limitata ex art. 6, per es., la durata di un processo (nella specie, in materia di lavoro, protrattosi per quasi cinque quattro anni) tenendo conto della situazione burocratica della giustizia *in loco* e dei ritardi provocati dal comportamento processuale del medesimo soggetto che avanzava la doglianza.

esposto ad una campagna di stampa ostile nei confronti dell'imputato.

La Corte ritenne, quindi, che pure *"il diniego di giustizia deve essere provato e questo non...(ndr.: era) avvenuto nel caso di specie"*.<sup>175</sup>

L'Organo giurisdizionale è pervenuto, infine, ad una specifica configurazione positiva sostanziale - eminentemente paradigmatica e di estrema attualità - del concetto enucleato all'art. 3 dell'intesa costitutiva, con una recente pronuncia secondo la quale *"l'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla vita di ogni persona, sancisce un divieto di ricorso alla forza o a qualsiasi altro comportamento idoneo a provocare la morte di ogni essere umano, ma non attribuisce all'individuo il diritto di morire per mano di un terzo o con l'assistenza di una pubblica autorità. Il divieto di suicidio assistito previsto dal diritto penale degli Stati membri non costituisce un trattamento inumano e*

---

<sup>175</sup> V.si S. TONOLO SACCO, *L'esaurimento dei ricorsi interni come condizione di ricevibilità dei ricorsi alla nuova Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stud. jur.*, 2000, f. 3, pp. 439 ss..

*degradante, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 3 della convenzione. La sofferenza dovuta ad una malattia, fisica o psichica, sopraggiunta naturalmente, comunque incurabile, può rientrare nella previsione dell'art. 3 della convenzione se viene o rischia di essere aggravata da un trattamento, conseguente a condizioni di detenzione, espulsione o altre misure, del quale le autorità possono essere ritenute responsabili. Dal combinato disposto degli art. 2 e 3 della Convenzione non è dato ricavare, pertanto, un diritto dell'individuo di esigere dallo Stato che consenta o faciliti la morte. Né il diritto alla morte assistita può farsi derivare dalla previsione dell'art. 8 della Convenzione che disciplina espressamente il diritto al rispetto della vita privata e che può anche includere il diritto ad autodeterminarsi. Non può escludersi che il divieto di suicidio assistito costituisca lesione del diritto al rispetto della vita privata. Una ingerenza siffatta può, comunque, considerarsi consentita a norma dell'art. 8, par. 2, della Convenzione se prevista dalla legge, ispirata da*

*uno o più scopi legittimi e necessaria in una realtà democratica per la protezione dei diritti altrui”<sup>176</sup>.*

---

<sup>176</sup> Cfr. C.E.D.U. 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito di Gran Bretagna*, in *Dir. fam. pers.*, 2002, pp. 795 ss. e A. LORETI BERGHE', *La convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, in *Jus*, 1999, I, pp. 131 ss..

### **3. Questioni pratiche aperte nel nostro Paese.**

Nel contesto penitenziario italiano, la protezione giurisdizionale istituita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di Roma del 04.11.1950, oltre ai casi appena in esame (*supra*, al precedente par.) è stata adita particolarmente in relazione agli artt. 8 e 13 del medesimo che sanciscono, rispettivamente, l'uno le inviolabili garanzie di comunicazione e ed al rispetto della vita privata e familiare, mentre l'altro la basilare istanza difensiva individuale.

Sotto il primo aspetto, è venuta in risalto specialmente la problematica della censura sulla corrispondenza dei detenuti, progressivamente circoscritta, anche con riguardo all'intesa transfrontaliera, dopo un originario potere autoritativo indiscriminato posto in essere fino

dall'introduzione delle relative misure nel sistema ordinamentale<sup>177</sup>.

Si è già menzionato (*supra*, al cap. II, par. 3) un progressivo orientamento internazionalistico in materia, ormai avallato anche dalla massima giurisprudenza nazionale, apertamente favorevole all'accordo continentale in disamina, del quale ne riconosce molteplici norme come mere enunciative di principi consuetudinari di diritto persino comunitario, ergo vevoli con immediata forza precettiva nel diritto interno in esclusivo subordine ai dettami costituzionali<sup>178</sup>.

La propulsiva tutela dell'essere umano nelle più variegata sfaccettature soggettive e relazionali, vuoi nell'assetto istituzionale nostrano (anche extrapenale) come nella esegesi scientifica ed applicativa, espande costantemente lo spettro di posizioni giuridiche

---

<sup>177</sup> V.si A. MARZANTI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ordinamento interno*, n. a Cass. 08 luglio 1998, n. 6672, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1998, f. 45, pp. 1380 ss..

<sup>178</sup> Cfr. *pro multis* Cass. 01 febbraio 1962, n. 191 in *Foro pad.*, 1962, I, cc. 294 ss. e C. Cost. 27 dicembre 1965, n. 98, in *Riv. uff. sent. ord. C.C.*, 1965, v. 22, pp. 365 ss., nonché P. PUSTORINO, *Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento Italiano*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, f. 1, pp. 23 ss..

qualificabili come essenziali, incrementando il primigenio catalogo dogmatico dei diritti cc.dd. personalissimi, fino a ricompredervi, tra i molteplici profili rilevanti degli stessi ed altri ancora, quelli appena menzionati in epigrafe<sup>179</sup>.

Tanto consente, come già scritto (*supra*, al cap. II, par. 3) la configurazione potenzialmente elastica delle norme in commento, nonché la necessaria relativizzazione casistica e diacronica nell'interpretazione del vago sintagma 'personalità'<sup>180</sup>.

Esemplificativamente, in ambo i sensi prospettati, il nuovo testo dell'art. 38 del regolamento penitenziario (*supra* in commento ai parr. 2 e 3 del cap. III) proibisce oggi qualsiasi tipo di visto sulla corrispondenza inviata dai reclusi alle organizzazioni internazionali impegnati nella promozione dei diritti umani.

---

<sup>179</sup> V.si *ex pluribus* Cass. 06 febbraio 1962, n. 142, in *Foro it.*, 1962, cc. 315 ss., C. Stato 12 febbraio 1965, n. 86, in *Cons. Stato*, 1965, pp. 330 ss. e C. Cost. 23 novembre 1967, n. 120, in *Riv. uff. sent. ord. C.C.*, 1967, v. 26, pp. 311 ss..

<sup>180</sup> Cfr. R. MONACO, *Verso l'Amministrazione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Jus*, 1999, I, pp. 413 ss..

Pure la disciplina della sorveglianza speciale ha subito emendamenti nella medesima direzione con la recente l. 23 dicembre 2002, n. 279, introduttiva, all'art. 41-bis, co. II-quater, lett. e) della l. n. 354/1975, di un presidio garantista quale l'onere legittimo di un provvedimento autoritativo motivato, a fini impositivi del visto di censura alla corrispondenza extramuraria, comunque non apponibile nelle ipotesi interlocutorie con destinazione istituzionale competente in tema di giustizia nell'ambito statale o continentale.

Anche un massimo limite cronologico (da uno a due anni, salvo proroghe) ed una indefettibile *ratio* giustificatrice - esigenze di ordine o sicurezza - caratterizza l'attuale potenzialità restrittiva in questione, recuperandosi ai pubblici poteri che la esercitano maggiore connotazione in termini di necessarie precisione, tassatività e determinatezza formale e contenutistica dei reattivi atti tipici (di cui *supra*, al cap. II, par. 3).

L'innovativo strumento del reclamo al tribunale di sorveglianza per un tempestivo controllo legalitario del trattamento, con ampi margini di garanzia del contraddittorio e facoltà di impugnazione della pronuncia finale, completa un adeguamento da tempo auspicato del settore all'avanguardia dei valori esistenziali nel progresso globale<sup>181</sup>.

Altrettanto non si verifica, secondo le principali censure tuttora inevase dal legislatore con riferimento precipuo allo schema aperto dell'art. 3 della Convenzione europea - in cui ridondano, potenzialmente, tutte le violazioni non consentite delle garanzie evolutive di umanità della procedura penale *lato sensu* intesa<sup>182</sup> - per quanto riguarda l'operatività dell'art. 18 ord. pen..

La disposizione, rubricata, com'è noto, a "*colloqui, corrispondenza e informazione*" in genere, scontrerebbe, secondo i maggioritari detrattori,

---

<sup>181</sup> L.G. LOUCAIDES, *Il ruolo del giudice interno nel processo e l'applicazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1993, I, pp. 599 ss..

<sup>182</sup> V.si F. SANTANGELI, *Brevi riflessioni sui rapporti tra democrazia e processo*, in *Leg. giust.* 1995, f. 1, pp. 125 ss..

defezioni compilative inaccettabili per l'eccessiva discrezionalità accordata da una formulazione letterale troppo ampia agli organi competenti ad intrusioni pubbliche nella *privacy* individuale, in difetto di rigorose soglie abilitative come appena osservate nella riforma dell'analogo previsione speciale.

Nell'avanzamento - all'uopo strumentale - di una tendenza giurisdizionalista già segnalata (*supra* ai parr. 2 e 3 del cap. III) un disegno di legge pendente reca *ad hoc*, nella relazione introduttiva, l'esplicito intendimento finalistico di "*ridisegna... (re, ndr.) ab imis la fisionomia dell'istituto introducendo... delle (ndr.: sue) finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della competenza dell'adozione dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugnazione*", nel migliore ossequio auspicabile alle direttive di massima continuamente provenienti da Strasburgo<sup>183</sup>.

Onde evitarne, ancora, severi moniti come quelli rivolti, in passato, al nostro Paese.

---

<sup>183</sup> Cfr. A. SCALFATI, *op. cit.*, p. 163.

**BIBLIOGRAFIA.**

- AA.VV., *I diritti dell'uomo*, a cura di I. e F. Dragostei, Marotta, Napoli, 1969;
- ID, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'applicazione giurisprudenziale italiana*, a cura di G. Biscottini, Giuffré, Milano, 1981;
- ID, *La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo*, tratto da *Temi Romana*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, 1987, 2/4, Giuffré, Milano, 1989;
- ID, *L'interpretazione giudiziaria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Guida alla giurisprudenza della Corte (1960-1987)*, a cura di R. Facchin, CEDAM, Padova, 1988;
- ID, *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di V. Grementieri, Giuffré, Milano, 1989;

- ID, *Manuale di diritto processuale penale*, diretto da D. Siracusano, Giuffr , Milano, 1990;
- ID, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Gerin, CEDAM, Padova, 1991;
- ID, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 50 anni d'esperienza. Gli attori e i protagonisti della Convenzione: il passato, l'avvenire*, a cura di C. Zanghi e K. Vasak, Giappichelli, Torino, 2002;
- ID, *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, diretto da A. Gaito, CEDAM, Padova, 1996;
- R. ALESSI, *Principi di diritto amministrativo*, Giuffr , Milano, 1978;
- F. AMAR, H.P. GASSER, *La contribuci n del Comit  internacionalde la Cruz Roja a la lucha contra la tortura. Las visitas del CICR a las personas privadas de libertad en situaci n de disturbios y tensiones interiores: objetivos y m todos*, in *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1989, 91, pp. 28 ss.;
- G. AMATO, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavit *, in *Guida dir.*, 2003, 35, pp. 40 ss.;

- M. ANTINOZZI, *Criteri per la determinazione del danno alla salute*, n. ad A. Firenze, 20 settembre 1986, in *Dir. prat. ass.*, 1987, pp. 693 ss.;
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffr , Milano, 2000;
- V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Novene, Napoli, 1991;
- D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, trad. a cura di P. Ferretti, Feltrinelli, Milano, 1998;
- G. BENTHAM, *An introduction to the principles of morals and legislation*, John Boring, London, 1838;
- M. BONA, A CASTELNUOVO, *La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilit  medica e risarcimento del danno (una ipotesi di danno esistenziale?)*, n. a Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, in *Giur. it.*, 1999, I, pp. 736 ss.;
- P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1966;
- D. BRUNELLI, G. MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffr , Milano, 1994;

- P. BUFFA, *Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell'ordinamento penitenziario con particolare riguardo all'attività trattamentale*, in *Rass. it. criminol.*, 1998, I, pp. 229 ss.;
- A. BULTRINI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: considerazioni introduttive*, in *Corr. giur.*, 1999, I, pp. 642 ss.;
- F. BUONOMO, *Regime penitenziario differenziato: il punto sulla giurisprudenza Cedu*, in *Dir. & giust.*, 2002, f. 42, pp. 74 ss.;
- J.H. BURGERS, *The Road to San Francisco: The Revival of Human Rights Ideas in the Twentieth Century*, in *Human Rights Quarterly*, 1992, XIV, pp. 447 ss.;
- M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 1999;
- K. CANESTRINI, *Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale*, pubblicazione digitale via internet,

sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 20.11.2001;

- ID, *Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 09.12.2001;

- F.P. CASAVOLA, *Dalla proprietà alla solidarietà. Appunti per alcune riflessioni intema di diritti individuali e sociali*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 1993, 7, I, pp. 9 ss.;

- ID, *I diritti umani*, CEDAM, Padova, 1997;

- P. CATARINELLA, *Osservazioni sia in tema di richiesta dell'indagato detenuto in carcere d'essere visitato da un medico di fiducia sia di individuazione dell'autorità giudiziaria competente a provvedere in merito*, n. a Trib. Palermo, ord. G.i.p. 26 agosto 1997, in *Giur. mer.*, 1999, f. 2, pp. 1058 ss.;

- L. CESARIS, *In margine alla sentenza costituzionale n. 376 del 1997: l'art. 41 bis comma 2 ord. pen. norma effettiva o norma virtuale?*, n. a C. Cost. 05 dicembre 1997, n. 376, in *Cass. pen.*, 1998, f. 21, pp. 3179 ss.;

- M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, v. VII, 1990;
- ID, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Riv. It. dir. proc. pen., 2001, f. 28, pp. 938 ss.;
- G. CONTE, *La sentenza richiama il codice civile ignorando la Convenzione europea (rif. a App. Torino 05 settembre 2001 n. 1157).*, in *Dir. & Giust.*, 2001, f. 41, pp. 29 ss.;
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffr , Milano, 1991;
- L. DAGA, voce *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da F. Calasso, Giuffr , Varese, 1964, v. XLIV, pp. 1303 ss.;
- R. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma, 1990;
- C. DARWIN, *L'origine dell'uomo*, trad. a cura di F. Pagano, Editori Riuniti, Roma, 1971;

- F. DEAN, *Lezioni di diritto penale e procedura penale internazionale*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1996;
- F. DELLA CASA, *Dalla "facoltà di doglianza" al "diritto di azione"*, n. a C. Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Dir. pen. proc.*, 1999, I, pp. 854 ss.;
- G. DE CATALDO, *Spunti in tema di diritto alla salute del detenuto*, in *Leg. e giust.*, 1988, pp. 170 ss.;
- G.G. DE GREGORIO, *Diritti inviolabili dell'uomo e limiti probatori nel processo penale*, in *Foro it.*, 1992, I, cc. 3257 ss., n. a C. Cost. 23 luglio 1991, n. 366;
- M. DELMAS-MARTY, *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo. Ragion di Stato e diritti umani nel sistema della Convenzione europea*, CEDAM, Padova, 1994;
- G. DE RUGGIERO, *Da Vico a Kant*, Laterza, Bari, 1971;
- ID, *Hegel*, Laterza, Bari, 1968;
- ID, *L'età dell'illuminismo*, Laterza, Bari, 1968;

- ID, *La filosofia del cristianesimo*, Laterza, Bari, 1867;
- M. DE SALVIA, *Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell'uomo*, CEDAM, Padova, 1991;
- ID, *La giurisprudenza degli organi della convenzione e i diritti patrimoniali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 282 ss.;
- ID, *Principali orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto penale*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 2000, f. 3, pp. 32 ss.;
- P. DE STEFANI, F. LEITA, *La tutela giuridica internazionale dei diritti umani. Casi e materiali*, CEDAM, Padova, 1997;
- M. DOGLIOTTI, *Danno biologico, danno alla salute e criteri di liquidazione*, n. ad A. Roma, 2 luglio 1986, in *Giur. Mer.*, 1988, pp. 328 ss.;
- F. DURANTE, M.F. GENNARELLI, *I diritti dell'uomo in Italia. L'applicazione della Dichiarazione universale nell'ordinamento italiano*, Giuffr , Milano, 1998;

- A. ESPOSITO, *La sentenza Labita era inevitabile? Riflessioni sulla titolarità delle garanzie dei diritti dell'uomo*, n. a C.E.D.U. 01 marzo 2000, Labita c. Repubblica italiana, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, f. 28, pp. 226 ss.;
- G. FASSO', *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, agg. a cura di C. Taralli, G. Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994;
- G. FERRANDO, *Il problema del danno biologico*, n. a Cass. 11 maggio 1989, n. 2150, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, pp. 781 ss.;
- A. FERRARO, *Decreto ministeriale ex art. 41-bis comma 2 ord. pen. e controllo giurisdizionale*, n. a Cass. 25 luglio 1995, n. 2354, in *Cass. pen.*, 1996, III, pp. 1297 ss.;
- L. FEUERBACH, *L'essenza del Cristianesimo*, traduzione a cura di C. Cometti, Feltrinelli, Milano, 1960, pp. 25 ss.;
- G. FIANDACA, G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli, 2002;

- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 1994;
- L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Diritto penitenziario*, Giuffr , Milano, 2000;
- C. FIORAVANTI, *Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 17.12.2001;
- ID, *Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con gli obblighi internazionali?*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 14.09.2002;
- ID, *Lotta al terrorismo e Convenzione contro la tortura*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 29.02.2004;
- G. FIORAVANTI, *Danno biologico e criteri di calcolo*, n. ad App. Torino, 01 giugno 1985, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1986, pp. 324 ss.;

- R. FRAU, *Il danno alla salute davanti al giudice di merito*, n. a T. Trieste, 26 settembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1990, pp. 188 ss.;
- M. GAGLIARDI, *Il danno alla salute tra tabelle "di altri tribunali" e indicazioni legislative*, n. a Cass. 22 marzo 2001, n. 4112, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 1175 ss.;
- E. GALLO, *Istituzioni di giustizia sovranazionale aventi sede in Europa*. *Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1169 ss.;
- U. GENESIO, *Verso una convenzione europea contro la tortura*, in *Dif. pen.*, 1983, 3, pp. 173 ss.;
- M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1993;
- P.G. GRASSO, voce *Guerra (Disc. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, v. XV, pp. 1 ss.;
- ID, *Comunità europee e diritto penale*, in *Giustizia penale e problemi internazionali*, collana diretta da M. Pisani, Giuffrè, Milano, v. III, 1989;

- V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Giappichelli, Milano, 1976;
- ID, *Introduzione*, in Aa.Vv., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, a cura del predetto A., Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 14 ss.;
- R. GUARINIELLO, *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, v. XVIII, 1994;
- H. HAUG, *Instrumentos de derecho internacional público para luchar contra la tortura*, in *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1989, 91, pp. 9 ss.;
- I. KANT, *Critica della ragion pura*, trad. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari, 1971;
- H. U. KANTOROWICZ, *Studien zum altitalienischen Strafprozess*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Würtemberger, Frankfurt am Main, 1923;
- H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. a cura di G. Losano, Giappichelli, Torino, 1996;

- S. KIERKEGAARD, *Aut - Aut*, trad. a cura di G. Montanari, W. Gulbrandsen, F. Cantoni, Feltrinelli, Milano, 1964;
- M.KLUN, *A proposito di equità giudiziale nella determinazione del quantum del danno biologico, a margine di una recente sentenza del tribunale di La Spezia*, n. a T. La Spezia, 30 dicembre 1991, in *Dir. econ. ass.*, 1992, I, pp. 236 ss.;
- G. LA GRECA, *L'applicazione dell'art. 41-bis sotto costante verifica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, II, pp. 754 ss.;
- ID, *Nuove disposizioni sul regime dell'art. 41-bis ord. pen.*, *ivi*, 1998, I, pp. 784 ss.;
- G. LANDI, G. POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1978;
- F. LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano, 1983;
- H.C. LEA, *La storia del diritto e la morale sociale*, Società Editrice Piemontese, Piacenza, 1925;
- P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1966;

- G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli, 1961;
- A. LORETI BERGHE', *La convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, in *Jus*, 1999, I, pp. 131 ss.;
- L.G. LOUCAIDES, *Il ruolo del giudice interno nel processo e l'applicazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1993, I, pp. 599 ss.;
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, Padova, 1979;
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino, 1981;
- G. MARINI, voce *Possesso (dir. pen.)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 630 ss.;
- ID, *Possesso e detenzione in materia penale e condotta di furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 1017 ss.;
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffr , Milano, 2001;

- P. MARIOTTI, *Valutazione del danno biologico: nuovi principi a cui ispirarsi*, n. ad A. Genova, 01 aprile 1999, in *Dir. econ. ass.*, 2000, f. 36, pp. 257 ss.;
- T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffr , Milano, 1990;
- G. MARTINEZ DIEZ, *La tortura judicial en la legislaci n hist rica espa ola*, in *Anuario de historia de derecho espa ol*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1962;
- A. MARZANTI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ordinamento interno*, n. a Cass. 08 luglio 1998, n. 6672, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1998, f. 45, pp. 1380 ss.;
- F. MATSCHER, *La tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo al livello nazionale ed internazionale*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 661 ss.;
- O. MAZZA, *Osservatorio della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1307 ss.;

- G. MAZZI, *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 494 ss.;
- S. MILANESI, J. DE BURGIS, *Individualizzazione del trattamento e trattamento rieducativo comune secondo la normativa dettata dalla l. 26 luglio 1975, n. 354*, in *Crit. pen.*, 1980, pp. 22 ss.;
- R. MONACO, *Verso l'Amministrazione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Jus*, 1999, I, pp. 413 ss.;
- P.G. MONATERI, *Un quadro di riferimento teorico per il risarcimento pratico del danno alla salute*, n. a T. Torino, 26 giugno 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 74 ss.;
- ID, *"Alle soglie": la prima vittoria in cassazione del danno esistenziale*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 836 ss.;
- H.J. MORGENTHAU, *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*, McGraw-Hill, New York, 1993;

- E. MORONI, *Nietzsche e la giustizia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1976, 53, II, pp. 139 ss.;
- G. NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 41 ss.;
- P. NUVOLONE, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, Giuffrè, Milano, 1984;
- M. O'BOYLE, *Torture and emergency powers under European Convention on Human Rights : Ireland v. U.K.*, in *American Journal of International Law*, 1977, 71, IV, pp. 674 ss.;
- A. PACE, *La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili in Italia*, in *Dir. pubbl.*, 2001, f. 28, pp. 1 ss.;
- ID, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, II, pp. 618 ss.

- M.L. PADELLETTI, *Estradizione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 1996, f. 2, pp. 656 ss.;
- T. PADOVANI, *Il legislatore alla scuola della ragione. Una introduzione allo studio del "Programma" di F. Carrara*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, s. II, 1985, pp. 706 ss.;
- ID, *Diritto penale*, Giuffr , Milano, 1990;
- ID, *Il cammello e la cruna dell'ago. I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 1601 ss.;
- ID, L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1991;
- A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Giuffr , Milano, 1980;
- L. PALADIN, *Diritto regionale*, CEDAM, Padova, 1979;
- L. PANSOLLI, voce *Tortura*, in *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. Azara ed E. Eula, UTET, Torino, 1973, v. XIX, pp. 424 ss.;

- D. PATETE, *Manuale di diritto penitenziario*, Laurus Robuffo, Roma, 2001;
- C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, Giuffr , Milano, 2003;
- P. PITTARO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giustizia penale e problemi internazionali*, collana diretta da M. Pisani, Giuffr , Milano, v. VI, 2000;
- F.G. PIZZETTI, *Il danno esistenziale approda in Cassazione*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Giur. it.*, 2000, f. 36, pp. 1352 ss.;
- G. PONZANELLI, *La Corte di Cassazione e il criterio equitativo nella valutazione del danno alla salute*, n. a Cass. 14 aprile 1995, n. 4255, in *Resp. civ. prev.*, 1995, II, pp. 524 ss.;
- ID, *Attenzione: non   danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 841 ss.;
- ID, *Danno edonistico: verso la creazione di un "tertium genus" o verso la valorizzazione dei rimedi esistenti?*, n. a T. Firenze, 24 febbraio 2000, n. 451, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 99 ss.;

- G. POSCIA, *Appunti sui poteri del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo avverso i provvedimenti ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a Cass. 31 marzo 1995, n. 486, in *Giust. pen.*, 1996, III, pp. 8 ss.;
- ID, *Potere di disapplicazione del decreto ministeriale ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a C. Cost. 18 ottobre 1996, n. 351, *ivi*, 1997, I, pp. 119 ss.;
- G. PUGLIESE, *Appunti per una storia della protezione dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 619 ss. ;
- P. PUSTORINO, *Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento Italiano*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, f. 1, pp. 23 ss.;
- E.A. RAFFAELLI, *Il primato del diritto comunitario sul diritto interno. I rapporti tra norme comunitarie e norme degli Stati membri nella prospettiva della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte*

*Costituzionale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 169 ss.;

- S. RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 131 ss.;

- P.P. RIVELLO, voce *Persona sottoposta alle indagini*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 553 ss.;

- G. ROMANO, M.G. PELLEGRINI, D.A. PARROTTA, *La nuova Corte europea dei diritti dell'uomo. Per un effettivo giusto processo*, Giuffr , Milano, 1999;

- A. RONCAGLIA, *Lineamenti di economia politica*, Laterza, Bari, 1993;

- E. ROSI, *La tratta degli esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 1989 ss.;
- E. ROSI, *La moderna schiavitù e la tratta di persone: analisi della riforma. Il ruolo dei pentiti e le sanzioni per le persone giuridiche*, in *Dir. giust.*, 2004, 3, pp. 52 ss.;
- A. SACCUCCI, *Le due "prospettive" della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Giur. cost.*, 2002, I, pp. 3105 ss.;
- A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Novene, Napoli, 1980;
- F. SANTANGELI, *Brevi riflessioni sui rapporti tra democrazia e processo*, in *Leg. giust.* 1995, f. 1, pp. 125 ss.;
- G. SANTANIELLO, L. MARUOTTI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990;
- M.R. SAULLE, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, ESI, Napoli, 1999;

- A. SCALFATI, *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, CEDAM, Padova, 2004;
- G. SCALFI, *Esigenze e contenuto di un giudizio equitativo nella liquidazione del c.d. danno alla salute*, n. a T. Crema, 18 dicembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 220 ss.;
- G. SOLLAI, *Appunti in tema di liquidazione del danno biologico*, n. a T. Cagliari, 03 giugno 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1996, I, pp. 46 ss.;
- G. SORRENTI, *Le carte internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale "a più facce"*, in *Pol. dir.*, 1997, I, pp. 349 ss.;
- G. SPERDUTI, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da F. Calasso, Giuffrè, Varese, 1964, v. XII, pp. 807 ss.;
- J. SPJUT, *Torture under the European Convention on Human Rights*, in *American Journal of International Law*, 1979, pp. 267 ss.;

- V. STARACE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Levante, Bari, 1992;
- M. TACCHINARDI, *L'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 314 ss.;
- G. TESAURO, *Diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2001;
- P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2003;
- S. TONOLO SACCO, *L'esaurimento dei ricorsi interni come condizione di ricevibilità dei ricorsi alla nuova Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stud. jur.*, 2000, f. 3, pp. 439 ss.;
- G. UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2002;

- A.M.V. VALENTI, *La dignità umana quale diritto inviolabile dell'uomo*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1995;
- F. VIGANO', *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale*, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3115 ss.;
- R. VILLALTA, *Impugnabilità innanzi al giudice amministrativo degli atti relativi al trattamento dei detenuti?*, n. a T.A.R. Lombardia, ord. 04 maggio 1999, in *Foro ambros.*, 1999, f. 2, pp. 503 ss.;
- P. VILLETORTE, *Mémoire sur les conditions techniques d'application par les forces de police d'une convention protégeant les personnes en cas de troubles intérieurs*, in *Revue International de la Croix Rouge*, 1957, pp. 355 ss.;
- S.F. VITELLO, *Brevi riflessioni sull'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nel più vasto contesto del sistema penitenziario*, n. a C. Cost. 28 luglio 1993, n. 349, in *Cass. pen.*, 1994, II, pp. 2861 ss.;
- F.C. VON SAVIGNY, F. THIBAUT, *La polemica sulla codificazione. La necessità di un diritto civile*

*generale per la Germania. La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, trad. a cura di S. Martini, Jovene, Napoli, 1982;

- C. ZANGHI, voce *Diritti umani (Disc. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, v. XI, pp. 1 ss..

#### **BIBLIOGRAFIA.**

- AA.VV., *I diritti dell'uomo*, a cura di I. e F. Dragostei, Marotta, Napoli, 1969;

- ID, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'applicazione giurisprudenziale italiana*, a cura di G. Biscottini, Giuffr , Milano, 1981;

- ID, *La tutela dei diritti del cittadino davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo*, tratto da *Temi Romana*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, 1987, 2/4, Giuffr , Milano, 1989;

- ID, *L'interpretazione giudiziaria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Guida alla*

*giurisprudenza della Corte (1960-1987)*, a cura di R. Facchin, CEDAM, Padova, 1988;

- ID, *L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di V. Grementieri, Giuffr , Milano, 1989;

- ID, *Manuale di diritto processuale penale*, diretto da D. Siracusano, Giuffr , Milano, 1990;

- ID, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Gerin, CEDAM, Padova, 1991;

- ID, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 50 anni d'esperienza. Gli attori e i protagonisti della Convenzione: il passato, l'avvenire*, a cura di C. Zanghi e K. Vasak, Giappichelli, Torino, 2002;

- ID, *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, diretto da A. Gaito, CEDAM, Padova, 1996;

- R. ALESSI, *Principi di diritto amministrativo*, Giuffr , Milano, 1978;

- F. AMAR, H.P. GASSER, *La contribuci3n del Comit  internacionalde la Cruz Roja a la lucha contra la tortura. Las visitas del CICR a las personas privadas de libertad en situaci3n de disturbios y tensiones*

*interiores: objetivos y métodos, in Revista Internacional de la Cruz Roja, 1989, 91, pp. 28 ss.;*

- G. AMATO, *Un nuovo sistema sanzionatorio e investigativo per una lotta efficace contro la schiavitù, in Guida dir., 2003, 35, pp. 40 ss.;*

- M. ANTINOZZI, *Criteri per la determinazione del danno alla salute, n. ad A. Firenze, 20 settembre 1986, in Dir. prat. ass., 1987, pp. 693 ss.;*

- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 2000;*

- V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano, Novene, Napoli, 1991;*

- D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica, trad. a cura di P. Ferretti, Feltrinelli, Milano, 1998;*

- G. BENTHAM, *An introduction to the principles of morals and legislation, John Bowring, London, 1838;*

- M. BONA, A CASTELNUOVO, *La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilità medica e risarcimento del danno (una ipotesi di danno*

*esistenziale?*), n. a Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, in *Giur. it.*, 1999, I, pp. 736 ss.;

- P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1966;

- D. BRUNELLI, G. MAZZI, *Diritto penale militare*, Giuffr , Milano, 1994;

- P. BUFFA, *Tra il dire e il fare: riflessioni sulla prassi applicativa dell'ordinamento penitenziario con particolare riguardo all'attivit  trattamentale*, in *Rass. it. criminol.*, 1998, I, pp. 229 ss.;

- A. BULTRINI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo: considerazioni introduttive*, in *Corr. giur.*, 1999, I, pp. 642 ss.;

- F. BUONOMO, *Regime penitenziario differenziato: il punto sulla giurisprudenza Cedu*, in *Dir. & giust.*, 2002, f. 42, pp. 74 ss.;

- J.H. BURGERS, *The Road to San Francisco: The Revival of Human Rights Ideas in the Twentieth Century*, in *Human Rights Quarterly*, 1992, XIV, pp. 447 ss.;

- M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffr , Milano, 1999;
- K. CANESTRINI, *Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 20.11.2001;
- ID, *Ius ad bellum, Statuto delle Nazioni Unite e guerra umanitaria*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 09.12.2001;
- F.P. CASAVOLA, *Dalla propriet  alla solidariet . Appunti per alcune riflessioni intema di diritti individuali e sociali*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 1993, 7, I, pp. 9 ss.;
- ID, *I diritti umani*, CEDAM, Padova, 1997;
- P. CATARINELLA, *Osservazioni sia in tema di richiesta dell'indagato detenuto in carcere d'essere visitato da un medico di fiducia sia di individuazione dell'autorit  giudiziaria competente a provvedere in*

*merito*, n. a Trib. Palermo, ord. G.i.p. 26 agosto 1997,  
in *Giur. mer.*, 1999, f. 2, pp. 1058 ss.;

- L. CESARIS, *In margine alla sentenza costituzionale n. 376 del 1997: l'art. 41 bis comma 2 ord. pen. norma effettiva o norma virtuale?*, n. a C. Cost. 05 dicembre 1997, n. 376, in *Cass. pen.*, 1998, f. 21, pp. 3179 ss.;

- M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, v. VII, 1990;

- ID, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Riv. It. dir. proc. pen., 2001, f. 28, pp. 938 ss.;

- G. CONTE, *La sentenza richiama il codice civile ignorando la Convenzione europea (rif. a App. Torino 05 settembre 2001 n. 1157).*, in *Dir. & Giust.*, 2001, f. 41, pp. 29 ss.;

- F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffr , Milano, 1991;

- L. DAGA, voce *Trattamento penitenziario*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da F. Calasso, Giuffr , Varese, 1964, v. XLIV, pp. 1303 ss.;

- R. DAHL, *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma, 1990;
- C. DARWIN, *L'origine dell'uomo*, trad. a cura di F. Pagano, Editori Riuniti, Roma, 1971;
- F. DEAN, *Lezioni di diritto penale e procedura penale internazionale*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1996;
- F. DELLA CASA, *Dalla "facoltà di doglianza" al "diritto di azione"*, n. a C. Cost. 11 febbraio 1999, n. 26, in *Dir. pen. proc.*, 1999, I, pp. 854 ss.;
- G. DE CATALDO, *Spunti in tema di diritto alla salute del detenuto*, in *Leg. e giust.*, 1988, pp. 170 ss.;
- G.G. DE GREGORIO, *Diritti inviolabili dell'uomo e limiti probatori nel processo penale*, in *Foro it.*, 1992, I, cc. 3257 ss., n. a C. Cost. 23 luglio 1991, n. 366;
- M. DELMAS-MARTY, *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo. Ragion di Stato e diritti umani nel sistema della Convenzione europea*, CEDAM, Padova, 1994;

- G. DE RUGGIERO, *Da Vico a Kant*, Laterza, Bari, 1971;
- ID, *Hegel*, Laterza, Bari, 1968;
- ID, *L'età dell'illuminismo*, Laterza, Bari, 1968;
- ID, *La filosofia del cristianesimo*, Laterza, Bari, 1867;
- M. DE SALVIA, *Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell'uomo*, CEDAM, Padova, 1991;
- ID, *La giurisprudenza degli organi della convenzione e i diritti patrimoniali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 282 ss.;
- ID, *Principali orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto penale*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 2000, f. 3, pp. 32 ss.;
- P. DE STEFANI, F. LEITA, *La tutela giuridica internazionale dei diritti umani. Casi e materiali*, CEDAM, Padova, 1997;

- M. DOGLIOTTI, *Danno biologico, danno alla salute e criteri di liquidazione*, n. ad A. Roma, 2 luglio 1986, in *Giur. Mer.*, 1988, pp. 328 ss.;
- F. DURANTE, M.F. GENNARELLI, *I diritti dell'uomo in Italia. L'applicazione della Dichiarazione universale nell'ordinamento italiano*, Giuffr , Milano, 1998;
- A. ESPOSITO, *La sentenza Labita era inevitabile? Riflessioni sulla titolarit  delle garanzie dei diritti dell'uomo*, n. a C.E.D.U. 01 marzo 2000, Labita c. Repubblica italiana, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, f. 28, pp. 226 ss.;
- G. FASSO', *La filosofia del diritto dell'Ottocento e del Novecento*, agg. a cura di C. Taralli, G. Zanetti, Il Mulino, Bologna, 1994;
- G. FERRANDO, *Il problema del danno biologico*, n. a Cass. 11 maggio 1989, n. 2150, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, pp. 781 ss.;
- A. FERRARO, *Decreto ministeriale ex art. 41-bis comma 2 ord. pen. e controllo giurisdizionale*, n. a

Cass. 25 luglio 1995, n. 2354, in *Cass. pen.*, 1996, III, pp. 1297 ss.;

- L. FEUERBACH, *L'essenza del Cristianesimo*, traduzione a cura di C. Cometti, Feltrinelli, Milano, 1960, pp. 25 ss.;

- G. FIANDACA, G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli, 2002;

- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 1994;

- L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Diritto penitenziario*, Giuffr , Milano, 2000;

- C. FIORAVANTI, *Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 17.12.2001;

- ID, *Divieto di tortura e ordinamento italiano: sempre in contrasto con gli obblighi internazionali?*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 14.09.2002;

- ID, *Lotta al terrorismo e Convenzione contro la tortura*, pubblicazione digitale via internet, sul sito <http://www.studiperlapace.it>, del Centro italiano Studi per la Pace, in data 29.02.2004;
- G. FIORAVANTI, *Danno biologico e criteri di calcolo*, n. ad App. Torino, 01 giugno 1985, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1986, pp. 324 ss.;
- R. FRAU, *Il danno alla salute davanti al giudice di merito*, n. a T. Trieste, 26 settembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1990, pp. 188 ss.;
- M. GAGLIARDI, *Il danno alla salute tra tabelle "di altri tribunali" e indicazioni legislative*, n. a Cass. 22 marzo 2001, n. 4112, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 1175 ss.;
- E. GALLO, *Istituzioni di giustizia sovranazionale aventi sede in Europa*. *Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1169 ss.;
- U. GENESIO, *Verso una convenzione europea contro la tortura*, in *Dif. pen.*, 1983, 3, pp. 173 ss.;

- M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1993;
- P.G. GRASSO, voce *Guerra (Disc. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, v. XV, pp. 1 ss.;
- ID, *Comunità europee e diritto penale*, in *Giustizia penale e problemi internazionali*, collana diretta da M. Pisani, Giuffrè, Milano, v. III, 1989;
- V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Giappichelli, Milano, 1976;
- ID, *Introduzione*, in Aa.Vv., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, a cura del predetto A., Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 14 ss.;
- R. GUARINIELLO, *Il processo penale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Il diritto attuale*, collana a cura di AA.VV., UTET, Torino, v. XVIII, 1994;
- H. HAUG, *Instrumentos de derecho internacional público para luchar contra la tortura*, in *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1989, 91, pp. 9 ss.;

- I. KANT, *Critica della ragion pura*, trad. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari, 1971;
- H. U. KANTOROWICZ, *Studien zum altitalienischen Strafprozess*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, Würtemberger, Frankfurt am Main, 1923;
- H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. a cura di G. Losano, Giappichelli, Torino, 1996;
- S. KIERKEGAARD, *Aut - Aut*, trad. a cura di G. Montanari, W. Gulbrandsen, F. Cantoni, Feltrinelli, Milano, 1964;
- M. KLUN, *A proposito di equità giudiziale nella determinazione del quantum del danno biologico, a margine di una recente sentenza del tribunale di La Spezia*, n. a T. La Spezia, 30 dicembre 1991, in *Dir. econ. ass.*, 1992, I, pp. 236 ss.;
- G. LA GRECA, *L'applicazione dell'art. 41-bis sotto costante verifica*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, II, pp. 754 ss.;
- ID, *Nuove disposizioni sul regime dell'art. 41-bis ord. pen.*, *ivi*, 1998, I, pp. 784 ss.;

- G. LANDI, G. POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1978;
- F. LATTANZI, *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano, 1983;
- H.C. LEA, *La storia del diritto e la morale sociale*, Società Editrice Piemontese, Piacenza, 1925;
- P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1966;
- G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Jovene, Napoli, 1961;
- A. LORETI BERGHE', *La convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, in *Jus*, 1999, I, pp. 131 ss.;
- L.G. LOUCAIDES, *Il ruolo del giudice interno nel processo e l'applicazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1993, I, pp. 599 ss.;
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, CEDAM, Padova, 1979;
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, Torino, 1981;

- G. MARINI, voce *Possesso (dir. pen.)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 630 ss.;
- ID, *Possesso e detenzione in materia penale e condotta di furto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 1017 ss.;
- G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffr , Milano, 2001;
- P. MARIOTTI, *Valutazione del danno biologico: nuovi principi a cui ispirarsi*, n. ad A. Genova, 01 aprile 1999, in *Dir. econ. ass.*, 2000, f. 36, pp. 257 ss.;
- T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffr , Milano, 1990;
- G. MARTINEZ DIEZ, *La tortura judicial en la legislaci n hist rica espa ola*, in *Anuario de historia de derecho espa ol*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1962;
- A. MARZANTI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ordinamento interno*, n. a Cass. 08 luglio 1998, n. 6672, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1998, f. 45, pp. 1380 ss.;

- F. MATSCHER, *La tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo al livello nazionale ed internazionale*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 661 ss.;
- O. MAZZA, *Osservatorio della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, f. 28, pp. 1307 ss.;
- G. MAZZI, *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 494 ss.;
- S. MILANESI, J. DE BURGIS, *Individualizzazione del trattamento e trattamento rieducativo comune secondo la normativa dettata dalla l. 26 luglio 1975, n. 354*, in *Crit. pen.*, 1980, pp. 22 ss.;
- R. MONACO, *Verso l'Amministrazione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Jus*, 1999, I, pp. 413 ss.;
- P.G. MONATERI, *Un quadro di riferimento teorico per il risarcimento pratico del danno alla salute*, n. a T. Torino, 26 giugno 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 74 ss.;

- ID, *"Alle soglie": la prima vittoria in cassazione del danno esistenziale*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 836 ss.;
- H.J. MORGENTHAU, *Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace*, McGraw-Hill, New York, 1993;
- E. MORONI, *Nietzsche e la giustizia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1976, 53, II, pp. 139 ss.;
- G. NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penali*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 41 ss.;
- P. NUVOLONE, *Giuseppe Zanardelli e il codice penale del 1889*, in *Studi in memoria di G. Delitala*, Giuffrè, Milano, 1984;
- M. O'BOYLE, *Torture and emergency powers under European Convention on Human Rights : Ireland v. U.K.*, in *American Journal of International Law*, 1977, 71, IV, pp. 674 ss.;
- A. PACE, *La limitata incidenza della C.E.D.U. sulle libertà politiche e civili in Italia*, in *Dir. pubbl.*, 2001, f. 28, pp. 1 ss.;

- ID, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, II, pp. 618 ss.
- M.L. PADELLETTI, *Estradizione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 1996, f. 2, pp. 656 ss.;
- T. PADOVANI, *Il legislatore alla scuola della ragione. Una introduzione allo studio del "Programma" di F. Carrara*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, s. II, 1985, pp. 706 ss.;
- ID, *Diritto penale*, Giuffr , Milano, 1990;
- ID, *Il cammello e la cruna dell'ago. I problemi della successione di leggi penali relativa alle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali*, in *Cass. pen.*, 2002, pp. 1601 ss.;
- ID, L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1991;
- A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Giuffr , Milano, 1980;

- L. PALADIN, *Diritto regionale*, CEDAM, Padova, 1979;
- L. PANSOLLI, voce *Tortura*, in *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. Azara ed E. Eula, UTET, Torino, 1973, v. XIX, pp. 424 ss.;
- D. PATETE, *Manuale di diritto penitenziario*, Laurus Robuffo, Roma, 2001;
- C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, Giuffr , Milano, 2003;
- P. PITTARO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giustizia penale e problemi internazionali*, collana diretta da M. Pisani, Giuffr , Milano, v. VI, 2000;
- F.G. PIZZETTI, *Il danno esistenziale approda in Cassazione*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Giur. it.*, 2000, f. 36, pp. 1352 ss.;
- G. PONZANELLI, *La Corte di Cassazione e il criterio equitativo nella valutazione del danno alla salute*, n. a Cass. 14 aprile 1995, n. 4255, in *Resp. civ. prev.*, 1995, II, pp. 524 ss.;
- ID, *Attenzione: non   danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, n. a Cass. 07 giugno 2000, n. 7713, in *Danno e resp.*, 2000, f. 36, pp. 841 ss.;

- ID, *Danno edonistico: verso la creazione di un "tertium genus" o verso la valorizzazione dei rimedi esistenti?*, n. a T. Firenze, 24 febbraio 2000, n. 451, in *Danno e resp.*, 2001, f. 41, pp. 99 ss.;
- G. POSCIA, *Appunti sui poteri del Tribunale di sorveglianza in materia di reclamo avverso i provvedimenti ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a Cass. 31 marzo 1995, n. 486, in *Giust. pen.*, 1996, III, pp. 8 ss.;
- ID, *Potere di disapplicazione del decreto ministeriale ex art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario*, n. a C. Cost. 18 ottobre 1996, n. 351, *ivi*, 1997, I, pp. 119 ss.;
- G. PUGLIESE, *Appunti per una storia della protezione dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1989, 43, III, pp. 619 ss. ;
- P. PUSTORINO, *Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento Italiano*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, f. 1, pp. 23 ss.;

- E.A. RAFFAELLI, *Il primato del diritto comunitario sul diritto interno. I rapporti tra norme comunitarie e norme degli Stati membri nella prospettiva della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e della Corte Costituzionale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 169 ss.;
- S. RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, a cura della Nona commissione interna tirocinio e formazione professionale, 1998, n. 102, *Il diritto comunitario e la cooperazione penale*, pp. 131 ss.;
- P.P. RIVELLO, voce *Persona sottoposta alle indagini*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, diretto da R. Sacco, UTET, Torino, 1995, v. IX, pp. 553 ss.;

- G. ROMANO, M.G. PELLEGRINI, D.A. PARROTTA, *La nuova Corte europea dei diritti dell'uomo. Per un effettivo giusto processo*, Giuffr , Milano, 1999;
- A. RONCAGLIA, *Lineamenti di economia politica*, Laterza, Bari, 1993;
- E. ROSI, *La tratta degli esseri umani e il traffico di migranti. Strumenti internazionali*, in *Cass. pen.*, 2001, pp. 1989 ss.;
- E. ROSI, *La moderna schiavit  e la tratta di persone: analisi della riforma. Il ruolo dei pentiti e le sanzioni per le persone giuridiche*, in *Dir. giust.*, 2004, 3, pp. 52 ss.;
- A. SACCUCCI, *Le due "prospettive" della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Giur. cost.*, 2002, I, pp. 3105 ss.;
- A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Novene, Napoli, 1980;
- F. SANTANGELI, *Brevi riflessioni sui rapporti tra democrazia e processo*, in *Leg. giust.* 1995, f. 1, pp. 125 ss.;

- G. SANTANIELLO, L. MARUOTTI, *Manuale di diritto penale*, Giuffr , Milano, 1990;
- M.R. SAULLE, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, ESI, Napoli, 1999;
- A. SCALFATI, *Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti*, CEDAM, Padova, 2004;
- G. SCALFI, *Esigenze e contenuto di un giudizio equitativo nella liquidazione del c.d. danno alla salute*, n. a T. Crema, 18 dicembre 1987, in *Resp. civ. prev.*, 1988, pp. 220 ss.;
- G. SOLLAI, *Appunti in tema di liquidazione del danno biologico*, n. a T. Cagliari, 03 giugno 1994, in *Riv. giur. sarda*, 1996, I, pp. 46 ss.;
- G. SORRENTI, *Le carte internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale "a pi  facce"*, in *Pol. dir.*, 1997, I, pp. 349 ss.;
- G. SPERDUTI, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, diretta da F. Calasso, Giuffr , Varese, 1964, v. XII, pp. 807 ss.;

- J. SPJUT, *Torture under the European Convention on Human Rights*, in *American Journal of International Law*, 1979, pp. 267 ss.;
- V. STARACE, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Levante, Bari, 1992;
- M. TACCHINARDI, *L'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. internaz. dir. uomo*, 1995, I, pp. 314 ss.;
- G. TESAURO, *Diritto comunitario*, CEDAM, Padova, 2001;
- P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2003;
- S. TONOLO SACCO, *L'esaurimento dei ricorsi interni come condizione di ricevibilità dei ricorsi alla nuova Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stud. jur.*, 2000, f. 3, pp. 439 ss.;

- G. UBERTIS, *Argomenti di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2002;
- A.M.V. VALENTI, *La dignità umana quale diritto inviolabile dell'uomo*, Margiacchi-Galeno, Perugia, 1995;
- F. VIGANO', *sub art. 600*, in AA.VV., *Codice penale*, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3115 ss.;
- R. VILLALTA, *Impugnabilità innanzi al giudice amministrativo degli atti relativi al trattamento dei detenuti?*, n. a T.A.R. Lombardia, ord. 04 maggio 1999, in *Foro ambros.*, 1999, f. 2, pp. 503 ss.;
- P. VILLETORTE, *Mémoire sur les conditions techniques d'application par les forces de police d'une convention protégeant les personnes en cas de troubles intérieurs*, in *Revue International de la Croix Rouge*, 1957, pp. 355 ss.;
- S.F. VITELLO, *Brevi riflessioni sull'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nel più vasto contesto del sistema penitenziario*, n. a C. Cost. 28 luglio 1993, n. 349, in *Cass. pen.*, 1994, II, pp. 2861 ss.;

- F.C. VON SAVIGNY, F. THIBAUT, *La polemica sulla codificazione. La necessità di un diritto civile generale per la Germania. La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza*, trad. a cura di S. Martini, Jovene, Napoli, 1982;
- C. ZANGHI, voce *Diritti umani (Disc. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1989, v. XI, pp. 1 ss..